(Province),
Bari. Italy - laws, statutes, etc

IL TESTO

DELLE

CONSUETUDINI BARESI

volgarizzato ed annotato

DAL

CAV. GIULIO PETRONI

OPUSCOLO

estratto da un appendice alla Storia di Bari

dettata

DAL MEDESIMO AUTORE

NAPOLI
STAMPERIA E CARTIERE DEL FIBRENO
Strada Trinità Maggiore 26
1860

All'egregio Cavaliere

LUIGI VOLPICELLA

Presidente al Tribunal Civile in Lecce

Dilettissimo Amico

Questo volumetto, che contiene il testo delle antiche Consuetudini Baresi, da me volgarizzato e fornito di alquante note, io dedico a voi. Così soddisfacendo all'antico mio desiderio di darvi una pubblica dimostrazione dell'amore e della riverenza, che vi porto; ad un debito verso di voi adempio almeno in parte. Perciocchè voi, che in qualità di Procuratore del Re presso il Tribunale civile sedente in Trani, nell' udienza dei 3 di gennaio 1856, sì dottamente ragionaste intorno allo Studio delle Consuetudini e degli Statuti delle città di Terra di Bari; *mi consigliavate a cavarlo dall'appendice alla mia Storia di Bari, e pubblicarlo in un volumetto separato, facendo ragione ch' ei non dovesse tornar discaro ad avvocati e magistra-*

ti; i quali talvolta a ben difendere e sentenziare in alcune cause han bisogno di studiare meditatamente le Consuetudini delle città, spesso mantenute in osservanza sino alla publicazione delle nuove leggi. Nè ciò solo: ma richiesto di consiglio nel malagevole lavoro dell'interpetrazione di esse, con l'usata gentilezza mi foste cortese del parer vostro. Laonde o a voi, o a niun'altra persona del mondo io doveva dedicarlo; nè dubito punto che sarete per accogliere amorevolmente tal dimostrazione. Siate felice, e proseguite ad amare

Bari il 1° dì del 1860.

Il vostro deditissimo amico
GIULIO PETRONI

Assai prima della fondazione della monarchia ebbe Bari le sue consuetudini, o leggi che dir si vogliano, recate in iscritto, con le quali si governava; di sorte che fra le condizioni (come già dicemmo [1]), ond'ella si arrese a Ruggiero, prima fu questa, che intatte gliele serbasse: alla qual dimanda quel gran monarca non pure assentì, ma lettele e meditate, grandemente lodolle, e rifermò di sua autorità, e permise che qualunque città del reame il volesse, con quelle potesse reggersi. Pur tutta volta il codice, che qui publichiamo, non è propriamente quel desso; perciocchè, distrutta la città dal I Guglielmo, sperperati e perduti documenti e scritture, quando ai cittadini fu conceduto dal buon Guglielmo II di ritornare al luogo natio, e rifare i lor tetti (che nulla più ebbero dell'antica grandezza e magnificenza), si cominciò ad escogitar modi, come que'documenti e scritture si avessero a rimettere in vigore, e rassicurarsi eglino ne'proprii diritti e ragioni, e così poco a poco altre consuetudini fra le antiche penetrarono. Il perchè ai tempi del I Carlo angioino i due egregi nostri giureconsulti

[1] Vedi la nostra Storia di Bari, vol. I, p. 250.

Andrea e Sparano da Bari si proposero di tutte riordinarle; ed è il loro testo, che qui leggerai, o lettore.

Senz' aggiungere altre parole, basta all' onore della patria nostra solo il giudizio datone dallo storico e giureconsulto Pietro Giannone [1], il quale ragionando delle consuetudini della città di Napoli fatte mettere in iscrittura da re Carlo II d'Angiò nel 1304 dice in questa forma:

« Avena egli (re Carlo) un esempio assai recente di ciò, « che ai tempi del re Carlo suo padre si fece nella città di Bari, « e di quel che ivi avea fatto prima di lui il famoso Ruggiero I « re di Sicilia. Pure in quella città, che stata lungamente sotto « la dominazione de' Longobardi, si reggeva con le loro leggi, « eransi tratto tratto stabilite particolari Consuetudini con- « formi per lo più alle leggi longobarde. I Baresi perchè non « inciampassero in quella confusione, nella quale si vedea ora « Napoli, le fecero ridurre in iscritto, e presa la lor città « da Ruggiero, le presentarono al medesimo, il quale (come « si legge nel proemio di quelle) *et laudavit et servavit illaesas: « imo potius suo inclyto favore firmavit, et eis perlectis, demum « robur suae constitutionis indulsit.* Ma ne' tempi di Carlo I eb- « bero più felice successo, perchè trovarono due celebri Giu- « reconsulti baresi, che in picciol volume con la maggior bre- « vità ed eleganza, che comportava quel secolo, le restrinsero, « e con istile certamente non insulso le tramandarono ai po- « steri; ed è quel volume, che oggi corre nelle mani di ognu- « no; il qual avrebbe meritato altro più culto scrittore, non « Vincenzo Massilla, che ignaro delle leggi longobarde, donde

[1] Storia civile del Regno di Napoli, lib. XXI, capo VII, Milano 1833.

« trassero la loro origine, con istile ossai goffo, e pieno di
« puerilità nell' anno 1550 commentolle.

« Que' due Giureconsulti, che in quella guisa, che ora le
« vediamo, le compilarono, furono il giudice Andrea di Ba-
« ri, ed il famoso giudice Sparro, o sia Sparano, parimente
« barese. Fu questi uno de' maggior Giureconsulti, che fiorisse
« a' tempi di Carlo I, da questo Principe molto ben veduto, e
« in sommo pregio avuto; poichè, oltre essere stato prima da
« lui creato Giustiziere di Terra di Bari, e poi M. Razionale
« della G. C., dopo la morte di Roberto da Bari fu fatto G. Pro-
« tonotario del Regno. Ebbe ancora la suprema preminenza
« ne' Tribunali dei Contadi di Provenza e di Forch' Alquir,
« ed il titolo di *vir nobilis*, solito darsi in que' tempi a' tito-
« lati, ed a persona d' esquisita nobiltà : creollo di più Cava-
« liere, e l' arricchì di molti feudi.

« Il giudice Andrea in quel libro, che compilò, tenne quel-
« l' istesso ordine e metodo, per quanto gli fu permesso, del
« Codice di Giustiniano, ed in alcuna parte seguitò quello delle
« Pandette. Comincia perciò dopo un non disprezzevol proe-
« mio, ad imitazione di Giustiniano, dal titolo *de Sacrosanctis*
« *Ecclesiis*, ove tratta delle cose attinenti alla cattedral chiesa
« di Bari e dell'altra di S. Niccolò. Finisce la sua compilazione
« ad imitazione di Triboniano nelle Pandette col titolo *de Re-*
« *gulis iuris*, seguitando ancora l'esempio de' Compilatori delle
« Decretali.

« Il giudice Sparano, che con non minor eleganza aggiunge
« alla costui compilazione un altro libro, tenne altro metodo,
« Conoscendo che quelle Consuetudini in gran parte deriva-
« vano dalle leggi longobarde, stimò più a proposito seguitar
« quell'istesso ordine, che tennero i Compilatori di quelle leg-

« gi: e perciò comincia dai delitti; siccome da questi si dà
« principio al primo libro delle longobarde. Narrasi ancora di
« questo Giureconsulto, che componesse altre opere, ma due
« sole sono di lui rimase a' posteri: questa compilazione, ed
« un libretto, che intitolò: *Rosarium virtutum et vitiorum*;
« che fu da poi nell' anno 1571 stampato in Venezia con la
« giunta dell' abate Paolo Fusco da Ravello.

Quindi, ragionato delle Consuetudini napolitane, aggiunge: « Se vogliamo far paragone tra le Consuetudini di Napoli
« con quelle di Bari, non vi è dubbio alcuno che i giudici An-
« drea e Sparano con maggior eleganza dettarono quelle, che
« i Baresi presentarono al re Carlo I, che non fece Bartolo-
« meo di Capua di queste, che i Napoletani presentarono a
« Carlo II. Lo stile di quelle non fu cotanto insulso ed intri-
« gato, come può esser noto a chi leggerà l'une e l'altre: se non
« vogliamo difendere il Capua con quel che leggesi nel proe-
« mio di Carlo, il quale dice che piacque a quel Giurecon-
« sulto di non mutare lo stile, ed i vocaboli proprii del paese
« per maggior intelligenza di que' cittadini ».

Adunque Bari può menar vanto non solamente di aver avute leggi proprie e scritte prima che la stessa metropoli e forse ogn' altra città del reame le avesse, e di essere state esse tolte ad esempio, ma di aver vinto per sapienza, ordine, e dettato tutte l' altre compilazioni posteriormente fatte, e quelle stesse della città di Napoli, avvegnachè rivedute e corrette dal celebre protonotario del regno Bartolomeo da Capua.

Intorno ai due giureconsulti compilatori, neppure aggiungiamo altro alle parole dello stesso Giannone; se non se sapersi ora di certo che Sparano, era della famiglia Chyurlia, e l'altro senza dubbio barese, e diversissimo da quell' Andrea,

che fu di casa Bonello da Barletta, confuso col nostro per errore di Lorenzo Giustiniani [1]. Di che ben dice il Garruba [2]: « E qui fa d'uopo avvertire, che il Giustiniani di due Andrea, « che forse fiorivano nello stesso tempo l'uno in Bari e l'altro « in Barletta, entrembi giureconsulti celeberrimi, egli ne fece « un solo nel Barlettano cui attribuì l' opera del Barese, in« gannato forse dal titolo di quella, che il primo trovavasi di « avere scritta, cioè *Commentarium super Legibus Longobardo« rum, sive Libellus de differentiis juris Romani et Longobardici*, « stampata in Venezia nel 1537, in 4.° *apud Dominicum Lil« lium cum glossis Caroli Tocchi et Nicolai de Bottis:* ma que« sto non è che un comento particolare sulla differenza che « passa tra le leggi Longobarde, e quelle della Romana giu« risprudenza, e non già il corpo testuale delle Consuetudini « Baresi, che fu compilato dal nostro Andrea. Il Mola l'o« mise nelle sue memorie inserite nelle *Città d'Italia* di Cesare « Orlandi; ma oltre degli scrittori surriferiti (Tiraboschi e « Giannone) parlano del nostro Andrea anche il Gimma, il « Chioccarelli, il P. d'Afflitto, il Tafuri, ed altri che per bre« vità si tralasciano ».

« Due volte hanno esse veduta la luce per mezzo delle stampe « (dice il cav. Volpicella [3]) cioè nel 1550 in Padova pe' tipi « di Giacomo Fabriano in folio, e nel 1596 in Venezia dalla « tipografia di Antonio (dee dire *Bernardo*) Basa per cura di

[1] Memorie storiche degli scrittori legali del Regno.

[2] Serie critica de' Sacri Pastori baresi, Bari, 1844, pag. 638.

[3] Dello Studio delle Consuetudini e degli statuti delle città di terra di Bari, Discorso letto nella udienza de' 3 di gennaio 1856 da Luigi Volpicella, Procuratore del Re presso il Tribunale Civile sedente in Trani. *Napoli 1856*, *p. 14*.

« Antonio Prando nella forma dell' in-quarto ». Parecchi ebbero comentatori: primo fra tutti Vincenzo Massilla, i cui comenti vanno nelle due edizioni suddette, dal Giannone biasimati di goffezza e puerilità. Di poi nel 1691 il dottor Nicolantonio Angiola, che sebbene men barbaro scrittore latino, s' allarga anch' egli sovente in estranee quistioni ed inette; interpola fra le consuetudini antiche i privilegi conceduti alla città da re Ferrante I d' Aragona, cacciandovi in mezzo altre rubriche di suo capo; trasanda quelle cadute in disuso al suo tempo; ed al miglior uopo ti lascia nel buio. Cotesti comenti crediamo sieno rimasi manoscritti. Dei dettati dal giudice Domenico Cerulli non abbiamo avuta contezza; ultimo comentatore è stato l'avvocato Domenico de Rossi nel 1784. Con assai dottrina ed acume scrisse costui il suo libro in buon volgare; ma è a dolore, che le sue critiche osservazioni cadessero solamente sulle doti, i lucri dotali, ed altre consuetudini simiglianti mal comentate dal Massilla.

Dirà forse taluno: perchè due compilazioni distinte, che non formano un corpo solo di consuetudini? Pare, che Sparano, ossia il secondo giureconsulto, veggendo di non essere state tutte raccolte da Andrea, abbia voluto sopperire al difetto; ovvero raccogliere ancor quelle consuetudini che già andavano cadendo in disuso. Pure talvolta egli tratta di qualche consuetudine registrata già dal primo, ma vi reca nuovi particolari, com' è del diritto *protomiseo* [1]. Del resto ne giudichi da sè il lettore.

[1] Tale opinione porta il sullodato cav. Volpicella nel citato discorso, p. 13: « Sono in oltre non poco diverse tra loro le cennate due « opere per modo che invano si cercano nell' una molte delle con-

Piacerà certo vederne qui riprodotto il testo, che già comincia a divenir raro, ridotto per noi con riscontri a miglior lezione, e numerate le rubriche e gli articoli; ed affinchè n'abbiano piena notizia anche coloro, che non ben s'intendano di latino, o spender non vogliano il tempo in disamena lettura[1], abbiamo aggiunto un nostro volgarizzamento, ed alcune note.

In diciotto capi o rubriche sono divise le consuetudini raccolte dal giureconsulto Andrea.

« suetudini raccolte nell'altra, e quella del giudice Sparano ne con« tiene moltissime che si veggono omesse dal giudice Andrea e che « ai giorni del Massilla, cioè nella metà del decimosesto secolo, non « erano più in osservanza. Ciò, anzichè essere argomento di mag« giore antichità della raccolta del giudice Sparano, può far sup« porre ch' egli sia stato preceduto dal giudice Andrea, ed abbia « scritto il suo libro principalmente per aggiungere alla costui com« pilazione le cose che quegli aveva omesso per poca diligenza, e « quelle che aveva creduto non necessario di comprendervi per es« sere andate in desuetudine o pure perchè cominciavano a non es« sere più eseguite de' suoi concittadini ».

[1] Questo pensiero ci veniva innanzi, dettando la Storia, qui non opportuno, se l'opuscolo si presenta ad avvocati e magistrati.

PROEMIUM

Ab Urbe condita, et a primis Barri cunabulis maiores nostri constanti animo pro repubblica consulentes, sicut Urbem ex omni parte muris et turribus vallaverant, voluerunt eam quibusdam munire sanctionibus: ut quemadmodum erat celeberrima armis, ita floreret moribus et institutis. Existimaverunt enim his omnibus fore ut honore et gloria cresceret in immensum, et nesciret subiacere defectui: et alterum quidem in armis et obsidionibus, alterum in pace et ocio salutiferum fore. Quarum quidem sanctionum auctoritatem preceperunt adeo valituram, ut si contingeret eas cum legibus diverso marte decurrere, et contraria sententia dissonare, ipsae obtineant ipsis legibus praeponantur; et merito, quia ipsis legum mollicies reformatur, et atrocitas remollitur, et via dilucida traditur, quod erat ineptum. Quas etiam divus Rogerius inclitae recordationis, fortissima manu capta urbe et dirutis menibus, et laudavit et servavit illesas: immo potius suo inclyto favore firmavit, et eis perlectis, demum robur suae constitutionis indulsit. Quas etiam ex longevis sensibus (così) *in causis forensibus celebratas tenuimus, et Deo propitio tenebimus in eternum.*

PROEMIO

Dalla prima fondazione di Bari i nostri maggiori, alla cosa pubblica con animo costante provvedendo, come avevano di muri e bastioni vallata intorno la città, così vollero di alcuni ordinamenti munirla; affinchè a quella guisa che per armi celeberrima ell'era, per costumi ancora ed istituzioni fiorisse. Perocchè stimarono aver ella per tutte tali cose a crescere in immenso d'onore e di gloria, e di nulla patir difetto, tornandole utili quelli nelle guerre e negli assedii, nella pace e nel riposo questi. De'quali ordinamenti prescrissero dover essere sì valida l'autorità, che se mai avvenisse di cozzar essi con le leggi, o per contraria sentenza discordarne, a queste medesime si preferissero: ed a ragione, perchè con essi la mollezza delle leggi s'invigora, e l'atrocità s'ammorbidisce, ed una via si spiana a scorgere il disacconcio. I quali eziandio il divo Ruggiero, d'illustre memoria, occupata con gagliarde forze la città ed abbattute le mura, lodò e serbò illesi: che anzi del suo inclito favore rifermolli, e meditatamente letti, li fornì da ultimo della forza di costituzion regia. Celebrati dagli antichi tempi nelle cause forensi noi li serbammo, e la Dio mercè, li serberemo in eterno.

Rubrica I.

De sacrosanctis Ecclesiis.

1. *Sacrosancta Barensis mater Ecclesia, quae sua et suae patriae prerogativa letatur, inter cetera privilegia, quibus antiquitus meruit insigniri, hoc de consuetudine habet, et habuit singulare, quod a catapano Barensi in singulis annis cerae libras centum in festo Sabati Sancti accipere consuevit, ut Pascalis cerei annua festivitas celebretur* [1].

2. *Venerabilis Ecclesia patroni nostri mirifici confessoris Nicolai in duabus suis festivitatibus, altera translationis, altera transitus, tribus diebus ante festum et tribus post festum, et in ipso die suae sollenitatis, propter festi reverentiam, publicae plazae vel plateae, et vectigalium omnium meruit libertatem, ut in his diebus quisque libere vendat et emat, et absque datione aliqua nundinetur.*

3. *A primis initiis, ex quo custos et patronus noster confessor Nicolaus terram nostram dignatus est inhabitare, primitiva concessione et continuo inveterato usu quidam ex nostris quaedam* Exenia *et quasdam habuerunt in eadem ecclesia splendidissimas sortiones, quas vendere consuevimus, et in aliis* (*così*) *dotis et alio quolibet alienationis iure trasferre* [2].

[1] Al tempo del Massilla già non era più in uso cotesto privilegio, ed invece riceveva dalla Dogana di Bari soli duc: 7,50.

[2] La voce *Exenia* del testo non è spiegata dal Massilla. Beatillo (Stor. di S. Nic. lib. VI, cap. 13) dice, che nel dì di Pasqua distribuivansi grandi ceri. Angiola avvisa dover essere remunerazione ai

Rubrica I.

Delle sacrosante Chiese.

1. La sacrosanta madre Chiesa barese, lieta della sua prerogativa e della patria, fra gli altri privilegi, onde ab antico meritò d'esser fregiata, ha per consuetudine ed ebbe sempre, che ogn' anno dal catapano barese nel dì del Sabato santo suol ricevere cento libbre di ceri per celebrar la festa del cero Pasquale.

2. La venerabil Chiesa del patrono nostro, il mirifico confessore Niccolò, nelle due sue feste, l' una della traslazione, l' altra del transito, tre giorni innanzi e tre dopo e nel giorno stesso della solennità, per riverenza meritò tutta franchigia di piazza o mercato, affinchè ciascuno in tai giorni liberamente venda e comperi, e senza gravezza veruna mercanteggi.

3. Fin da quando il custode e nostro patrono confessor Niccolò degnossi di rimanere fra noi, per primitiva concessione e continuo inveterato uso alcuni de' nostri ebbero de' diritti, e degli splendidissimi sorteggi in essa chiesa; i quali siamo stati usi vendere, ed in altri per ragion di dote o di qualvogliasi alienazione trasferire.

4. *Ecclesias, quas propria provisione fundavimus, et quasi proprias sine usurpatione tenemus, ut archiepiscopus nihil in eis habeat, nisi ius episcopale simpliciter, nobis invitis Abbatem seu clericum non potest in eis statuere, aut destituere constitutum, nisi canonica culpa cognitionaliter condemnatus.*

5. *Quem patroni, vel maior pars patronorum Ecclesiis Clericum elegerint vel Abbatem, non poterit Archiepiscopus eorum petitioni et desiderio refragari, nisi excomunicatum aut interdictum elegerint.*

6. *Ecclesias nostras possumus et consuevimus donare, et in dotem dare, et in alium Universitatis titulo vel legati iure transferre, uxoribus nostris in* Quartam *et in* Murgicapitis *traditione concedere, nec in hac parte Decretis aut Legibus subiacemus.*

7. *In Assumptione B. M. Virginis, clerici vicinorum castrorum, qui intra fines territorii nostri sunt, in pompis et processionibus venire coguntur et debent; ut nostram et suam matrem Ecclesiam visitatione annua recognoscant, et inter octavum diem suae visitationis vel eiusdem festivitatis quodam ordine suae vicissitudinis sortiantur.*

discendenti di coloro, che recarono da Mira il corpo di S. Niccolò. Il Putignani (lib. IV, p. 430) crede, che fosse il partecipare delle oblazioni, che si offerivano in chiesa nella festività della traslazione il giorno 9 di maggio. Il Du-Cange non reca tal voce nel suo glossario della media ed infima latinità.

4. Sulle chiese, che del nostro fondammo, e quasi come proprie senza usurpazione possediamo, niente altro che il semplice diritto episcopale abbia l'arcivescovo; nè malgrado nostro può egli stabilire in esse abate o sacerdote, o stabilito dimetterlo, se non per canonica colpa legalmente condannato.

5. Scelto ch'abbiano i patroni o la maggior parte de' patroni sacerdote o abate alle chiese, non potrà l'arcivescovo alla lor petizione e desiderio rifiutarsi, salvo se scomunicato o interdetto l'abbiano scelto.

6. Le nostre chiese possiamo e sogliamo donare, e dare in dote, ed in altri per titolo ereditario universale [1] o ragion di legato trasferire, ed alle nostre mogli in *quarta* [2] ed in *morgincappo* concedere; nè in ciò a decreti o leggi soggiacciamo.

7. Nell'assunzione della beata Vergine i cherici delle vicine terre, che sono nel territorio nostro, con pompa e processioni deono per obbligo venire a riconoscere di annual visita la nostra e loro madre Chiesa; e fra gli otto giorni di tale festività per ordine di vicenda si caveranno eglino a sorte [3].

[1] Così crediamo volgere la voce *Universitatis* del testo, se pure non è guasta.

[2] Della *quarta* e del *morgincappo* si dirà appresso largamente.

[3] Costume, che durava ai tempi del Massilla. V'intervenivano non solo quei del territorio barese, ma di tutta la diocesi. Assistevano al canto solenne de' vespri, e nel dì seguente dopo la processione, alla messa pontificale. Nel primo giorno dopo la festa venivano i cherici di Bitritto e Cassano, luoghi sottoposti alla potestà temporale dell'arcivescovo; nel secondo giorno que' di Palo, Binetto, Grumo, Toritto; e così ordinatamente, ma nell'ottavo dì quei di Acquaviva, nel nono ed ultimo que' di Modugno. In questo periodo di tempo i canonici e cherici del Duomo non erano obbligati agli ufizi del coro.

8. *A Decimis, et Primitiis Quartis* [1], *et* Iuditiis defunctorum, *quas laicae personae institutio Decretalis imponit, nos omni tempore fuimus absoluti; et in earum vicem possessiones et amplissima praedia, ex quibus Ecclesias ditavimus, suppleverunt: et fructus annui Ecclesiarum usibus perficiuntur, et a praedictorum nos redimunt oneribus functionum.*

Rubrica II.

De immunitatibus nostrae civitatis.

1. *Ex antiqua consuetudine, et ex Principum privilegiis perenniter obtinemus, ut nullum tributum, nullum servitium, nulla datia, nullum adiutorium a Barensibus exigatur, et ab omnibus oneribus excusentur, excepto servitio exercitus Galearum.*

2. *In civitate nostra sic est generalis et generosa Nobilitas, ut quicumque velit, possit ad militiam se conferre, et prerogativa militaris cinguli decorari: nec quaeritur, quo patre, vel qua matre sit genitus, dummodo genere sit Barensis.*

3. *Inter milites et ceteros cives nostros nulla unquam diffe-*

[1] *Primitiis quartis*, cioè le *primizie* quadripartite; una al Vescovo, una ai cherici, la terza ai poveri, l'ultima all'edifizio della Chiesa (Massilla). Il *iudicium defunctorum* era un diritto, che i parrochi esigevano sui beni de' defunti; il quale dapprima si estese sino alla terza parte di essi, di poi alla nona di questa, cioè la vensettesima parte. Glossario di Du-Cange.

8. Da gravezze di decime, primizie quarte, e giudizi de'defunti, per istituzion Decretale a ciascuna persona secolare imposte, in ogni tempo noi fummo assoluti; ed in quella vece sopperiscono le possessioni e gli amplissimi predii, onde arricchimmo le chiese: a' cui usi spendendosene i frutti annui, ne francano dagli obblighi suddetti.

Rubrica II.

Delle immunità della città nostra.

1. Per antica consuetudine e concessione di Principi perennemente abbiamo di non poter essere i Baresi astretti a tributo, non a servizio, non a dazio, non a soccorsi; e da ogni maniera di gravezze sono esenti salvo che dal servire nelle armate di mare [1].

2. Nella città nostra è sì generale e generosa la nobiltà, che chiunque il voglia, può alla milizia avviarsi, e della prerogativa del cingolo militare fregiarsi: nè si cerca di qual padre o madre nato, purchè barese.

3. Fra i nobili e gli altri nostri cittadini non fu mai diffe-

[1] Perciò quando Carlo V nel 1535 andò all'espugnazione di Gulette e Tunisi, molti Baresi, massime i privi di arte, furono obbligati a partire. Ma quando l'armata non si apparecchiava contro gl'infedeli, sì bene contro i pirati, non vi potevano essere astretti. Onde nel 1544, alle molestie di Ferdinando Loffredo, preside di terra di Bari ed Otranto, con la presentazione de' privilegi se ne sottrassero. Massilla.

rentia fuit, sed, servata generis et vitae distantia, equales fuerunt, et in omnibus indiscreti; excipitur tamen quod a serviciis galearum excusantur.

4. *Catapanum autem iudicem extraneum nec habere consuevimus, nec debemus.*

5. *A servitio Galearum nullus civis nec incola Barensis excipitur, nec etiam affidatus, sive indigena, nisi sit miles, aut iudex, sive notarius, qui a ceteris in hac parte excipiuntur dumtaxat, et iure utuntur singulari.*

6. *Milites nostri ad exercitum sine commeatu vel stipendio non vocantur.*

7. *Neque a Comitibus, neque a Iustitiariis, neque a quolibet Magistratu a civitate nostra aliquis Barensis extraitur, et invitus ad alia loca ducitur iudicandus; sed intra patriam coram Iudice debet conveniri pariter et convinci, ut et Civitati honor debitus reservetur, et civis et ius civile non possit per ignorantiam offendi.*

8. *Quicumque Barum habitaturus ingreditur, et in eo domicilium et suarum fortunarum summam habere disponit, statim Barensis efficitur, et vivit nobiscum nostro iure et consuetudine iudicandus.*

9. *A clientulis*[1] *nostris, et mercenariis, et ceteris qui nobiscum*

[1] Per *clientulis* Massilla interpreta servitori; e per *affidatura* quasi fideiussione, *dicta a fide, quae praestatur de serviendo.*

renza veruna, ma, tranne la distanza della schiatta e la maniera del vivere, uguali nel resto, ed in tutte cose indistinti; salvo che sono quelli esenti dal servigio delle galee.

4. Catapano [1] poi, giudice straniero, non usammo d'aver mai. nè dobbiamo.

5. Dal servir sulle galee niun cittadino o abitante barese, nè affidato [2], o indigeno è esente, salvo se nobile sia, o giudice [3], o notaio, che in questa parte soltanto sono dagli altri distinti, e godono peculiare diritto.

6. I nostri nobili non sono chiamati all'esercito senza commeato o stipendio.

7. Nè da conti, nè da giustizieri, nè da qualsivoglia altro magistrato può un barese esser tratto fuori della città, e contro sua voglia menato in altri luoghi per esservi giudicato; ma in patria innanzi al suo giudice debb' essere convenuto e convinto, perchè la debita onoranza si serbi alla città, ed il cittadino ed il civile diritto non possa per altrui ignoranza rimanere offeso.

8. Chiunque entra in Bari per abitarvi, e vi ferma la stanza, e la somma di sua fortuna, incontanente addiviene cittadino barese, e vive con esso noi sotto le nostre leggi e consuetudini.

9. Dai dipendenti nostri, e mercenari, e da tutti gli altri

[1] Cotesta voce, che dapprima significò il rappresentante imperiale greco, poi fu data al governatore o giudice, e da ultimo ai tassatori e sovrastanti alla vendita de' commestibili.

[2] Per *affidati*, come dicemmo altrove, s'intendono coloro, che davansi in protezione altrui, massime di chiese od ordini religiosi.

[3] Per giudici sono da intendere i dottori di legge. Massilla.

remanserint servituri, sive gratis, sive conducti, nulla unquam affidatura requiritur.

10. *Monomachia i. e. Duellum tanquam odiosa nostris moribus reprobatur, et hoc tam ex consuetudine quam ex Principum privilegiis concessum solemniter obtinemus: ferri igniti atque ferventis aquae, vel frigidae, aut quodlibet iudicium, quod vulgo paribole nuncupatur* [1], *a nostris civibus penitus exulavit.*

Rubrica III.

De testibus.

1. *Hodie nostro iure, neque quantitas, neque contractus, ultra untiam* [2] *unam in civitate nostra distinguitur, nisi intervenerint instrumenta, et in rationibus navium aut mercatorum.*

[1] *Paribole*, che fa apparire il vero o l'innocenza. Andrea d'Isernia. Oh quante volte non era così!

[2] L'oncia variò di valore: dapprima e propriamente dal 1333 al 1336 pare che fosse valutata per sei de' nostri ducati. « Computata qualibet uncia pro quinque florenis, et quolibet floreno pro « VI tarenis, et quolibet tareno pro duobus carolenis, et quolibet « caroleno pro decem grani » Hist. Dalph. t. 11, p. 285, glossario di Du-Cange. Ma il Muratori nella XXVIII Dissertazione reca una relazione di Giovanni Cabrospini, nunzio apostolico in Polonia ed Ungheria intorno alle monete del XIV secolo, nella quale è detto: « Nel regno di Sicilia, specialmente di qua dal Faro, l'oncia valo « 40 carlini gigliati; un tareno vale 2 carlini; il carlino 10 grani; « il grano vale 6 denari ». Dal che si raccoglie doversi l'oncia computare per quattro de' nostri ducati; ma valeva più, perchè in una

che rimangano al nostro servigio, sia gratuitamente, sia per mercede, non si dimanda mai sicurtà.

10. La monomachia, ossia duello, come odiosa, riprovano i nostri costumi, e ciò tanto per consuetudine, quanto per privilegio di Principi solennemente concesso: il giudizio poi del ferro rovente, dell' acqua bollente o diacciata, e qualunque altra prova, detta volgarmente *paribole*, dalla nostra cittadinanza è bandito affatto.

Rubrica III.

De' testimoni.

1. Oggi per nostro diritto non si riconosce nella città nostra quantità di debito, nè contratto che oltrepassi un'oncia, se non v'intervengano istrumenti: così nelle ragioni delle navi, e de' mercati.

Bolla di Benedetto XII del 1342, recata nella Dissertazion precedente, è detto: « Una uncia auri ad pondus regni valet ultra Duca« tos quatuor de Carlenis ». Noi ci atteniamo al valore de'sei ducati.

Queste cose avevamo scritte, quando per la cortesia del cavalier Luigi Volpicella ci venne alle mani l'opera di Domenico Diodati (Illustrazione delle monete, che si nominano nelle costituzioni delle due Sicilie, Napoli 1849, seconda edizione), la quale ci confermò nell' idea, che l'oncia valesse sei de' nostri ducati. A pag. 20 dice l' autore. « In quanto all' origine dell' oncia io son d' avviso, che « nacque dalla libbra d'oro fin dalla decadenza del Romano impero. « In que' tempi essendo in gran voga l' usanza di esigere il danaro a « peso; siccome la libbra era una quantità di monete, la quale non « si numerava, ma si pagava *ad pondus*, altrettanto si faceva del« l'oncia, ch' era a dodicesima parte della libbra. Cosichè l'oncia

2. *Sine iureiurando nullus testis admittitur, et si praeclaro Curiae honore prefulgat.*

3. *Testis clericus contra laicum in criminalibus et civilibus iure civili nostrae Civitatis sine omni exceptione repellitur.*

4. *Extraneus testis contra cives nullatenus audiatur; qui autem Bari domicilium habent, extranei non censentur.*

« consisteva in tanti denari posti in bilancia, quanti n'erano capienti « nel peso di questo nome. Le prove di questa mia opinione sono « assai pronte e manifeste. In una carta del 997 inserita nella cro- « naca di Volturno si obbligano quarant' once d' oro monetato, o in « moneta; *Nos vobis componere obligamus .... de auro monetato un- « ciae quadraginta.* Nell'unico registro di Federico II, che abbiamo « nell' archivio della zecca, ho trovato un diploma diretto ad Errico « Abate, cui venne commesso di mandar a quel sovrano (che allora « si trovava in Anagni) diecimila once, pesate però *ad pondus cu- « riae;* e per esser sicuro delle frodi, se gli mandarono i pesi, affin- « chè il latore potesse consegnar le once a quel peso, che le rice- « veva ». Da ciò inferisce che l'oncia non era, nè poteva essere moneta reale. « In fatti (egli aggiunge) l' oncia d' oro allora non era « uguale in tutti i luoghi del Regno, ma diversa secondo la diversità « de' pesi che s'adoperavano. Nell'istesso archivio della zecca abbiamo « un istrumento rogato in Foggia nella fine del XIII secolo, o prin- « cipio del XIV, nel quale si leggono convenute due once e mezza « d'oro pesate *ad parvum pondus curiae,* le quali poi si ragguagliano « al peso generale, e si valutano once due, tarì sette, e grana dieci. « Bonifacio VIII nel dare a Ruggiero di Loria l'investitura di alcune « isole del Regno di Tunisi da lui occupate, lo sottopone al peso an- « nuo in favore della Chiesa di 50 once d' oro al peso di Sicilia. Di « più in un istrumento dell' archivio della Cava del 1185 si nomi- « nano once d' oro di monete di Sicilia al peso di Salerno......... Di

2. Senza giuramento non si ammette verun testimone, anche se sia fregiato di onor di Curia.

3. Chierico testimone contro persona secolare sì in giudizi criminali e sì civili per il civile diritto della nostra città è senza eccezione rifiutato.

4. Straniero testimone contro a'cittadini non si ascolti punto; ma stranieri non sono da tenere coloro, che in Bari han domicilio.

« qui fu che ad evitare la confusione de' pesi e del valore delle on-
« ce, il più delle volte se ne specificava la qualità, del che infiniti
« esempj ne occorrono ne'diplomi: e senza ricorrere agli archivii,
« ne abbiamo innumerabili nel citato registro di Federico II ....
« dove molte volte si nominano *Unciae ad pondus curiae*, moltissi-
« me altre *Unciae ad pondus generale*, e spesso *Unciae auri* sem-
« plicemente, le quali erano le stesse del peso generale. Di qui fu
« parimente, che il re Carlo II d' Angiò .... per evitare la diver-
« sità de' pesi e de' valori, volle che le once d'oro non si pagassero
« più in monete di oro a peso, come si costumava, ma se ne dovesse
« pagare l' equivalente in moneta d' argento, computando sessanta
« carlini per ogni oncia .... Forse però è più probabile che il Re
« avesse proibito di più spendere ed obbligare le once d' oro a peso
« per essere avanzato in quel tempo il prezzo del metallo, sicchè
« un'oncia di moneta d'oro non corrispondeva più al valore di un'on-
« cia d'oro a peso.

« Il valor legale dell' oncia generale è più noto di quello che po-
« trebbe esser provato; sapendo ognuno che valeva trenta tarì, o
« pure sessanta carlini, o pure sei ducati di moneta odierna». Da ultimo ribadisce cotesta opinione col registro del 1277 dell' archivio della zecca, con le autorità del Du-Cange e del Muratori riportate innanzi da noi, e con la pratica de' nostri tribunali.

5. *Licet secundum leges numerus testium multifarie spargatur; nostra tamen consuetudine in omni casu duo testes sufficiunt, et duorum numero pluralis eloquutio continetur, preter instantiam, quae legitimum numerum desiderat.*

6. *Testes prius dicere debent, et postmodum iurare, nec dividitur nisi opinio eorum labem pudoris contraere presumatur.*

7. *Si in producendis testibus alia productio non fuerit reservata, tacite ei renunciasse videtur: nisi forte ubi testificata didicerit, et alterius productionis non fecerit mentionem, aditamento usus, possit testes alios redimere, et falsitatem aliquam subornare.*

8. *Post assignationem testium, cum eis actor et actoris advocatus consiliari non debet, ne eos forte videantur instruere: si contra factum fuerit, utpote suspectus penitus expellitur.*

9. *Si is, contra quem testes producendi sunt. fuerit comminatus, ut ei minanti favorem ostendant, et id probatum fuerit, cogitur eos sine aliqua prescriptione recipere.*

10. *Licet vivae vocis testimonio sit credendum; tamen interdum fides testium minus sufficienter iudicatur, utpote si dos petatur, si morgincap traditum dicatur, aut messium obbligatum, si de proprietate urbanorum prediorum, vel rusticorum in iudicio disceptatur, si de emancipatione dubitetur, si mutui quantitas unam untiam excedat, si compositio nonigentorum solidorum postuletur, si ex testamento agatur: in his casibus quilibet testis expellitur.*

5. Avvegnachè secondo le leggi varii d' assai il numero de' testimoni; per la nostra consuetudine in ogni caso due bastano, nel qual numero si comprendono anche i più: tranne nel patteggiamento [1], che ricerca il numero voluto dalla legge.

6. Prima parlar deono i testimoni, poi giurare; nè vi si frapponga indugio, se non si presume maculata la loro opinione.

7. Chi nel produrre i testimoni non abbiasi serbato il diritto di produrne altri, mostra di avervi tacitamente rinunziato; salvo se trattasi di confutare qualche falsità detta dagli addotti testimoni.

8. Dati in nota i testimoni, l' attore ed il suo avvocato non debbe consigliarsi con essi, affinchè non appaia di volerli indettare: se contravvengasi, è, come sospetto, rigettato affatto il testimone.

9. Se colui, contro il quale sieno da produrre i testimoni, avrà minacciato, perchè gli prestino favore, è ciò sarà provato, è costretto ad ammetterli senz' altra prescrizione.

10. Benchè sia da aggiustar fede al testimonio della viva voce, pure talvolta non si reputa sufficiente; come se si chiegga la dote, si asserisca donato il *morgincap*, od obbligato il *meffio*, si disputi della proprietà di predii urbani o rustici, si dubiti dell'emancipazione, se la quantità del mutuo ecceda un'oncia, se si cerchi composizione di novecento *solidi*, se trattisi di testamento: in tai casi qualvogliasi testimone si rigetta [2].

[1] *Instantia* è spiegata dal Massilla per patteggiamento, che il nostro volgo dice *stanzia;* per questa vi volevano tre testimoni.

[2] Il *morgincap* o la *quarta* era una donazione, che il marito soleva fare alla sua donna la dimane delle consumate nozze, ed in pre-

11. *Ravallenses licet Bari domicilium habeant contra cives nostros non audiuntur, nisi in instrumentis de more subscripserint: contra ipsos autem nec in scriptis, nec sine scriptis aliquis Barensis admittitur.*

12. *In maleficiis nullus testis cogitur, nisi rogatus, et ita demum in flagranti maleficio praeces rogantis non renuerit.*

senza di congiunti ed amici, quasi in premio del perduto fior verginale; e tal donazione si poteva estendere sino alla quarta parte dei beni. Du-Cange la dice voce sassone, da *morghen* mattina, e *gife* o *gifit* dono. I nobili e gli agiati soleano farla di 30, 40, e 50 once. Il *meffio* era del pari una donazione fatta in ricambio del primo bacio. Fra i popolani ascendeva ad un *augustale* (Riccardo da S. Germano, an. 1231, dice valere la quarta parte dell' oncia, chiamato *augustale* da Federico II, che coniollo. Massilla anche lo stima del valore di 15 carlini e così il Diodati, p. 53) per ciascun' oncia di dote; fra i nobili o agiati si recava sino a 30 once. Il *solido* varrebbe 12 carlini secondo il Du-Cange, che reca un tratto de'Capitolari di Carlo, an. 797, publicati dall'Holstenio; ed il solido d' oro, *aureus*, quattro de' nostri ducati. Ma il Diodati (pag. 42) lo stima di grana $13^{1}/_{5}$ e quello d'oro di grana $53^{1}/_{5}$. Egli prendendo argomento dal ch. Conte Carli, che illustrò le monete e zecche d' Italia, e dimostrò che i Longobardi, quando volevano indicare la moneta d'oro, chiamavano soldi d' oro, e quando nóminavano soldi senz' altro aggiunto intender volevano prezzo d'argento; che il soldo semplice valeva dodici denari d' argento; e che delle tre monete Longobarde, cioè soldo d'oro, soldo semplice, e denaro d' argento, la prima e l' ultima erano monete coniate e reali, ed il soldo semplice era im-

11. I Ravallesi, avvegnachè tengano domicilio in Bari, non si ascoltano contro i nostri cittadini, se secondo il costume non abbiano alle scritture sottoscritto; nè contro di essi si ammette alcun testimone barese, sottoscritto o no che abbia [1].

12. Ne'reati niuno è costretto a testimoniare, se non pregato, e non siesi nel fatto rifiutato alle preghiere.

maginaria: prosegue ad investigare alcune carte Longobarde dell'archivio della Cava. Da un istrumento dell' anno IX del principato di Sicone in Benevento raccoglie che il soldo d'oro valeva tre tremissi; e da un' altra carta, che il tremisse avea valore di sedici denari Longobardi. Da un istrumento del 1076, che il soldo d' oro Longobardo valeva quattro tarì Amalfitani; e da un inventario dell' abolito spedale di S. Attanasio del 1336, riportato dal Chiarito, che il tarì d' Amalfi rispondeva a grana tredici e denari due, o siano grana tredici e cavalli quattro di nostra moneta. Onde deduce le seguenti illazioni: « 1.° se il soldo d'oro valeva tre tremissi, ed il tremisse « sedici denari; dunque il soldo d' oro valeva in tutto quarantotto « denari: 2.° se il soldo d' oro valeva quarantotto denari, ed il soldo « semplice ne valeva dodici; dunque il primo era quadruplo del se« condo: 3.° se il soldo d' oro valeva quattro tarì Amalfitani; dun« que il soldo semplice corrispondeva ad un solo tarì di quel paese; « ed in conseguenza il soldo semplice Longobardo corrispondeva a « grana tredici e quattro calli di moneta odierna ».

Ne giudichino ora i dotti.

[1] Ai tempi del Massilla correva voce, che i Ravallesi fossero stati cacciati della città: oggi rimane una chiesa, detta S. Pietro de' Ravallesi, e volgarmente la Vallisa.

Rubrica IV.

De fide instrumentorum.

1. *Veneranda vetustas statuit, quae se totam praebuit aequitati, ut fides instrumentorum adeo firma et inviolabilis perseveret, ut in ea nullum probationis genus valeat demoliri: vivae ergo voci vox mortua, et testibus instrumenta sine exceptione aliqua praeferuntur.*

2. *Iure nostro nulla pactio contra instrumentum obiecta suscipitur nisi alio instrumento fuerit approbata: repellitur enim testium fides, ubi scriptura solemnis apparet. Sed si de aliquibus pactis in iudicio disceptetur, nullatenus ad negantis recurritur sacramentum.*

3. *Instrumenta ab extraneis confecta adversus Barenses nullius esse momenti iuris nostri dictat disciplina, nisi in matrimoniis, quorum favor exuberat. Et in his, quae matrimoniis sunt annexa, ut in dote, in meffio, et in murgicapite, quibus propter cohaerentiam matrimonii praerogativa succurritur. Sed si notarius civis est, licet testes exteri, vel e converso testes indigenae notarius exterus, huiusmodi instrumenta nec extranea nec inutilia reputantur.*

4. *Legalis civitas nostra, liberalibus exculta doctrinis, semper multos habuit literatos, qui in instrumentis subscribere didicerunt. Si quando ergo propter negligentiam notarii testes inveniantur indocti, et scribere nescientes, venerandae crucis signacula reverenda subnectentur.*

5. *Necessitas non habet legem, nec laquei subiacet regularum. Si quando ergo contigeret propter longas vel maximas peregrina-*

Rubrica IV.

Della fede degl' istrumenti.

1. La veneranda antichità, che tutta all'equità si diede, prescrisse dover essere così salda ed inviolabile la fede degl'istrumenti da non valere ad abbatterla alcuna maniera di prova: alla viva voce adunque si preferisce senza veruna eccezione la voce morta, ed ai testimoni le pubbliche scritture.

2. Per nostro diritto, un patto opposto ad un istrumento debb'essere provato con un altro istrumento; perciocchè si rigetta la fede de' testimoni, dove una scrittura solenne apparisca. Che se intorno ad alcuni patti in giudizio si disputi, giammai non si ricorre al giuramento di colui, che nega.

3. Istrumenti fatti da stranieri contro Baresi, a tenore del nostro diritto, non han forza veruna, salvo ne' matrimonii, per cui vince il favore: e per coerenza vale la prerogativa stessa nelle cose al matrimonio annesse, come nella dote, nel *meffio*, nel *morgincap*. Ma nè stranieri nè inutili sono da reputare gli strumenti, se cittadino sia il notaio, e stranieri i testimoni, ovvero il contrario.

4. La legale cittadinanza nostra, ornata di liberali dottrine, ebbe sempre molti uomini di lettere da sottoscriversi agl'istrumenti. Se mai adunque per negligenza del notaio si trovino degl' indotti e non scriventi testimoni, si vuole apporre il venerando segno della croce.

5. La necessità non ha legge, nè agli obblighi delle regole soggiace. Se mai dunque nelle grandi e lunghe peregrinazioni,

tiones, quas cives nostri facere consueverunt, quod velit aliquis vel contractum aliquem in absentia celebrare, et copiam tabellionis non habuerit, poterit aliquis privatus idoneus tantum, quod vidit, inscribere, et erit ibi pro necessitate notarius duobus aliis se subscribentibus: haec si intervenerint, scriptura illa, licet privata, cum effectu valebit, nisi contraria fuerit publico instrumento.

6. *Contingit aliquando frequentius notarium mori, et plures contractus reperiuntur in sceda, quos scribere notarius non potuit vel neglexerit, de nostra barensi consuetudine supplicantibus his, quorum interest, iudex iubere poterit per alium notarium scriptum reconciliationis inscribi, quod ita erit validum, tamquam si esset a primo Tabellione confectum: idem est si notarius vivat, testes autem mortui sint; vel omnes mortui notarius similiter et testes, his enim pereuntibus, publica fides non perit.*

7. *Omnis debiti cautio solet et debet infra vicennium renovari; sed si renovata non fuerit, viribus et auctoritate carebit, semel enim renovata ab aliquo viginti annorum vires assumit. Fit autem renovatio per iudicem in iudicio residentem, ad preces creditoris, debitore per mandatorem requisito, et non invento.*

8. *Si modica summa sit, admictitur instrumentum publicum uno teste subscriptum, et cum eo notarius in vicem testis assumitur: modicam autem summam usque ad duas untias optima interpres consuetudo decrevit.*

9. *Brevia crediti a tabellione facta, et in scaeda signata si dicantur deperdita, non solet de consuetudine renovari, nisi forte ante tempus solutionis ea creditor perdiderit, et statim clamaverit, et inveniatur in possessione pignorum. Hanc autem consuetudinem ipsa ratio equitatis admisit: aliorum autem contractuum*

che soglion fare i nostri concittadini, avvenga che alcuno voglia nella sua assenza celebrar qualche contratto, e non trovi notaio; potrà un' idonea persona privata scrivere tutto ciò, ch' ei vede, e sarà quivi notaio per necessità sottoscrivendosi con altri due. Cotesta scrittura, avvegnachè privata, avrà suo effetto, purchè a publico istrumento non sia contraria.

6. Avviene alquanto frequentemente, che muoia un notaio, e lasci in ischeda più contratti non recati in scrittura per impedimento o negligenza; allora può il giudice per la barese consuetudine a dimanda delle parti interessate ordinare, che un altro notaio distenda una scritta di riconciliazione, la quale sarà così valida, come se fosse stata dal primo notaio distesa. Lo stesso è, se il notaio viva, e sieno morti i testimoni, o morti del pari l' uno e gli altri; perciocchè col morir loro, la publica fede non muore.

7. Ogni cautela di debito si suole e debbe infra un vicennio rinnovare; non rinnovata, perde forza ed autorità; rinnovata che da alcuno sia, racquista vigore per vent' anni. La rinnovazione poi si fa per il giudice residente in giudizio, ad istanza del creditore, e citato il debitore, tuttochè non si trovi.

8. Per modica somma si ammette publica scrittura sottoscritta da un solo testimone, e dal notaio, che di altro testimone assume le veci: modica somma poi ottima interprete la consuetudine decretò essere sino a due once.

9. Le scritte (brevetti) di credito fatte da notaio, e segnate in ischeda, se dicansi perdute, non sogliono rinnovarsi, salvo se, perdutele il creditore innanzi al tempo del pagamento, se ne sia incontanente querelato, e trovisi in possesso de' pegni. La stessa ragione d'equità ammette cotesta consuetudine. Gl'i-

instrumenta, si qui ea perdiderit, sit in possessione rerum, et iuraverit se perdidisse instrumentum, consuevimus per iudicem renovare, presente adversa parte, et, pro ut poterit, renitente.

10. *Cum, durante figura iudicii, in medium fuerint instrumenta producta, consuetudo nostra est, ut adversae parti ex eis copia fiat, nec diei, aut Consulis aliqua fiat celatio; experta enim fides nostra omnem suspitionem exuperat.*

Rubrica V.

De iureiurando calumniae.

1. *Licet secundum leges iusiurandum calumniae omnibus imponatur; tamen in contrarium omnibus et in omnibus casibus in nostra civitate remittitur, praeterquam in falso, ubi in falsi crimine de calumnia quis iurat, certius iurat. Potest autem quodlibet instrumentum de falso redargui, nisi fuerit iudicis subscriptione vallatum.*

Rubrica VI.

De dilationibus.

1. *Indutias post editam actionem octo dierum nostra Curia consuevit, si quartam partem unius untiae, aut amplius quantitas continet actionis.*

strumenti poi degli altri contratti, se colui, che abbiali perduti, sia in possesso delle cose, e giuri della perdita, sogliamo rinnovarli per mezzo del giudice, presente la parte avversa, e, quanto voglia, restia.

10. Quando, durante il giudizio, degl' istrumenti sieno recati in mezzo, vuol la consuetudine nostra, che se ne rilasci un esemplare alla parte avversa, senza celare il giorno e l'anno; chè la provata nostra fede vince ogni sospetto.

Rubrica V.

Del giuramento di calunnia.

1. Sebbene secondo le leggi il giuramento di calunnia impongasi a tutti, pure nella città nostra a tutti ed in tutti i casi si rilascia, tranne in delitto di falso, dove chi giura, più certo giura. Ogn' istrumento poi, non autenticato da soscrizione di giudice, può darsi di falso.

Rubrica VI.

Delle dilazioni.

1. La nostra Curia usa concedere dilazione di otto giorni dopo introdotta l' azione, se la quantità dell' azione contenga la quarta parte di un' oncia, e non più [1].

[1] Crediamo, che invece di *aut* debba dire *aud* nel testo.

2. *Reus conventus in iudicio nulla fideiussione gravatur, sed fidei suae committitur, nisi aliqua persona sit contumax et effrenis, et hoc ad officium pertinet iudicantis.*

3. *Induciae preparatoriae, quae cum instrumentorum, vel testium, vel alicuius probationis (così) partibus indulgentur, trium dierum spatium non excedunt, nisi urgentissima causa flagitaverit, ut is terminus producatur, veluti si instrumenta vel testes in aliis locis esse dicantur; tunc enim iurato primum quod frustratorium effugium non praetendat, arbitrio iudicis dilatio competens indulgetur, et hoc si tempore guadiae fuerit protestatum; et si in die tertio vel aliquo alio, qui probationi fuerit destinatus, probatum non fuerit quod infertur, causa amittitur, si per guadiam fuerit inguadiatum; sine guadia autem probatio promissa, et diem praeterit constitutum, etiam impune differtur: ut autem probatio inguadiata triduo non perimatur, de tempore guadiae protestari oportet, ut ei liceat testes et notarium convenire, si per se fidem perhibere noluerint veritati, nisi memoria iudicis requiratur; tunc enim, quia iudicem nec veritatem suspicamur nec credimus celaturum, nullatenus ei super iudicem querela requiratur, nec per id spatium productionis indulgetur.*

4. *Autore laudato trium dierum dimensitas ad eum producendum adhibetur, quo transacto, causa amittitur, et (*forse *nisi) tempore guadiae, ut guarentem possit convenire, fuerit protestatus.*

2. Il reo convenuto in giudizio non si vuol gravare di malleveria, ma si confida nella sua lealtà, tranne se contumace e sbrigliata persona sia; e ciò a prudenza del giudicante.

3. Le dilazioni preparatorie, che si concedono alle parti per produrre istrumenti, o testimoni, o altra prova, non eccedono tre giorni, salvo se urgentissima cagione non richiegga di protrarsi il termine, come se dicasi di essere altrove gl'istrumenti o i testimoni; perciocchè allora a colui, che avrà pria giurato di non cercar vano sutterfugio, si concederà a talento del giudice una dilazione conveniente, e ciò se nel tempo della contratta obbligazione siesi protestato. Che se nel giorno posto alla prova non sarà provato ciocchè si asserisce, perdesi la lite, quando per obbligo siesi ligato: senza questo la promessa prova e può trapassare il dì stabilito, ed eziandio impunemente protrarsi. Ma affinchè la prova, obbligata fra tre giorni, non si estingua, è mestieri di protesta nel tempo dell'obbligarsi, perchè gli sia permesso trarre in giudizio testimoni e notaio, se mai non vogliano far fede della verità, tranne quando alla memoria del giudice si ricorra. Perciocchè allora, non sospettando noi nè credendo che il giudice possa celare la verità, si cercherà indarno di quarelarsene, nè da esso lui veruno spazio di tempo si concederà a produrre altre prove [1].

4. Indicata la persona del mallevadore, si concede spazio di tre dì a presentarlo in giudizio; passato il qual termine, si perde il diritto, se non siasi fatta precedente protesta di potervelo costringere.

[1] La voce longobarda *guadia* si spiega dal Massilla per l'obbligarsi con stipulazione o fede, e promettere di fare o dare alcuna cosa. Alquanto ingarbugliato n'è paruto il senso di questo articolo: vegga il lettore, se abbiamo colto nel segno.

5. *Post sententiam octo dierum spatium condennatus habebit, intra quod iudicatum solvere compellitur.*

Rubrica VII.

De iudiciis.

1. *Iudicio coepto, in utramque partem iudex medius debet habere ante oculos veritatem, et serena fronte partes inspicere, allegata studiosius audire, et postmodum cum sapientibus consilio habito, consideratam ferre sententiam; per partes et capitula iudicare non debet.*

2. *In scriptis sententiam recitare non est nostri moris, nisi a sententia fuerit appellatum; tunc enim scribere cogitur infra quintum decimum diem: secundum assisiam iudex cogitur omnia cognitionaliter diffinire.*

3. *De his, quae in iudiciis dicta sunt seu attestata dicuntur, actorum publica fides aut iudicis tenax memoria secundum quod leges praecipiunt expectatur, et si ista defecerint, de more nec aliquis testis admittitur, nec a negatione iuratur.*

4. *Si persona principalis vel advocatus aliquam allegationem in iudicio fuerit protestatus, causam prosequi de consuetudine cohercetur, ut sententia non per partes, sed simul et plenius instructa feratur.*

5. *Si de procuratore vel mundualdo agente de mandato domini vel dominae dubitetur, solus apparitor, quem nos manda-*

5. Dopo la sentenza, il condannato avrà otto giorni di tempo per adempiere al giudicato.

Rubrica VII.

De' giudizi.

1. Cominciato il giudizio, abbia il giudice innanzi agli occhi la verità, guardi con fronte serena le due parti contendenti, ne ascolti il più attentamente le ragioni, ed in fine consigliatosi con sapienti uomini, pronunzi meditata sentenza; nè giudichi in alcuni capi soltanto.

2. Non è nostro costume publicare in iscritto la sentenza, salvo se voglia appellarsene: perciocchè allora è costretto il giudice a distenderla fra quindici giorni, ed ogni cosa ragionatamente secondo la tabella diffinire [1].

3. Delle cose dette ed attestate in giudizio si stia alla publica fede degli atti o alla tenace memoria del giudice, come vogliono le leggi; mancate queste, non si ammettono nè testimoni nè giuramento di parte negante.

4. Se la persona principale, o il suo avvocato si protesti in giudizio di allegar qualche eccezione, è forza per consuetudine proseguir la causa, affinchè non si scinda in parti la sentenza, ma tutta e pienamente compiuta si profferi.

5. Se del mandato, per cui apparisca in giudizio o procuratore o mundualdo, si dubiti; solo l'usciere che noi *mandatore* ap-

[1] Crediamo tradurre *tabella* la voce *assisia*, che forse viene da *assis*.

torem appellamus, ad eum vel eam dirigatur, et ei fidem adhibere consuevimus.

Rubrica VIII.

De pignoribus.

1. *Debitor, qui pignoribus profitetur se creditoribus cedere, de nostra consuetudine liberatur, hoc nisi scriptura conditione aliqua astringat; tunc enim conditio debiti superest, et post pignoris cessionem, propter speciale pactum et verba obligationis instrumenti serie comprehensa.*

2. *Pignorare sine instrumento non licere clamat consuetudinis interdictum: qui contra fecerit, octogilt in condemnatione damnando, exceptis invectis et illatis pro pensionibus, dum tamen conductor inhabitet. Pro terratico autem etiam sine instrumento iure licito pignoratur, dummodo in area sit frumentum, licet aliena vel in alieno sit area. Pro furnatico tantum in furno pignorare permittitur, quia huiusmodi clibanarii credere non consueverunt. Molendinarii etiam in molendino et extra et ubicumque pignorant confidenter, quia frequentius et confidentius credunt.*

3. *Proposito avorum nostrorum veneranda decrevit auctoritas, quae tota viscera debent equitati, ut cuiuscumque generis pignus in bonis debitoris manens nullo tempore transsectetur; in-*

pelliamo, si mandi dai lor principali, ed alle costui parole sogliamo aggiustar fede.

Rubrica VIII.

De' pegni.

1. Per nostra consuetudine è liberato il debitore, che promette cedere i pegni a' suoi creditori: ciò, se veruna scrittura con qualche condizione non lo astringa; perchè allora la condizion del debito rimane anche dopo la cessione de' pegni, per patto peculiare consegnato nell' istrumento d' obbligazione.

2. Il divieto della consuetudine non permette di torsi pegno senza istrumento: il contravventore è punito di multa otto volte il valore, tranne delle masserizie introdotte in casa per pigione, purchè vi sia il pigionale. Per *terratico* si ha diritto a farsi pegno, se il frumento stia sull' aia, avvegnachè di altri sia questa o posta in podere altrui. Per *fornatico* si permette di far pegno solamente nel forno, perchè cotesti fornai non sogliono far credenza. I mugnai fare il possono eziandio nel mulino e fuori e dovunque, perchè più frequente e confidentemente accreditano [1].

3. L' equità, che fu in cima ai pensieri de' nostri avi, vuole che qualunque sorta di pegno trovisi ne' beni del debitore, non si possa in verun tempo cedere; essendo cosa inumana, che

[1] *Octogilt* voce longobarda, otto volte il valor di una cosa; perchè chi di sua autorità s' abbia fatto il pegno, secondo il Massilla, *debbet reddere nonum, et tenetur furti.*

humanum est pauperes homines, quorum pignora detinentur, in brevi spacio res suas perdere et dispendio rei familiaris affligi.

4. *Moribus receptum est, ab eo, qui pignora possidet, de quantitate sortis tantummodo fidem iudicis faciendam: de usuris autem, quia eas decreti pagina detestatur, et actio et actionis probatio ex longevis temporibus expiravit: de caeteris autem, idest de usu pignoris, et tempore luitionis, et pactis vendendi, et aliis quae pignoribus cedunt, non creditur creditori, sed legitimae probationi relinquitur.*

5. *Creditor, qui pignora furto amisit, ab eorum restitutione et pignoratitiae actionis laqueis liberatur, licet ei debitum auferatur; parte autem pignorum amissa, pro parte debitum retinetur: constare autem debet de furto, quod tantum sufficit, si clamaverit* [1], *ut cum hac praesumptione subeat iusiurandum, e converso autem amisso pignore debitum retinetur.*

Rubrica IX.

De distractione pignorum.

1. *Si quando de pignoribus fuerit dubitatum, et qui debitor dicitur rem suam neget obnoxiam, si alius asseverat obnoxiam,*

[1] *Purchè persona onesta* aggiunge il Massilla.

uomini poveri, di cui ritengansi i pegni, perdano in breve la roba loro e patiscano dispendio [1].

4. E ricevuto ne' nostri costumi, che al possessore de' pegni si aggiusta fede dal giudice intorno alla sola quantità della sorte principale; delle detestate usure da gran tempo è spenta azione e prova. Circa poi l' uso de' pegni, il tempo del pagamento o riscatto, le condizioni della vendita, ed altre cose ai pegni attenenti, non si sta all'asserzione del creditore, ma lasciasi alla prova legittima.

5. Il creditore, a cui per furto sieno tolti i pegni, è libero dagli obblighi della restituzione, sebbene ei perda il suo credito; perdutane parte, per la rimanente parte vi è tenuto. Ma dee costare del furto, e basta l'essersene querelato, per subire con tal presunzione il giuramento: in contrario, perduto il pegno, non è sciolto dall' azion pegnoratizia.

Rubrica IX.

Della distrazione de' pegni.

1. Se si contenda de' pegni, e quegli che si dice debitore, neghi di esservi onnossia la cosa sua, e l' altro affermi; è da

[1] A noi sembrava, che qui si parlasse de' pegni altrui, i quali si trovino in mano del debitore. Ma l'egregio cav. Luigi Volpicella crede piuttosto, che la consuetudine, modificando il diritto longobardo, abbia tolto al creditore il diritto di addivenire dopo un dato tempo proprietario del pegno senza cessare di esser creditore. Il pegno si vende, ma non si attribuisce a costui; con esso pagasi tutto o parte del debito, ma il debitore non perde la cosa sua in pena di non essere stato puntuale alla soddisfazione del debito.

in hac parte latius succedit officium, ut si persona eius, qui dicitur creditor, suspecta sit, ut non videatur eum verisimile credidisse fide sua non sufficiente, quam suspicionis macula decolorat, legitimis probationibus oneratur.

2. *Pignora conventionalia nunquam vendi consueverunt, sicut boni et aequi disciplina describit: pacto autem interveniente, iudicis authoritate venditio facienda est, sive scriptis sive sine scriptis fuerit obligatum. In caeteris autem pignoribus, quae permissu debitoris fiunt, vel alias creditoris authoritate iure licito, tamen post triginta dies venditio consueta permittitur, et ut generalius loquamur, ubicumque et quomodocumque secundum leges pignora transactantur, vendi poterunt creditoris authoritate et nostrae consuetudinis aequitate.*

Rubrica X.

De poenis in contractibus appositis.

1. *Quia proniores sumus ad absolvendum, quam ad condemnandum, benigna provisione decrevit antiquorum veneranda canicies, ut obligationes poenales nullas pariant actiones, sed tamquam inanes et supervacuae iudicentur, nisi forte quis per statutam convenientiam consuetudinis nostrae beneficium vel benevolentiam abdicavit: frustra enim beneficium iuris civilis postulat, quo se fecit indignum, et nisi in meffio ut pro iusto trina contestatio praecessit ex more, quo casu favore matrimonii pene odium*

considerar bene, se la persona che dicesi creditrice sia tale, da sembrare di non poterle aggiustar piena fede, la cui macchia di sospetto si lava con le legittime prove.

2. I pegni convenzionali non si usa di vendere giammai, come l'onestà prescrive e l'equità: ma, fermatosene il patto, sia con scrittura o no, la vendita si vuol fare con l'autorità del giudice. Degli altri pegni poi fatti col consentimento del debitore, ovvero per diritto del creditore, si permette la consueta vendita dopo trenta giorni; ed a parlar più generalmente, dovunque e comunque secondo le leggi si distraggano i pegni, potranno vendersi per autorità del creditore, e per equità della consuetudine nostra [1].

Rubrica X.

Delle pene apposte ne' contratti.

1. Perchè più inchinati siamo ad assolvere che a condannare, benignamente provvide il canuto senno de'nostri maggiori, che le obbligazioni penali, come vane ed inutili, non producano azion veruna; salvo se con precisa convenzione non si rinunzi al beneficio ed alla benignità della nostra consuetudine; perchè indarno implora il benefizio del civile diritto chi se n'è renduto indegno. Solo il favore al matrimonio quasi ne cancella l'odio, se trattasi del *meffio* e dopo la terza contestazione

[1] Cotesta consuetudine ammorbidì la durezza della *transazione* longobarda, per cui il creditore dopo dodici giorni usava della cosa pegnorata, e dopo trenta divenivane padrone.

tolleratur, et nisi in sententia arbitri, ubi propter litis odium poenalis obligatio tamquam minus odiosa suscipitur.

Rubrica XI.

De iure prothomiseos.

1. *Dudum proximis consortibus de bono publico, licet non de aequo, consuetudo inolevit, quae quodam honestatis colore velatur, et quam legimus a graecorum prudentia derivata: non enim potest quisque, licet rei suae dominus sit, res suas passim et sine distinctione distrahere propter ius prothomiseos, quod in praediis in vicem servitutis inheret, ne forte inducantur inimici inter domesticos parietes et in viscera vicinorum: ius prothomiseos in praediis rusticis obtinet et urbanis, nec ad mobilia trahitur, nisi ad naves, quae quasi domorum vice funguntur.*

2. *Post venditionem factam ius vicinitatis inter praesentes et scientes quadrimestri tempore limitatur; inter ignorantes autem vel absentes usque ad annale tempus producitur, et ab hac praescriptione non absentia, non dignitas, non rusticitas, nec aetas pupillaris excipitur: ius soli, idest prothomisis, quia odiosum est, et contra naturalem aequitatem litis contestatione non perpetuatur, nisi ad aliud spatium quadrimestre, unde antequam litis interruptio fiat, oportet ad iudicem ire, pecuniam offerre, oblatam*

di uso, ovvero in sentenza di arbitri; dove per l'odio alle liti si riceve come men odiosa l'obbligazione penale.

Rubrica XI.

Del diritto prothomiseo, *ossia del ritraimento o congruo.*

1. Per ben publico non per equità s'è introdotta fra i vicini padroni una consuetudine, la quale si vela di un certo colore di onestà, e leggiamo derivata dalla prudenza de' Greci. Perciocchè sebbene ciascun sia padrone della cosa sua, pure per il diritto *prothomiseo*, che ne' predii tien luogo di servitù, non può egli distrarla a talento e senza distinzione veruna; affinchè nelle altrui domestiche pareti, e quasi nelle viscere de'vicini non s'introducano per avventura i nemici. Cotal diritto vale ne'predii rustici ed urbani, non nelle cose mobili; ma si estende alle navi, le quali tengono quasi la vece di case [1].

2. Fatta la vendita, il diritto di vicinanza fra i presenti e gli scienti si limita a quattro mesi, fra gl'inscienti o assenti si protrae ad un anno; nè da tal prescrizione l'assenza, o la dignità, o l'ignoranza, e l'età pupillare n'è eccettuata. Il diritto del suolo, cioè il *prothomiseo*, perchè odioso, non si vuol per contestazione di lite perpetuare, e si estende non più che ad un altro quadrimestre: onde pria di avvenire l'interruzion della lite, debbesi andar dal giudice, offerire il danaro, con-

[1] Questo diritto di acquistare a preferenza nelle vendite i predii rustici ed urbani s'apparteneva, secondo il Massilla, ai consanguinei, ai socii, ai vicini, ed ai coabitatori.

consignare et deponere, nec in usus suos convertere et emptori per esequutorem a iudice nuntiare.

3. *Colonus, creditor fructuarius, emphiteuta, seu donatarius non habet ius vicinitatis, quia proprietati dominium inhaeret. Item nec ecclesia, nec fiscus, licet aliis multis privilegiis releventur.*

4. *Ius prothomiseos fines territorii non excedit, nec ad agros alicuius civitatis extenditur, licet sint limites in civitate coniuncti.*

5. *Si a confinibus utentibus iure suo fuerit revocata venditio, et emptor qui ad emptionem incautus accessit in decimam partem litis sportularum nomine condemnatur; et si cautum fuerit ei a prothomissariis se defensum iri, non nisi ad solam decimam partem natura cautionis extenditur, nisi expresse ad totam litis extimationem et interesse solidum securitatis intercesserit.*

6. *Venditor simul atque de praecio convenerit, arrhis tantum acceptis, confinales suos poterit iudiciario ordine convenire, ut a contractu emptionis vel cedant, si maluerint, vel accedant: illi autem vocati ad iudicem incontinenti debent ius, quod habent, de more remittere, hac conditione suspensi, ut infra octo dies, quaesita pecunia, ius suum possint, si maluerint, exercere, et extraneis emptoribus anteferri.*

7. *Qui a tribus partibus venditum praedium in vicinitate coniungit, ex modica saltim particula superat alium vel alios adiacentes, licet praedium venalitium ex maiore videatur tangere quantitate.*

8. *Qui limites habent, eos qui parietibus iunguntur, excludunt; proximior enim est limitata vicinitas, quam mediantis parietis disticta partitio.*

9. *Qui castrum habet in domibus, cum qui pariete mediante*

segnarlo, e deporlo senza volgerlo a proprio uso; ed il giudice per un servente farne avvertito il compratore.

3. Il colono, il creditore fruttuario, l'enfiteuta, il donatario non gode diritto di vicinanza, perchè questo è inerente al dominio di proprietà. Del pari nè la Chiesa, nè il Fisco, avvegnachè d'altri molti privilegi sieno fregiati.

4. Il diritto *prothomiseo* non eccede i confini del territorio, nè si estende ai poderi di altra città, quand'anche in essa si congiungano i limiti.

5. Annullata per l'uso del lor diritto dai confinanti la vendita, il compratore, che abbia comprato senza cauzione, è condannato sotto nome di premio nella decima parte del valore; che se abbiasi fatta fare sicurtà di dover essere difeso dai *prothomissarii*, per sua natura la cauzione non si estende che alla decima parte, salvo quando siesi espressamente patteggiato di tutto il valore e gl'interessi.

6. Il venditore, fermato ch'abbia il prezzo, e ricevuta sola la caparra, può chiamare in giudizio i confinanti; affinchè o cedano al contratto di vendita, se vorranno, o vi si acconcino eglino stessi. Costoro poi chiamati innanzi al giudice deono incontanente rinunziare al diritto, che hanno, o chiedere sospension d'otto giorni, affinchè, procacciatosi il danaro, possano volendo esercitarlo, ed essere preferiti ad estranei compratori.

7. Chi da tre lati tocchi il vicino predio da vendere, supera almeno per poca parte gli altri addiacenti, avvegnachè sembri questi toccarlo nel resto per una maggiore estensione.

8. Coloro, che sono divisi da soli limiti, escludono gli altri divisi per pareti; perchè è più prossima la vicinanza limitata, che quella da pareti partita.

9. Quegli, la cui casa è per assìto divisa dall'altrui, vien

secernitur, antecedit; quia una domus videtur et vicinitas indiscreta.

10. *Ius prothomiseos in donationibus, quae ex mera animi liberalitate procedunt, exulavit, cum talia merita non praecesserint vicinorum.*

11. *In permutationibus prothomisis tanquam inefficax reputatur, cum altera vicinitas rebus captata vicariis confinalium iura resolvit.*

12. *In pignoribus et hypothecis, locum sibi vicinitas vindicavit, ex consequenti etiam vicinitatis effectus; qui, sicut in venditionibus diximus, tempore non tardantur, sed usque ad tricennium cum aliis praescriptionibus protulantur.*

13. *Si duo inter se de vicinitate contendant, et praedium pariter ambiant, emptionem pariter partientur. Si a duobus partibus alter, alter a tertia confinis appareat, per regionem cuiusque agri ad praedium venale succedunt. Nec cogitur alteruter aut totum emere, aut totum respuere, cum uterque in eo ius suum proximitatis exerceat. Sed si a tribus partibus pares sint, quantitate dispares, et in his partibus observatur. Ubi autem emptor extraneus intercedit, tunc vicinus aut totum emere cogitur, aut totum abdicare. Idem et de duobus praediis venditis, quorum alterum tantum tangit ius soli et conditio vicinalis; tunc enim aut utrumque respuere, aut utrumque cogitur comparare, ne forte impediatur vendentis aut ementis utilitas, cum non esset ille forsan, nisi utrumque venderetur, empturus nunquam, nisi, emptoris voluntate, cum vicinis fieri poterit et particularis et discreta partitio.*

preferito a chi n'è diviso per muro; perchè pare una ed indivisa essere stata la casa.

10. Dalle donazioni fatte per mera liberalità esulò il diritto *prothomiseo*, non preferendosi esse al merito de' vicini.

11. Nelle permutazioni tal diritto si reputa inefficace, perchè procacciato con l'entrare in vece de'confinanti vien risoluto dalla vicinanza altrui.

12. Ne' pegni e nelle ipoteche s' arrogò luogo la vicinanza, e perciò anche gli effetti di essa; i quali, come dicemmo nelle vendite, non limitansi a tempo, ma si protraggono ai trent' anni con l' altre prescrizioni.

13. Due vicini, che contendano dell' acquisto d' un predio, e lo tocchino ugualmente, si divideranno ugualmente la compra. Se l' uno il tocca da due lati, l' altro dal terzo; ciascuno vi avrà diritto in ragione dell' estension del suo predio. Nè si forza l' un de'due o a comperarlo tutto, o a tutto rinunziarvi, potendo e l'uno e l'altro esercitare il suo diritto di prossimità. Ma se da tre parti i vicini abbiano ugual diritto, disuguali nella estensione, in ragion di questa sarà esso osservato. Intervenendovi poi un estraneo compratore, allora è mestieri che il vicino o tutto lo comperi, o a tutto rinunzi. Tale è di due predii venduti, de'quali uno soltanto soggiaccia al diritto del suolo ed alla condizion vicinale, per non mettere ostacolo all'utilità del venditore o compratore, il quale forse, se entrambi non si vendessero, non comprerebbe; tranne s' ei non consenta di farsene particolare e separata partizione coi vicini.

Rubrica XII.

De donationibus inter virum et uxorem, et de sponsalibus.

1. *Si mariti morte matrimonium fuerit dissolutum, secundum leges Quartam et Meffium mulier petere poterit et habere. Mulieris autem morte soluto coniugio, atrocitas legis benigna interpretatione nostrae consuetudinis emendata est, ut in alterius captando pars mulieris habeat optionem. Hoc si extranei agant. Filii autem si sponsalitiam donationem matris exquirunt, cuiuscumque sint matrimonii, contra patrem vel vitricum veniunt ad utrumque, cum personam matris et locum tenere filii videantur.*

Rubrica XII.

Delle donazioni fra i coniugi, e degli sponsali.

1. Sciolto il matrimonio [1] per la morte del marito, la donna può secondo le leggi chiedere ed ottenere la *quarta* ed il *meffio*. Scioltosi per la morte della moglie, i costei successori per benigna interpretazione della nostra consuetudine, che modera l'austerità della legge, possono chieder l'una o l'altro a lor talento. Ciò, se innanzi facciansi gli estranei. Ma i figliuoli, di qualunque letto nati, ricercando la sposalizia donazione, sono ammessi all'una ed all'altro contro il padre o padrigno, perchè sembra rappresentar eglino la persona della madre, e tenerne la vece.

[1] Secondo il costume longobardo, il matrimonio celebravasi in questa forma. Il notaio scritta la stipulazione, e prestato il giuramento innanzi al giudice, ai testimoni, ed al popolo, prendeva in mano più stipiti di cinnamomo, e cavandone uno, volgevasi allo sposo, dicendo: Signore, tu dài questo primo *guadio* alla tua consorte, e prometti con esso di donare a lei la dimane la quarta parte de'tuoi beni? Ed egli rispondeva del sì. A tale risposta il notaio dava lo stipite ad uno de'maschi degli astanti, il più degno o più vecchio, e questi in segno di gioia partivalo fra tutti gli altri maschi presenti. Quindi esso notaio, cavando un altro stipite di cinnamomo, e facendo la stessa dimanda allo sposo, lo dava alla più degna o attempata delle donne, che partivanselo fra loro. Quest'era propriamente la stipulazione della promessa del *morgincap*. Condotta poi la sposa a casa dello sposo, riceveva la sacerdotal benedizione. Alla dimane interrogata ella delle consumate nozze, ed avutane affermativa risposta, lo sposo faceva la donazione del *morgincap*, e s'usava di fare anche quella del *meffio*. Massilla.

2. *Prima consuetudo nobilium. Si matrimonium solveretur morte viri, superstite uxore, tam cum filiis, quam sine filiis ex ipso matrimonio, habeat uxor XXX untias pro Quarta et Meffio, ad extalium in et super bonis viri.*

3. *Secunda. Si matrimonium solvi contigerit morte mulieris, superstite viro, nullis liberis ex ipso matrimonio relictis, vir et sui haeredes ad dandum, tradendum, et assignandum praedictas untias triginta pro dicta Quarta et Meffio nullatenus teneatur, nec bonorum successores mulieris illas petant, vel exigant.*

4. *Tertia. In omnibus aliis casibus uxor et filii eiusdem matrimonii petant, et habeat uncias triginta pro Quarta et Meffio supradictis in et super bonis viri.*

5. *Quarta tradita mulieri per suum morgincap ab omnibus debitis est immunis, cum ad tres partes hoc redundet, nisi traditiones morgincapitis praecesserit hypotheca: tunc enim tota res tenetur obnoxia, cum sit totaliter obligata. Meffium, cum debitorum mole deprimitur, creditoribus pro rata debiti res communicat maritales.*

6. *In matrimoniis, quae destructionem patriae praecesserunt, et Quarta creditur tradita, et Meffium obligatum: nec instrumentorum in hac parte suffragiis indigemus, quae fortuitis casibus, et generali excidio perdidisse credimus: sed tantum de Quarta.*

2. Prima consuetudine de'nobili [1]. Sciolto il matrimonio per morte del marito, la moglie superstite, abbiane o no figliuoli, prenda sui beni di lui trent' once per transazione della *quarta*, e del *meffio*.

3. Seconda. Sciolto per morte della moglie, e non rimasi figliuoli, nè il superstite marito, nè i suoi eredi sieno punto tenuti a dare, consegnare, assegnar per la *quarta* ed il *meffio* le predette trent' once; nè i succedenti ne' beni della moglie chieggانle o riscuotano.

4. Terza. In tutti gli altri casi la moglie ed i figliuoli dello stesso matrimonio chieggano ed abbiano le trent'once sui beni del marito per la *quarta* ed il *meffio* sopradetti.

5. La *quarta* donata alla donna per suo *morgincap* è franca d' ogni obbligazion di debito, che graverà sull' altre tre parti, purchè alla donazione non sia preceduta ipoteca; perciocchè allora si tien gravato tutto l'avere, quando tutto sia stato obbligato. Il *meffio*, se dalla mole de'debiti è depresso, va di paro con le ragioni de' creditori sulle cose maritali.

6. Ne' matrimonii precedenti alla distruzion della patria [2], si presume e donata la *quarta* ed obbligato il *meffio*: nè in ciò ricerchiamo il documento delle scritture, che per fortuiti casi e nel generale eccidio crediamo perdute. Ma si giuri solamente

[1] Quest' articolo e i due seguenti furono aggiunti per consuetudine posteriore: mostralo anche lo stile. Ed avvegnachè si dicesse de'nobili, pure, per autorità del Massilla e dell'Angiola, poteano seguirla ancora i popolani ricchi o nobilmente viventi; senonchè costoro avevano a manifestarlo esplicitamente.

[2] Si allude qui alla distruzione della città operata per re Guglielmo I.

traditione iuretur; de Meffio autem, si de eius quantitate quaeratur, iudicis taxatione, et mulieris vel haeredum iuramento, prout convenire videbitur, statuitur. Si vero post patriae infortunium matrimonia contracta dicantur, sine instrumentis nec Quarta nec Meffium poterit postulari: excipitur si de mora lis fuerit contestata, et obligatione, quae in Meffio facta, et Morgincapitis quaesita; tunc enim inter moras iudicii matrimonio dissoluto, Quarta peti peterit, ac si tradita cum iuris sollemnitate fuisset: ubi autem nullum instrumentum apparet, et nulla contestatio litis occurrit, ad solum negantis recurritur iuramentum.

7. *In omnibus rebus immobilibus, in quibus matrimonii tempore maritus habuerit usumfructum, licet dominus non sit, si tamen dominus esse credatur, et partem mulieris non certioraverit, mulier et haeres eius Quartam poterit vindicare.*

8. *Pro Meffio sola persona principalis exquiritur, nec ad fideiussores actio inspecta benignitatis ratione transfertur.*

9. *Extincta muliere, viro superstite, et actio sponsalitiae donationis extincta est, nisi filiis existentibus, qui matris videntur sustinere personam, et nisi pignoratio aut litis praecesserit contestatio. Sed si maritus praemoriatur mulieri, actio quaeritur cum effectu, et semel acquisita, quandocumque mulier praemoriatur, ad haeredes illaesa transmittitur, licet nulla litis contestatio, nullaque pignoratio sit sequuta.*

10. *Marito ad inopiam vergente, ab eo mulier Quartam suam ad suas et suorum alimonias poterit vindicare: contra emptores autem vel alios a marito causam habentes, nulla facultas dabitur actionis, pro qua expectandus est obitus maritalis.*

per la donazione della *quarta*; ed il *meffio*, dubitandosi della quantità, a prudenza del giudice, e per giuramento della donna o degli eredi, come meglio parrà convenire, si fermi. Pe' matrimonii poi, che dicansi contratti dopo quella sciagura, senza istrumenti nè l'una nè l'altro si potrà chiedere: eccetto se siesi contestata lite della mora e dell' obbligazione, nel *meffio* fatta, e nel *morgincap* chiesta; perciocchè allora, sciolto il matrimonio fra gl' indugi del giudizio, si potrà chieder la *quarta*, come se fosse stata con giuridica solennità donata: senza istrumento o contestazione, si ricorre al solo giuramento di chi nega.

7. In tutte le cose immobili, di cui il marito nel tempo del matrimonio abbia goduto il frutto, e non essendo padrone, sia paruto tale, se non ne avrà avvertita la parte della moglie, potrà ella ed il suo erede rivendicar la *quarta*.

8. Del *meffio* sola la persona principale si ricerca, nè contro a' fideiussori per ragion di benignità si trasferisce l' azione.

9. Spenta la donna, superstite il marito, è spenta ancora ogni azion di sposalizia donazione, se non sianvi figliuoli, che pare rappresentino la persona della madre, e non siavi pegnoramento o precedente contestazione di lite. Ma premorendo il marito alla moglie, l' azione avrà suo effetto, ed una volta acquistatala, quand'anche dappoi muoia la donna, si trasmette illesa a' costei eredi, senz' altra contestazione di lite o pegnoramento.

10. Dal marito, che volge a misera condizion di fortuna, può la moglie per gli alimenti propri e de' suoi pretendere la *quarta*: contro i compratori però, o altri aventi causa del marito, non si concede veruna facultà di azione, per la quale è da aspettar la morte di costui.

11. *Sponsalitia donatio quandocumque poterit, volente tamen muliere, secundum naturam actionis vel obligationis exquiri, si tamen cum marito cohabitaverit. Sed si destituat virum, vel destituatur a viro, interim cessat donationis exactio.*

12. *Si matrimonii tempore de bonis suis immobilibus maritus, uxore non consentiente, vendiderit aut in alium aliquo alienationis iure transtulerit; post solutum matrimonium mulier non poterit vendita praedia iure Morgincapitis defalcare, sed de maritalibus rebus, si inveniuntur, unde possit ei indemnitas reservari.*

13. *Mulier Quartàm de singulis rebus per minutias poterit vindicare, nisi sint res aliquae, quae non possint divisioni commode subiacere; tunc enim in una re integra sibi Quarta solvetur.*

Rubrica XIII.

De iure dotium.

1. *Dotis causam praecipuam non esse, et cum creditoribus ius comune partiri, patrum nostrorum probabilis scola decrevit: sive ergo mulier cum creditoribus, sive mulier cum muliere ad mariti bona concurrat, pro rata debiti rationabiliter admittitur; nec ex tempore nec ex persona aliquod praeiuditium comparatur.*

2. *Mulier licet domina sit dotis, uti poterit, abuti non debet,*

11. La donazione sposalizia si può in qualunque tempo, volendolo la moglie, secondo la natura dell'azione od obbligazione chiedere, purchè coabiti col marito. Ma abbandonatolo, o da lui abbandonata ella, cessa in questo mezzo la riscossion della donazione.

12. Se de'suoi beni immobili il marito, durante il matrimonio, anche malgrado della moglie, venda una parte o come che sia in altri trasferisca; non può costei dopo sciolto il matrimonio defalcare del suo diritto del *morgincap* i predii venduti, quando sienvi altri beni maritali, che le ne serbano l'interezza.

13. La donna può chiedere la sua *quarta* per piccole parti in tutte cose, tranne se non sieno comodamente divisibili; perciocchè allora intera le si darà in una cosa sola.

Rubrica XIII.

Del diritto delle doti.

1. Non aver la dote ragion precipua, ma partirsi coi creditori il comune diritto, decretò la ragionevole scuola de'nostri padri. Sia dunque che la donna concorra coi creditori sui beni del marito, sia che vi concorra con altra donna [1], è ragionevolmente ammessa per rata del debito; nè per cagion di tempo o di persona s'induce pregiudizio veruno.

2. Avvegnachè la donna sia padrona della dote, può usarne,

[1] Qui *con altra donna* par che s'abbia ad intendere con gli eredi d'una precedente moglie. Tale è pure l'avviso dell'egregio nostro amico cav. Luigi Volpicella.

sicut natura obligationis, et pactio dotantis expostulat. In rebus ergo, quae usu consumuntur, post mariti mortem, tam filiis, si habet, tam parentibus, si filios non habeat, ad modum fructuariae, debet idoneam facere cautionem, quae pro rerum vice servabitur.

3. *Dos a patre profecta, vel ab alio, ad ipsum redire debet, si mulier sine liberis moriatur, sicut et iura praecipiunt. Filiis autem extantibus infra aetatem, predicta dos sub fideiussione reducitur ad dotantem; et ab eo tamdiu custoditur, donec ad aetatem cognoscuntur pervenisse legitimam. Interim tamen fructus rerum immobilium eis lucro caedunt, quibus dos fuerat ex pactione redhibita, ut filiis nihil exinde ad sustentationem aut alimoniam tribuant, nisi dignoscantur fame laborare, nec habeant, unde possint suam inediam sustentare: tunc enim humanitatis ratione, licet et ipsum fuerit inhumanum, de dotium erunt fructibus nutriendi, ne aut fame mori cogantur, aut cum dedecore mendicare. Filiis autem ad legitimam aetatem venientibus, sive a patre, sive a maternis parentibus dos teneatur, ipsis erit sine diminutione, et alia fideiussione reddenda, cum de ea liber sit stilus eis et licitum passim concedatur arbitrium. Filiis autem vel filiorum filiis et sic de caeteris mortuis sine iudicatione et alienatione legitimae aetatis et adhuc condictio redibitionis extenditur. Cum dos est filiis assignanda legitimis, si de aetate quaeratur, legitimos dicimus et tenemus masculos post quam octa-*

abusare non dee, come vuol la natura dell' obbligazione ed il patto del donante. Delle cose adunque consumabili per l' uso, dopo la morte del marito, tanto ai figli, se ne abbia, quanto ai parenti, se no, debb' ella alla maniera di fruttuaria dare acconcia sicurtà, che le guarentisca.

3. La dote venuta dal padre o da altri, se muoia la donna senza figliuoli, deve a lui ritornare, come eziandio le leggi prescrivono. Essendovi figliuoli minori, essa ritorna al dotante sotto sicurtà; e da costui si custodisce, fino a che ei giungano ad età legittima. In questo mezzo però i frutti delle cose immobili si godranno da coloro, cui per patto la dote sia ritornata, in guisa da non doverne nulla assegnare per sostentamento ed alimenti ai figliuoli, se non quando fossero costoro nelle più gravi strettezze di vita, e loro mancasse ogn' altro modo di sostentarla; perciocchè allora per ragione d' umanità, benchè contro umanità ciò sia [1], alimentar si vogliono coi frutti delle doti, per non ridurli a perir di fame o vergognosamente accattare. Giunti poi eglino all' età legittima, o dal padre si tenga la dote o dai congiunti materni, è da restituirla senza diminuzione o altra sicurtà, essendo libero ad essi l'uso, e da per tutto conceduto lecito arbitrio. Ai figli o ai figli de' figli, e così degli altri, morti di età legittima senza aver testato o alienato, l' azion condittizia trascorre [2]. Quando è da assegnar la dote ai figli d' età legittima, se dell' età si chiegga, noi di-

[1] Non comprendiamo, come dicendosi, che *per ragione d' umanità alimentar si vogliano coi frutti delle doti i figliuoli per non ridurli a perir di fame*, si aggiunga poi *licet et ipsum fuerit inhumanum*: par proprio interpolata cotesta frase.

[2] Così interpreta questo periodo il de Rossi.

vum decimum, foeminam vero postquam duodecimum excesserint annum.

4. *Primum*[1] *si matrimonium solveretur morte mulieris, superstitibus liberis, uno vel pluribus, ex ipso matrimonio infra aetatem legittimam, ipso viro superstite et vivente; ipse vir teneat et usufructuetur et possideat pecuniam*[2] *cum dictis filiis, ex quibus quidem pecuniae commodo et utilitate perveniente eis alimenta et vitam honorabilem praestabit: bona vero mobilia praestita statim assignare debeat dotantibus seu alteri ipsorum detenenda et observanda per ipsos donantes, sub fideiussoria cautione, donec filiis ipsis ad aetatem legittimam pervenientibus, tam vir quam dicti dotantes restituant et remittant praedictam pecuniam et bona omnia dotalia praedicta ipsis filiis legitimae aetatis effectis.*

5. *Secundum si matrimonium solvi contigerit morte mulieris, nullis superstitibus filiis ex ipso eorum matrimonio, vir vel eius haeredes restituant vel remittant dotanti, vel eius haeredibus dicta bona omnia dotalia aestimata vel inaestimata, praeter ea, quae fuerant usu vel vetustate consumpta in constantia dicti matrimonii, statim, omni exceptione remota: pecuniam vero ad anni circulum a die dissolutionis dicti matrimonii.*

6. *Tertium si matrimonium solveretur morte viri, superstite uxore, tam cum filiis quam sine filiis, haeredes et bonorum suc-*

[1] Lo stile di questa e delle due seguenti consuetudini, e il numero d'ordine posto loro innanzi mostra essere posteriormente aggiunte.

[2] Il de Rossi avvisa bene contro il Massilla, che per *pecunia* qui s'intende non pur il danaro, ma gl'*immobili* ed ogni altra ragione.

ciamo e teniam per legittima quella, che ne' maschi oltrepassa il diciottesim'anno, nelle femmine il dodicesimo.

4. Primamente scioltosi per morte della donna il matrimonio, e rimanendone uno o più figliuoli d'età minore, il padre superstite tenga con essi e goda e possegga il patrimonio dotale, da'cui frutti presterà loro alimenti ed onesta agiatezza di vita: i beni mobili però incontanente rassegni ai dotanti o all'un d'essi per esser conservati sotto sicurtà, e tenuti, fino a quando alla legittima età giungano i figliuoli: allora sì il padre e sì i dotanti restituiscano e consegnino loro il patrimonio e tutti gli altri beni dotali sopradetti.

5. Secondamente scioltosi il matrimonio anche per morte della donna, senza rimanerne figliuoli, il marito o i costui eredi incontanente e senza veruna eccezione restituiscano e consegnino al dotante ovvero agli eredi di lui tutti i beni dotali, stimati o no che sieno, tranne quelle cose, le quali per uso o vetustà si trovino nella costanza del matrimonio consumate: alla restituzione però del danaro si concede il periodo d'un anno dal dì dello scioltosi matrimonio.

6. In terzo luogo se per la morte del marito avvenga di sciogliersi il matrimonio, superstite la donna con figli o senza

cessores viri debentes[1] *restituant et remittant eidem uxori, aut dotantibus, vel eorum haeredibus dictam pecuniam et bona omnia et singula dotalia supradicta, incontinenti omni occasione et cavillatione remotis. In caeteris vero casibus restitutionis dotium stetur et servetur inter eos ius Longobardorum ac usus et consuetudo praedictae civitatis Bari in talibus observata*[2].

7. *Soluto matrimonio morte viri, regulariter mulieri datur dotis exactio.*

8. *Nisi maritus ad inopiam vergere videatur, tunc enim contra ipsum tantum non contra fideiussores dotis exactio indulgetur, nisi et ii simili videantur paupertate declives.*

9. *Marito rebus humanis exempto sine filiis, si mulier supervixerit, cum dote sua ad nuptias poterit transire secundas, nec patri eius permittitur diminutio, et si eius patrimonium fuerit diminutum, sicut legis distinctione cavetur.*

10. *Mulier constante matrimonio fructus dotis per medietatem partitur cum marito, si in instrumento dotali verbum illud inveniatur appositum:* Regat se cum marito. *Si vero sic cautum fuerit, ut mulier regat se; fructus dotis sola lucrabitur, nec maritus aliquod propter onera matrimonii retinebit.*

11. *Maritus si de dote agat, voluntas exquiritur mulieris, quamvis et ea agere possit renitente.*

[1] In alcuna edizione è detto *debent*; ma o nell'una o nell' altra guisa a noi sembra parola superflua ed interpolata, tranne se il *debentes* non s'intenda di successori, che abbian debito verso il marito.

[2] La giunta di questo periodo, affatto superflua, mostra più chiaramente la introduzion posteriore de' suddetti tre articoli di consuetudine.

figli, gli eredi e successori ai beni del marito restituiscano e consegnino a lei o ai dotanti o ai costoro eredi senza indugio pretesto o cavillo il danaro e tutti e singoli gli altri beni dotali. Ne'rimanenti casi di restituzion di doti si stia ed osservisi fra essi il diritto Longobardo, e l' uso e la consuetudine della città di Bari in tai casi osservata.

7. Sciolto per morte del marito il matrimonio, regolarmente alla donna è data l' azione della riscossion della dote.

8. Volgendo a miseria la condizione del marito, contro solo costui si concede la riscossione della dote; contro i fideiussori no, se ancor eglino non si mostrino inchinare a povertà.

9. Uscito di questa vita senza figliuoli il marito, la donna sopravvivendogli potrà con la sua dote passare a seconde nozze; nè al costei padre si permette di scemargliela, quand' anche scaduto ne sia il patrimonio, come per distinzion di legge è provveduto.

10. La donna nella costanza del matrimonio divide col marito i frutti della dote, se nella scrittura di nozze sia registrata la formola: *Reggasi col marito*. Ma dicendosi di reggersi da sè, ella sola ne godrà, nè il marito riterranne parte per sostenere i pesi del matrimonio.

11. Il marito, volendo esercitar sue ragioni in giudizio per dote, ricerchi il consentimento della moglie; avvegnachè possa anche esercitarle, rifiutandosi ella.

12. *Si maritum constiterit ex dotali pecunia sibi praedium comparasse, Quartam in eo mulier nec petere nec habere poterit.*

13. *Actio dotis perpetua est, et nullis finita temporibus eius petitio* [1] *aut repetitio sepellitur.*

14. *Moribus receptum est, ut dos nunquam sine scriptura nulla ratione probetur, nisi ante patriae infortunium constiterit fuisse contractum. Sed si data negatur, aut reddita, pars inficiantis* (altri *inficians*) *se reddat idoneam sacramento.*

15. *De dotibus, quae ante casum patriae datae dicuntur, haec provisio a nostris sapientibus est introducta, ut si instrumenta dotalia dicantur amissa, inspecta qualitate personarum et patrimonii facultate, iusta dos arbitrio iudicis statuatur, quae talibus matrimoniis poterit convenire; et si de instrumentorum casu et dotis qualitate a muliere, vel eius haeredibus, si mortua fuerit, cum iudicis taxatione iuretur, ut locus pateat actioni. De rebus autem mobilibus si quaestio deferatur, similiter mulieris vel eius haeredum sacramento dirimatur: quotae res a marito fuerint venditae, quae restitutioni subiaceant, et quotae in patriae destructione deperditae ad redditionem fortuitus casus exemit et calamitas generalis. Et si de rebus consumptis usu fuerit dubitatum, licet mulieri vel mulieris haeredibus fidei committatur, tamen in hac parte late patet vel succedit iudicis arbitrium, ut inspecto Dei timore deliberet tempus matrimonii et personas et rerum materias, si consumptibiles fuerint, vel alias longo tempore*

[1] Il *chiedere* diceasi del marito, il *richiedere* della moglie. Il Massilla opina, che il *perpetuo* sia da intendersi limitato a 30 anni per le azioni personali, a 40 per le reali; ma ciò il testo non dice.

12. Se costi avere il marito acquistato un predio col danaro dotale, la moglie non potrà su di esso nè chiedere nè avere la sua *quarta.*

13. Perpetua è l'azion della dote, nè per iscorrer di tempo la petizione o ripetizione di essa si spegne.

14. È stato ricevuto in consuetudine, che senza scrittura non si possa in veruna guisa provare la dote, se non costerà contratto il matrimonio prima dell'infortunio della patria. Che se neghisi d'essere stata data o restituita, alla parte negante s'aggiusta fede col giuramento.

15. Intorno alle doti che dicesi essere state date innanzi alla sciagura della patria, questo provvedimento dai nostri savi è stato introdotto: che se dicansi perdute le scritture dotali, il giudice, considerando la condizion delle persone e le facultà del patrimonio, abbia a statuirle di sua prudenza convenienti ai matrimonii; e se della perdita delle scritture e della qualità della dote dalla donna o, lei morta, da'suoi eredi si giuri con la tassa del giudice, sia da dar luogo all'azione. In simil guisa la questione di cose mobili s'abbia a dirimere col giuramento della donna o de'suoi eredi; da cui s'indicherà quali cose abbia vendute il marito, che sieno soggette a restituzione, e quali, perdute nella distruzione della patria, per il fortùito caso e la generale calamità da restituir non sieno. Dubitandosi poi delle consumabili dall'uso, avvegnachè si aggiusti fede alla donna o a'suoi eredi, pure in questa parte si concede assai larghezza alla prudenza del giudice, il quale col timor di Dio innanzi agli occhi deliberi del tempo del matrimonio, delle persone, e delle cose, sieno esse consumabili, ovvero, considerata ancora la maniera dell'usarle, per lungo tempo durature. Perciocchè ce ne ha alcune, che con l'uso più facilmente

duraturae, modo etiam utendi servato. Quaedam enim ex rebus usus destructione facilius consumuntur. Et sic habita subtili deliberatione mulier modum petitionis et iuramentum ad iudicis remittet arbitrium.

16. *Constante matrimonio vel soluto, si vir uxoris res dotales, quas* prichium *nostra lingua vulgariter appellamus, filiae nubenti in dotem tradiderit, ab uxore aliquando dotem repetente vel a filiis ipse aut haeres eius non poterit conveniri, permissa et licita solutione liberatus.*

Rubrica XIV.

Qualiter mulieribus alienare permissum sit.

1. *Mulieri nulli libere sub civitatis nostrae ditioni manenti permittitur sine iudice alienare, sive coniugata, sive virgo, sive vidua doceatur. Sine parentibus autem vendere consuevit, dum tamen Mundualdus intersit; quoslibet in parentes extraneos in locum parentis fictio iuris civilis admittit; et sine iudice et sine parentibus mulier rem potest vendere specialem et unicam, dum alium roget, ut alterius ministerio fungatur, forte maritum, aut patrem, aut fratrem, ordine tamen servato: his enim personis vendentibus perpetuum venditio sortitur effectum, his etiam personis extantibus alios mulier rogare non potest nec debet. Sed si nulla praedictarum inveniatur persona, extraneum*

si consumano. E così dopo sottile deliberazione la donna metterà nell'arbitrio del giudice il modo della petizione ed il giuramento.

16. Durante o sciolto il matrimonio, se il marito abbia assegnate in dote le cose dotali della moglie, dette da noi volgarmente *prichio* [1], alla figliuola [2] che vada a nozze; non potrà egli o i suoi eredi, quando che sia, essere astretto dalla moglie o dai figli a restituirle, sciolto d'ogni obbligo per il permesso e lecito assegnamento.

Rubrica XIV.

Come alle donne sia permesso alienare.

1. A niuna donna, che liberamente viva sotto il governo della città nostra, maritata ella sia, o donzella, o vedova, è permesso di alienare senza l'autorità del giudice. Si usa di far senza de' consanguinei, purchè v'intervenga il *mundualdo*, che sebbene estraneo, per finzione del diritto civile entra in luogo di consanguineo. Senza giudice poi e consaguinei può la donna vendere cosa sua peculiare ed unica, purchè preghi alcuno a far l'ufizio di quello o di questi, e sia il marito, o il padre, o il fratello, serbando però sempre tal ordine; perciocchè vendendo con coteste persone, sortisce la vendita suo perpetuo effetto; e costoro esistendo, non può nè debbe

[1] Per *prichio* intendevasi, ciocchè noi diciamo *corredo*.
[2] Il de Rossi con buone ragioni, che lungo sarebbe di qui recare, opina per figliuola doversi intendere la figliastra del marito.

*penitus et ignotum ad preces suas poterit licenter admittere. Quae omnia in alienationibus illibata servantur. Ubi autem mulieris aliquis intervenit, mulier tam (*o meglio tum*) principaliter tenetur obnoxia, et primo debet ex ordine conveniri, eo in subsidium reservato.*

2. *Mulier licet alias solemniter vendere prohibeatur, tamen vestimenta et pannos, huiusmodi res speciales, sola et per se et per suppositam personam vendere, emere, et pignori dare, et redimere consuevit, et maxime per venalitios, qui in vendendis pannis sunt publice destinati.*

3. *Mulier Religionis velamen induta* [1], *in casa manens, et filios habens, poterit tertiam rerum suarum, etiam filiis renitentibus, pro anima iudicare.*

4. *Super res dotales mobiles et immobiles, viro absente, mulier recte contrahit, et usque ad duas uncias eas obligat cum effectu.*

5. *In quibuscumque casibus alienanti viro mulier consensisse probetur, et si nihil recipiat, constat tamen perpetuum sibi tantum, non haeredibus imposuisse silentium, post cuius mortem haeredibus aditus aperitur, nullo modo consensu testatricis obstante. Si vero consentit (*altri *consenserit), et aliquid ex eo contractu accepit, pecuniam vel lanegilt* [2] *forte, et se ipsam obligat et haeredes suos deserit obligatos.*

[1] Le vedove, che anche avendo figliuoli, si rendeano monache del terz' Ordine, o, come dicesi, *di casa.*

[2] Il *lanegilt* o *launechild* era rimunerazione, che tenea luogo del prezzo

la donna pregare altri a prestarle tale ufizio [1]. Che se poi niuna di tali persone si trovi, può ben ella ammetterne una affatto estranea ed ignota. Tutte le quali cose son da osservare nelle vendite inviolabilmente. Allorchè v'intervenga alcuno di parte della donna, costei principalmente rimane obbligata, e per ordine debb' essere convenuta prima; quegli poi in sussidio.

2. Avvegnachè sia vietato alla donna di vendere altro che solennemente, pure le vesti e i panni ed altre simiglianti sue cose particolari può ella e per sè sola e per supposta persona vendere, comperare, darè in pegno, riscattare, massime se il faccia per mezzo di publici venditori.

3. La donna, ch' abbia preso il velo religioso, rimanendo in casa, ed avendo figliuoli, potrà anche lor malgrado disporre per l' anima sua della terza parte de' suoi beni.

4. Sulle cose dotali mobili ed immobili può la donna, assente il marito, contrarre valide obbligazioni sino alla somma di due once.

5. In qualunque caso si provi di aver la moglie consentito al marito di alienare, se niente abbia ella ricevuto, impone a sè sola un perpetuo silenzio, non a' suoi eredi, ai quali dopo la morte di lei, non ostante che per testamento abbia manifestato d' aver consentito, è aperta la via a chiederne ragione. Se poi consentendo ne toccò qualcosa, sia danaro o *lanegilt*, obbligati lascia sè stessa e gli eredi.

[1] La donna nè per sè, nè insieme col marito poteva vendere senza esser presenti due o tre de' suoi, per torre ogni sospetto di timori o lusinghe. Il *mundualdo*, ch'era in certa guisa il curatore della donna, tener poteva le veci di costoro; e come afferma il Massilla, conservar doveva gli oggetti preziosi di lei, il *mondo muliebre*.

6. *Mulier si viro consenserit, distrahendo sine mundualdo licet vel iudice, et partem praetii accepisse scribatur, Quartam suam cum marito communiter alienat et se et haeredes suos omni spe et potestate destituit.*

Rubrica XV.

De culpis servorum.

1. *Si quis alium pulsàverit de servo aut aldio* [1] *suo, quod furtum aut maleficium aliquod commisisset, et probatum fuerit, in optione domini est, si velit servum noxae dare aut litis aestimationem sufferre. Iniquum est enim visum, nequitiam servorum ultra sua corpora dominis esse damnosam. Hanc autem electionem non infra quadrimestre tempus, sicut lex insinuat generalis, sed perpetuo retinet acquisitam.*

Rubrica XVI.

De perceptione fructuum.

1. *Fructus percepti a litis contestatae tempore restituuntur, nec distinguitur si titulus praecesserit dolo vel non; et qui convenitur bonae fidei possessor fuerit vel invasor. Excipitur si in*

[1] *Aldii* dicevansi una sorta d' uomini fra servi e liberi: non servi, perchè affrancati, non liberi del tutto, perchè obbligati a servire con alcune condizioni al padrone ed a' suoi eredi. *Aldione* il figlio d' un *Aldio, Aldiana* la figliuola. Cotesta rubrica è tutta cavata dalla legge longobarda.

6. La donna consensiente al marito, e distraente anche senza giudice o *mundualdo*, purchè dicasi nella scrittura d'aver ricevuta parte del prezzo, aliena la sua *quarta* col marito, e spoglia sè e gli eredi d'ogni speranza e diritto.

Rubrica XV.

Delle colpe de' servi.

1. Se alcuno accuserà un servo o *aldio* d'aver commesso furto o altro malefizio, e sarà provato, è in balia del padrone o lasciar che il servo porti la pena, o soffrir l'estimo della lite. Perciocchè è paruta cosa ingiusta, che la nequizia de'servi oltre la loro persona torni a danno del padrone. E il diritto di tale scelta non riducesi ad un quadrimestre, come vuol la legge generale, ma si ritiene in perpetuo.

Rubrica XVI.

Della percezione de' frutti.

1. I frutti percepiti si restituiscono dal tempo della contestazion della lite, senza distinguere se il titolo sia preceduto o no al dolo, e se possessor di buona fede sia stato, od occupa-

eo anno invasisse convincitur, in quo libellus conventionalis offertur; tunc enim ipsius anni fructus et ante litem perceptos cum ipsa re sine diminutione restituit.

Rubrica XVII.

De emancipatione.

1. *Emancipatio coram notario et testibus fieri consuevit, nec iudicium aut acta requirit, nec competentes desiderat magistratus: sine scriptis autem nec potest fieri, nec probari. Et si de ea dubitetur, qui negat iurare compellitur.*

Rubrica XVIII.

De regulis Iuris.

1. *Presbiteri*[1] *admictuntur in testes iure nostro.*

2. *Mulieres coniugate quartam et meffium cum viro donare possunt, guadia data, ut non quaerat, ibi praetium donatio iudicatur; et lanichilt de donatione, si ibi non inveniatur, testibus solutum esse probari debet.*

3. *Testes nec in contractu nec in maleficiis admittuntur, nisi Barenses.*

[1] Questa regola contraddice al 3.° articolo della III Rubrica. A concordar la contraddizione il Massilla avvisa, doversi intendere intorno a testimonianza fuor di giudizio, come in testamenti, e contratti.

tore il convenuto. Salvo se convinto d' aver occupato in quell' anno stesso, in che si move il giudizio; perciocchè allora i frutti di tutto l'anno, anche prima dell'istituzion della lite percepiti, son da restituire senza diminuzione insieme con la cosa occupata.

Rubrica XVII.

Della emancipazione.

1. Si usa far l' emancipazione in presenza di notaio e testimoni, nè è mestieri di giudizi, di atti, e di magistrati competenti; ma senza la scritta non si può nè fare, nè provarla. Rivocata in dubbio, colui che nega, dee giurare [1].

Rubrica XVIII.

Delle regole di diritto.

1. Per nostro diritto si ammettono a testimoni i Sacerdoti.

2. Le donne maritate possono insieme col marito donar la *quarta* ed il *meffio*, data sicurtà di non averli a chiedere: ivi la donazione si tiene come prezzo; e vuolsi provare per testimoni d' essersi pagato il *launechilt*, se non se ne faccia motto.

3. In giudizio nè di contratti, nè di malefizi si ammettono altri testimoni, che Baresi.

[1] Il padre soleva donare de' beni stabili al figliuolo emancipato; il che dicevasi volgarmente (afferma il Massilla) *far secondo Giasone.*

4. *Breve extranei notarii de more barensi non admittitur.*

5. *De meffio non iudicatur poena nisi post tertiam contestationem, si de omnibus tribus convictus fuerit.*

6. *Si iudex declaraverit in scriptura se in curia declarasse aliquid breve, ei creditur, et si dixerit nos subscripti testes, scilicet iudex, licet sit unus subtestatus, auditur breve.*

7. *Pignus non transectatur, nisi spatio triginta dierum, et post idem spatium vendi potest, et si pignoratio revocata non fuerit, non auditur.*

8. *Poena non petitur, nisi, ut dictum est, de meffio, et inter Ecclesias de vicaria et ineptagias*[1].

9. *Si aliquis alienat coram iudice civibusque unam rem non pignoratam, non videtur facere in fraudem creditoris.*

10. *Et si paciscor tecum, ut vendam tibi aliquam rem, non cognor vendere; sed si praetio aliquid vendidisti, et damnum consequutus fueris, illud restituere tunc cogor.*

11. *Si vendidi tibi vinum, postquam a vite extractum fuerit, aut si apud te fuerit idem, de omni re tibi datur sacramentum, cum certior sis.*

12. *Si rupero puteum, vel aream sicut dirutam domum triginta solidis iudicantur.*

13. *Si olivae venduntur, vel domus, et praetii pars vel totum solutum fuerit, licet fructus sint in eis, non possunt pignorari, sed fides datur emptori, qui solvit praetium.*

[1] Queste due voci è paruto ad alcuni dovers'intendere delle *permutazioni* e delle *compre*. Sebbene il Du-Cange alla voce *vicaria* dica intendersi una Cappella fornita di entrate, il cui servigio si dee ad un sacerdote affidare; in somma ciocchè diciamo *cappellania*.

4. Scritta (*brevetto*) di straniero notaio, secondo il costume barese, non si ritien valida.

5. Del *meffio* non si pronunzia pena, se non per convincimento di tre contestazioni.

6. Affermando il giudice di avere in curia dichiarata alcuna scritta, gli si aggiusta fede; e tuttochè abbia detto: *noi sottoscritti testimoni*, ed uno solo col giudice sottoscriva, il documento è valido.

7. Non si cede il pegno, se non dopo trenta giorni, scorso il qual tempo, può vendersi; e se non sarà rivocato il pegnoramento, non s'accoglie dimanda.

8. Pena non si chiede, che del *meffio*, come si è detto; e fra le Chiese, della *vicaria* e dell' *ineptagia*.

9. Vendita di cose non pegnorate, fatta in presenza di giudice e di cittadini, non è da stimare in fraude del creditore.

10. Chi patteggia di vendere qualcosa, non è costretto a venderla: ma se il compratore per apparecchiarsi il danaro, abbia venduto del suo, e patitone danno; è d'uopo ne sia rifatto.

11. Chi abbia comperato del vino dopo la vendemmia, o tenutolo in serbo, d'ogni cosa può essere richiesto a giurare, essendone egli certo.

12. A colui, che rompa un pozzo, o un' aia, come una casa diruta, si giudica il danno per trenta solidi.

13. Se si vendano poderi posti ad ulivi, o case, e parte del prezzo o tutto sia stato pagato; avvegnachè sieno in essi de' frutti, non possonsi pegnorare, ma si dà fede al compratore, che ne paga la valuta.

14. *Si proicero homines de vinea, non est invasio, sed proiectio, et quinque solidis iudicatur.*

15. *Si pactus sit vineas se coltivare, si scalciaverit, et carricaverit, sufficit.*

16. *Si pro meffio pignoratio facta fuerit, et mulier moriatur, alterum* (così) *quem voluerit peti potest, si mulier vixerit vel filius, peti potest utrumque.*

17. *Idem neptis succedit aviae.*

18. *Usurae de sex in septem et in duplum* [1], *et non amplius.*

19. *Si quis exhaeres* [2] *efficitur, rerum maternarum non amittitur ius.*

20. *Item et si vir est obligatus, ut non quaerat superfluum, quod est de dote, tamen mulier petere potest.*

---

[1] La frase *in duplum* sarà forse interposta ?

[2] L'*exhaeres efficitur* a noi sembra doversi intendere chi rinunzia all'eredità, non chi n'è diseredato.

14. Il cacciar via persone dalla lor vigna, non è occupazione, ma scacciamento; e però si giudica pena di cinque solidi.

15. Se siesi patteggiato di coltivar la vigna, basta scalzarla e ricalzarla.

16. Se per il *messio* siesi fatto pegnoramento, e muoia la donna, si può chiedere l'una delle due cose [1]; vivendo la donna o i figliuoli, si può entrambe.

17. Del pari la nipote succede all'avola.

18. Per usura si prenda il sei o il sette, ed anche il doppio, ma non più.

19. Chi rinunzia all'eredità, non perde il diritto alle cose materne.

20. Tuttochè il marito siesi obbligato a non chiedere il resto [2] della dote, può ben chiederlo la moglie.

---

[1] Cioè o il *messio*, o la *quarta*.

[2] Il *superfluum* parrebbe, che sia ciocchè spetti alla donna oltre la dote; ma il *quod est de dote* che segue, sembra che accenni proprio alla dote: ne giudichi il lettore.

CONSUETUDINES

A IUDICE COLLECTAE

SPARANO

—

Rubrica I.

De compositionibus et scandalis.

1. *Compositionem scandali, quam Longobardorum iura constituunt, de consuetudine non habere locum antiquorum patrum recolenda memoria decrevit. Verum si in iuditio commissum forte docebitur, cum viginti solidorum iactura aerario inferenda constituit puniendum, qui primum super alium insurrexerit: concilii vel conventus et ecclesiae poenae scandali secundum ordinem in suo robore duraturae.*

Rubrica II.

De plagis et livoribus.

1. *Hominum malignitatibus poenarum dispendio praevenitur: quare si in homine libero tres plagae, livores quatuor in toto corpore numerentur, si faciei vel manus plaga, per quam cica-*

CONSUETUDINI

RACCOLTE DAL GIURECONSULTO

SPARANO

—

Rubrica I.

Delle composizioni, e primamente degli scandali.

1. La composizione per lo scandalo, che vien sanzionata dalle leggi longobarde, i nostri maggiori di veneranda memoria decretarono di non aver luogo nella nostra consuetudine. Ma se si dimostrerà d'essere stato lo scandalo commesso in giudizio, stabilirono che sia da punirne il primo autore con multa di venti solidi a benefizio del publico erario. Rimangon salde in loro ordine le pene fulminate dai Concilii e dalla Chiesa.

Rubrica II.

Delle percosse e lividure.

1. Alla malignità degli uomini col dispendio della pena si previene: onde se in uom libero tre percosse o quattro lividure per tutta la persona si numerino, ovvero una percossa sola, di

trix ostendetur, poterit apparere, solidorum quatuor erit aestimatio facienda: alibi vero et si cicatrix non appareat, solidorum trium, livoris siquidem compositio unius solidi mensura moribus est contenta. Et cum sacramentum de iure probationem non inducere magis obtinuit, in his tamen si plagatus eadem die iudici plagam ostenderit, vel livorem, absque probatione legittima suo creditur iuramento, nisi vel annis quatuordecim masculus, mulier si minor duodecim reperiatur; vel nisi servilis conditionis plagata persona videbitur: tunc enim eorum iuramento non creditur, sicut cum nec post diem plagatus se iudicio praesentavit, vel si noctis tempore plagatum esse constiterit; in his enim probationis loco iuramentum admitti nec ratio aequitatis nec exempla permictunt, immo ad iudicantis offitium pertinebit exprimere tunc plagati sacramento nullatenus esse credendum. Si vero vel probatione legittima, vel quia iurare noluit appellatus, et de servili plaga constiterit, compositionis medietas, quam pro libero supra notavimus, in servili persona praestabitur. In persona vero servientium Curiae, erit compositio duplicanda. Cum autem de plaga os exiisse convincitur, legum inde loquentium seriem observamus, ultra quatuor siquidem alaphas vel pugnos aliquem non teneri. Et si ex ferita livor non appareat, tamquam si appareat debere puniri morum benignitate consulitur. Et cum plagatum iurare contigerit, si masculus aut mulier, meretrix vel probatae vitae fuerit distinctio nulla erit, nisi vel clericus plagasse dicitur, vel ipse fuerit vulneratus; tunc enim nec pro ipso, nec contra ipsum probatio in talibus dabitur iuramenti. Quod si clericum vulneratum esse constiterit, privilegio ordinis compositio iudicatur. Iudei vel alii, qui idolatria celebrant, et Christi nomen non invocant, si livorem, vel vulnus, vel plagas sibi factas ab Orthodoxis hominibus asseverant, sacramento eorum non credi-

cui si mostri cicatrice sul volto o sulla mano, la pena sarà da estimare di quattro solidi; di tre, se non apparisca cicatrice; di uno solo è contenta la consuetudine per una lividura. E benchè il giuramento non induca legittima prova, pure se l'offeso nello stesso giorno mostrerà al giudice la piaga o il lividore, senz'altra legittima prova s'aggiusta fede al suo giuramento, tranne se men di quattordici anni il maschio, e di dodici la femina si trovi, ovvero di condizion servile sia la persona percossa, o non siesi dopo un giorno presentata in giudizio, o sia il fatto avvenuto in tempo di notte. Perciocchè allora nè la ragione d'equità nè gli esempi permettono che il giuramento tenga luogo di prova; che anzi è ufizio del giudicante dichiarare di non aversi a credere al giuramento di essa. Se poi per prova legittima, o per niego di giurare del chiamato in giudizio, costi della percossa in un servo, la composizione si riduce alla metà di quella, che sopra per un uom libero notammo: al doppio, se nella persona di un servente alla Curia. Che se della percossa si è convinto essersi slogato un osso, allora osserviamo il dettato delle leggi, cioè oltre di quattro guanciate o pugni non essere altri tenuto. Apparisca poi o no il lividore della percossa, sempre per mantenere la benignità de'costumi si dee punire. E quando avvenga, che l'offeso abbia a giurare, non ci ha distinzione di sesso, e di vita onesta o meretricia, salvo se dicasi percussore o percosso un cherico; perciocchè allora nè a favore, nè contro di lui si concede la prova del giuramento, ma costando d'aver egli riportata percossa, si giudica la composizione secondo il privilegio dell'Ordine suo. I Giudei, o altri, che professano idolatria e non invocano il nome di Cristo, se asseriscono di aver riportata lividura, o ferita, o percossa dagli Ortodossi, non si aggiusta fede al lor giuramento, nè si ammettono contro i Cattolici

tur nec eorum testimonia contra Catholicos approbantur, sed opus est, ut unusquisque diversae religionis in iudicium testes inducat ad testimonium proferendum.

RUBRICA III.

De arga.

1. *Impunitum de Arga esse condoluit, si quis Argam clamaverit per furorem: quare si conviciator iuraverit, quod argam non cognoverit, quem clamavit, quinque solidorum dispendio feriatur.*

RUBRICA IV.

Si mulier mulieri afferat iniuriam.

1. *Cum mulier mulierem verborum iniuria lacessivit, et iudiciorum cessare strepitum, et poenarum aestimationem quiescere, legum mitigato rigore, mulieris fragilitas supplicavit.*

le loro testimonianze; ma è mestieri, che ciascuno adduca in giudizio testimoni della religione ch' ei professa [1].

Rubrica III.

Dell' ingiuria arga [2].

È cosa importevole l' impunità di chi anche nell'ira ingiurii ad altrui con la voce *arga*: onde se l' oltraggiatore giurerà di non conoscer per tale l'ingiuriato, sarà punito di cinque solidi.

Rubrica IV.

Delle ingiurie fra donne.

1. Negli oltraggi di parole fra donne, la muliebre fragilità ha implorato, che, ammollito il rigor delle leggi, cessi lo strepito de' giudizi, e taccia l' estimo delle pene.

[1] Ci è paruto di tradurre la voce *plaga* per percossa, facendó il testo distinzione in sulla fine di questa rubrica tra *plaga* e *vulnus*. Pur tutta volta chi voglia darle il significato di *ferita* in questo e nelle seguenti rubriche, non andrà forse lontano dal vero.

[2] *Arga* spiegano per *cornuto* i comentatori. Ma il Muratori alla Dissert. XXIII interpreta *poltrone*, *codardo*. Questa rubrica ne fa risovvenire di quella sentenza di S. Matteo al cap. V, versetto XXII: *Qui autem dixerit fratri suo, raca; reus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue; reus erit gehennae ignis.* Sarebbe per avventura *arga* una voce alterata di *raca*?

Rubrica V.

Qualiter minor ex delictis teneatur, vel non.

1. *Minorem a delictis et criminibus esse solutum, nisi doli capax fuerit* [1], *aetatis miseratio iam sugessit.*

Rubrica VI.

Qualiter inter Baiulum et Privatum compositio dividatur.

1. *In compositionibus, quae descendunt ex maleficio, divisionis huius tenor observatur, ut ex eo, quod solvitur, duabus partibus iniuriato praestitis, tertiam habeat Catapanus* [2]. *In plagis vero et livoribus, quoddam notabitur speciale. Nam licet in delictis aliis sine fraude Baiuli iniuriatus possit sibi culpam remittere, sacramentum etiam relaxare, in plagis tamen et livori-*

[1] Capaci di dolo si tenevano i maschi a dieci anni e mezzo, le femine a nove e mezzo. Massilla.

[2] Qui è chiaro, che le voci *catapano* e *baiulo* sono usate indifferentemente. Era ufizio del *baiulo* giudicare in tutte le cause civili; conoscere de' delitti, a cui venisse imposta pena di relegazione o semplice esilio; imprigionare gli altri delinquenti per rimetterli al Giustiziero; conoscere de' danni ne' fondi burgensatici; imporre le assise o mete a' commestibili, e punire i venditori fraudolenti; riscuotere dai conduttori di opere manuali le pene stabilite per contravvenzioni; mettere altrui in possesso o per azion personale o per

Rubrica V.

De' reati commessi dai minori.

1. Che il minore, purchè incapace di dolo, debba andare assoluto per delitti e misfatti, vien suggerito dal compatimento all' età.

Rubrica VI.

Della partizion della composizione tra il Baiulo ed il privato.

1. Nelle composizioni, che vengono da malefizio, si osserva questo tenor di partizione, che date due parti all'offeso, prenda la terza il Catapano. Ma nelle percosse e lividure si osserverà un modo peculiare. Perciocchè sebbene in altri reati possa l'offeso, senza fraudarne il Baiulo, rimetter la colpa, e rilasciare ancora il giuramento, pure nelle percosse e lividure mostrate

reale; ingiugner pena di non offendere altrui, e riscuotere la multa; ritenere gli animali danneggianti, perchè il padrone del fondo fosse rifatto del danno ec. ec. V. Pecchia, Storia politica e civile, tomo I, cap. XXII, p. 28. Cotesti *baiuli* furono detti poi anche *baglivi*, e la lor giurisdizione, che fu più o meno estesa, *Banco di giustizia*; la quale solevasi concedere ad alcune città cospicue, come fu della nostra. Assessore del *baiulo* era il giudice. Or è rimasa la voce *bagliva* a denotare la compagnia di coloro, che prendono sopra di sè la custodia delle possessioni campestri.

bus semel ostensis Iudici, si iniuriatus velit recedere, et si iurare noluerit super plagam, de suo debet tertiam impendere Catapano: amplius, si cum plagam vel vulnus ostenderit, et aliquem nominaverit, quem se dixerit vulnerasse, sed postea nominaverit alium, a quo se dixerit vulneratum, quia cum alienae existimationis discrimine non permittitur evagari, supra neutrum iurare poterit appellator. Et licet moris nostri sit, livores quatuor, plagas tres in toto corpore numerari; tamen si a pluribus commisisse dicatur, super unumquemque livores quatuor, plagas tres iurare poterit accusator, nec indicare tunc cogitur quot plagas vel livores quis eorum commisit; est enim tunc sufficiens, si iuravit ab omnibus fuisse plagatum, quo casu viriliter unusquisque damnatur. Sed si plagam unam vel livorem unum habuerit, si a pluribus se dicat esse percussum, et ab omnibus se percussum esse iuraverit, quamvis personam certam nesciat, a qua se vulneratum ostentat, ab omnibus tamen aequanimiter plagae vel livoris compositio iniuriato praestabitur.

Rubrica VII.

De quantitate solidorum.

1. *Solidorum difficultatibus aequitatis mensura succurrit, ut si solidorum vel minus summa inciderit, per solidum octo Ducalium quantitas numeratur; si vero ad maiorem summam ascenderit, duorum Ducalium computatio in omnibus fiet, quae locum habere poterunt, cum ex debito maleficii occurrit litigio solidorum. In contractibus autem talis ordo servabitur, ut si miliariensium quaestio praeponatur sive dotis, sive alterius contractus causa fuerit, viginti miliarienses per unciam enumerantur; cum*

che sieno una volta al giudice, s' ei voglia recedere e ricusi di giurare, dee pagar del suo la terza parte al Catapano: e di più, s' egli abbia mostrata la percossa o ferita e nominata una persona come autrice del reato, e quindi nominatane un'altra, affinchè il suo vagare non torni a danno della riputazione altrui, non gli è permesso di giurare nè sull' una, nè sull'altra. E sebbene sia della consuetudine nostra noverar quattro lividure e tre percosse in tutta la persona; pure se dicasi di averle inferite parecchi, può per esse l' accusatore giurar contro ciascuno, nè è costretto ad indicare quante percosse o lividure ciascun di loro abbiagli inferite, bastando il giuramento d' essere stato battuto da tutti: nel qual caso ciascuno sarà dannato per testa. Ma se una sia la percossa o una la lividura, e dica essere stato percosso da più persone, e lo giuri, avvegnachè non sappia indicar precisamente, da cui sia stato battuto, pure da tutti all' offeso si presterà la composizione della percossa o lividura.

Rubrica VII.

Del valore de' solidi.

1. Entra l' equità a fermar ne' dubbii il valore de' solidi; di guisa che in questione di somma di un solido o meno, esso si conta per otto ducali, se di maggior somma il computo si fa di due ducali: ciò in tutte le questioni, che potranno intervenire per debito di maleficio. Ne' contratti poi si serberà quest' ordine; che se propongasi questione di miliariensi per dote o altro contratto, ogni oncia si conta per venti miliariensi, se si disputi de' solidi del *meffio*, quattro solidi e mezzo

autem de solidis messi disceptatur, per unciam quatuor et dimidia dinumeratio pertaxatur: ducalium vero aestimatio si quaeratur, si ante destructionem debitum fuerit, per untias centum, si post destructionem sexaginta ducalium per untiam pertaxatur. Solidorum autem dotium post destructionem obligatorum si quaeratur, pro centum quindecim unciae exolventur [1].

Rubrica VIII.

Qualiter probatio Baiuli sit admictenda, et de causis in iudicio actis.

1. *Baiulus, quia videtur esse terribilis, donec in administratione permanserit, in nulla quaestione per suae iurisditionis homines aliquid poterit approbare, nec per Iudicem etiam, cum nec de his nec aliis, quae coram iudice partium assertione pan-*

[1] Il *solido*, come per noi s' è notato innanzi, valeva dodici de' nostri carlini, ed il *miliariense* un carlino; o come argomenta il Diodati, quello grana $53^{1}/_{5}$, questo circa grana $4^{1}/_{4}$. Il Muratori nella Dissertazione XXVIII parlando de'*folli*, antichissima sorta di moneta, reca un' annotazione del Salmasio al libro di Tertulliano *de pallio*: *Nummus aureus* (ch' era il solido) *tum duodecim miliariensibus argenteis valebat. Miliariense viginti quatuor aeris follibus.* Aggiungasi l' autorità del Gronovio, lib. III, capo VI: *Recte illi modo intelligant denarium non Romanum, sed Francorum, qui duodecimus erat in solido argenteo, vigesimus in uncia. Nam ad similitudinem aurei solidi, qui sub Constantini magni successoribus fuit, et duodecim miliarensibus vertebatur.*

Di assai malagevole interpretazione è tutta questa Rubrica. «Quando scriveva il giureconsulto Sparano, non erano più in corso (è osservazione del cav. Volpicella) nè solidi nè miliariensi: e però non

è tassata un' oncia : cercandosi poi l' estimo de' ducali, se trattasi di debito anteriore alla distruzione della città, si tassa per cento ad oncia; se posteriore, sessanta. Quanto ai solidi dotali promessi dopo quella sciagura, per cento solidi si pagheranno quindici once.

Rubrica VIII.

Del come sia da ammettersi la prova del Baiulo, e delle cause trattate in giudizio.

1. Il Baiulo, finchè rimane in ufizio, incutendo timore, non potrà in veruna questione provare per mezzo d' uomini dipendenti dalla giurisdizion sua, nè anche per mezzo del Giudice; non essendo lecito invocarne la memoria per tutte quelle

potendosi con l' antica moneta soddisfare i debiti contratti, o pagare le composizioni con quella moneta indicate, s' introdusse la consuetudine del valore de' solidi, per mettersi così in accordo le antiche leggi e gli antichi contratti col nuovo ordine di cose. Ma circostanze peculiari a noi ignote fecero che i solidi in alcuni casi si computassero di un valore, in alcuni di un altro: conformi alle quali disposizioni se ne trovano alcune anche nelle Consuetudini di Amalfi». Ciò rende malagevole l' interpetrazione. Perciocchè a cagion d' esempio nelle composizioni di maleficio computandosi un solido per otto ducali, e per due, se si trattasse di somma maggiore, ne segue che il condannato a pagar due solidi avrebbe portata pena più lieve di chi pagar ne dovesse uno solo. Ne giudichino adunque i più eruditi. Il *ducale* nella Rubrica XXXI è valutato per la 16.ª parte di un *reale*, moneta coniata da Carlo I d' Angiò, uguale all' *augustale* abolito, che valeva il quarto dell' oncia, vale a dire 15 carlini.

duntur, eiusdem possit recordatio postulari; quamvis ius Longobardorum recenset, prout Iudex memoraverit, observetur, nisi secundum quod de benignitate nostrae consuetudinis est inductum, ut de his quae aguntur coram Iudice in Curia sedente, vel si de sententia interloquutoria vel diffinitiva quaeratur, quamdiu ibidem fuerit absque iuramento ad eius memoriam recurratur: egresso autem de Curia, nisi incontinenti reversus fuerit, recolendi praeciditur potestas. Si vero extra Curiam coram eo aliquid attentetur, de eius memoria iuris statuta serventur, et sic in omnibus his loco probationis memoria Iudicis habeatur: per testes vero de his probare volentibus, adeo eorum voto resistetur, quod nec adversarii sacramento negatur.

Rubrica IX.

De pensione domus, et vino vendito.

1. *Cum pensionis domus occurrerit litigium, tale debet libramentum imponi, ut si conductor in domo fuerit, pensionem anni non esse praestitam Dominus legitimo defenditur iuramento. Si vero conductione finita, conductor domum reliquerit, conductor legitimo defenditur iuramento: sed si in domo conductor remanserit, presentis anni non finiti, in quo talium conductio fieri consuevit, nec (forse* non [1] *) solutae pensionis Domino fides habebitur, et finito anno, si annorum praeteritorum solutionem ne-*

[1] Crediamo così, perchè il torre al padrone il diritto del giuramento per pigione dell' anno presente sarebbe contrario alla prima parte della consuetudine.

cose, che innanzi ad esso lui s'asseriscono dalle parti: sebbene il diritto de' Longobardi ammetta il precetto, *come il Giudice se ne ricorderà, si osservi*. Se non che dalla benignità della nostra consuetudine è stato introdotto, che delle cose operate innanzi al Giudice sedente in Curia, o si tratti di sentenza interlocutoria o diffinitiva, finchè egli rimarrà in quel luogo, si ricorra alla memoria di lui senza giuramento; ma uscitone, se incontanente non rientri, gli è tolta tal podestà. Se poi fuor della Curia innanzi di lui si commetta attentato, gli statuti servonsi della memoria di lui, che tien luogo di prova: a coloro, che tali cose volessero provar per testimoni, si nega la dimanda, sì veramente che il giuramento dell'avversario non si rifiuti.

Rubrica IX.

Della pigione, e del vino venduto.

1. Quando occorrerà contesa di pigione, debbe usarsi questo temperamento: che se il pigionale stia in casa, il padrone di essa con legittimo giuramento si difende di non aver ricevuto la pigione dell'anno. Che se, compiuto il periodo dell'appigionamento, il pigionale abbia lasciata la casa, questi per lo contrario col giuramento si difende: ma rimasovi tacitamente, si aggiusterà fede al padrone per la pigione del presente anno non ancor finito, secondo l'uso di tali appigionamenti; e scorso l'anno,

gaverit, licet in conductione remanserit, de praeterito tamen tempore Domini domus iuramento non creditur, sed a ductore legitime defenditur. Similis superiori de vino coniectura subiicitur: si enim nihil vini in butta remanserit, emptoris sacramento legitimo de praetii solutione constabit, et si coram testibus venditionem clamaverit celebratam; sed si de vino supererit, praetium non esse solutum venditoris legitimo sacramento defenditur: quae locum habere poterunt, cum res non agitur instrumentis, quibus existentibus, intactae Consuetudinis ordo servabitur.

Rubrica X.

Si animal in hominem vel in aliud damnum dederit.

1. *Cum animal hominem plagasse vel vulnerasse vel aliud damnum dedisse proponitur, vel delicti tempore loco pignoris captum fuerit, sacramento tantum ab eo, cui commissum est delictum seu maleficium praestito, quod animal de quo quaeritur, damnum sibi vel plagas intulerit, sic ab animali commissum debet a damno emendari, tamquam si ab homine doceretur inflictum, noxae tamen deditione animalis domino reservata, quam si sibi elegerit, omni erit compositione immunis: nisi haec a canibus commissa esse dicantur. Tunc enim deditione talium dominus minime liberatur, sed iuxta quod delictum fuerit, domini tenebuntur, nisi canis in damno fuerit interfectus: tunc enim compensatione admissa, nec de cane occiso nec de damno ulla poterit ratio postulari. Praeter canem ita delinquentem, aliud animal non licet occidere, quod si commissum fuerit, alter alteri, ut delicti quantitas po-*

tuttochè rimaso in casa il pigionale, se il padrone negherà il pagamento de' precedenti anni, al costui giuramento non si crede, sì bene a quello del pigionale. Simigliante congettura è del vino. Se niente di vino sia rimaso nella botte, per legittimo giuramento del compratore costerà del pagamento del prezzo, avvegnachè dicasi fatta la vendita in presenza di testimoni; ma rimanendovi ancora del vino, del non pagato prezzo legittimamente difendesi il venditore; le quali tutte prescrizioni potranno aver luogo, quando la cosa non trattisi con documenti di scritture, nella cui esistenza si serberà intatto il tenore della consuetudine.

Rubrica X.

De' danni per le bestie inferiti all' uomo o ad altro.

1. Se una bestia abbia piagato o ferito un uomo, o cagionatogli altro danno, e nel tempo del malfatto essa sia stata presa come pegno; per il solo suo giuramento d'essergli stato inferito danno o ferita, il danneggiato debb' esserne rifatto, come se fosse stata opra d' uomo; purchè il padrone della bestia non elegga piuttosto di rilasciargliela in compenso, e fatta tale scelta, d' ogni altra composizione sarà egli immune, salvo se trattasi di danni inferiti da cani. Perciocchè la cessione di tali bestie non franca i padroni dall' obbligo di rifare altrui del danno, eccetto se nell' aggressione fosse stato il cane ucciso, chè allora, ammessa la transazione, nè del cane ucciso, nè del danno patito si potrà chiedere ragion veruna. Soli cani nocivi però è permesso di uccidere, non già altre bestie; il che se avvenga, su ciascuno graverà la pena del danno, che

poscerit, condemnatur. Quae vero de animalibus cauta sunt, sic in iudiciis obtinebunt, si animal per se damnum dederit; si vero animal in quo damnum datum fuerit, super eum se miserit, licet hominem plagasse vel alias damnum dedisse costiterit., in nullo tamen animalis dominus condemnabitur.

Rubrica XI.

Ex quo tempore fructus rei invasae debeant restitui.

1. *Si rem invasam esse constiterit, antequam de dominio litigetur, cum fructibus praesentis anni, vel a litis tempore possessionem esse restituendam, et longobardi iuris sententia, et morum industria comprobatur, hoc idem in possessore malae fidei obtinente.*

Rubrica XII.

In quibus casibus testes non admictuntur.

1. *Cum debiti compositio nonigentorum solidorum vel maior exprimitur, non posse id testibus approbari authoritate consulitur antiquorum. In causis vero pecuniariis, si debiti summa unciae quantitatem excesserit, solis testibus non posse convinci hominum fides varia manifestavit. Cum vero immobilium rerum de proprietate contenditur, dominium iurgio non poterit approbari, praeterquam si diuturnitate temporum praescriptione probabitur*

l'uno all'altro avrà arrecato. Tali prescrizioni saranno ne' giudizi osservate, quando da sè abbiano nociuto le bestie; che se l' offeso o in qualsivoglia guisa danneggiato costi d'essersi gittato sopra di esse, il padrone non sarà tenuto a nulla.

Rubrica XI.

Della restituzione de' frutti di cosa occupata.

1. Se costerà d' essersi occupata alcuna cosa, pria che s'introduca giudizio intorno al dominio, son da restituire insieme con la possessione i frutti dell'anno presente, o dal tempo della lite istituita; come sentenzia il diritto Longobardo, e la consuetudine approva: tale è ancora de'possessori di mala fede.

Rubrica XII.

De' casi, in che non si ammettono testimoni.

1. In composizione di debito di novecento o più solidi, per autorità de' nostri maggiori si provvede di non potersi provare con testimoni. In cause poi pecuniarie, se la somma del debito eccede un oncia, la varia fede degli uomini ha dimostrato di non potersi con soli testimoni convincere. Che se contendasi della proprietà di cose immobili, il dominio non si potrà con testimonianze [1] provare, tranne se per diuturnità di

[1] *Iurgium* veramente importa contesa di parole, ed anche lite fra congiunti o vicini, da acconciarsi piuttosto con sentenza di arbitro, ma dal testo a noi è paruto che stesse nel senso di prova testimoniale.

acquisitum. Si vero de possessione contenditur, et alter se possidisse testibus edocuerit, tunc eorum fidem admitti morum aequitate probatur: testes autem et eorum dicta respuere, cum in istrumentis in aliquo contradicunt, cuiuscumque sit summae quantitas, de qua quaeritur, contradictoriis iudiciis est obtentum[1]. *Nam istrumenti praerogativa vivae vocis testimonia sibi non patitur derogare. Sed si pactum aliquod contra instrumentum inducitur, quamvis ad pacti probationem sola testimonia non sufficiant, pactum tamen nec adversarii sacramento negabitur.*

RUBRICA XIII.

Adversus Barenses extraneum non audiri nec etiam in istrumento confecto ab extraneo Tabellione.

1. *In civili vel criminali negotio testes, nisi Barenses fuerint, adversus quemquam Barensium concivium privilegia non admittunt. Instrumentum vero si duarum unciarum summam contineat, et uno teste docebitur subtestatum, talis instrumenti recitatio ad probationem erit idonea. At si praedictam quantitatem excesserit, eius teneor ad probationem non erit idoneus. Sed si per manus subscribentium crucis tantum signacula posita fuerint in instrumentis, donec testes vixerint, instrumenti huius series in iudiciis obtinebit, testibus vero in fata concedentibus, sic vignor succum-*

[1] Crediamo che qui la voce *obtentum* sia guasta, e forse doveva dire *obtenendum*, come il senso par che ricerchi.

tempo non si dimostrerà di averlo con la prescrizione acquistato. Se poi la contesa è intorno al possesso, ed altri abbia con testimoni dimostrato di aver posseduto, l'equità delle nostre consuetudini ammette la lor fede; ma i testimoni e le loro asserzioni rigetta, quando essi a qualche cosa negl' istrumenti contraddicono, e qualunque sia la quantità della somma contesa, si vuole in contraddittorii giudizi provare: chè la prerogativa dell' istrumento non patisce d' esser derogata dal testimonio della viva voce. Ma se alcun patto contro il tenor dell'istrumento s'induca, avvegnacchè a provarlo non bastino soli testimoni, pure esso non si negherà al giuramento dell'avversario.

Rubrica XIII.

Del non udirsi testimoni stranieri contro a' Baresi neppure in iscrittura fatta da notaio straniero.

1. In civile causa o criminale i privilegi de'concittadini Baresi non ammettono testimoni contro di loro, che Baresi non sieno. Istrumento poi, che contenga somma di due once, sottoscritto da un solo testimone, ben vale a provare; ma se tal somma ecceda, il suo tenore non sarà alla prova acconcio. Che se per mano de'soscrittori siesi posto negl'istrumenti solamente il segno della croce, ne varrà il tenore in giudizio, finchè a costoro durerà la vita; eglino spenti, cade eziandio il lor vigore, perchè nulla per essi si potrà provare. Istrumento di straniero

bit instrumenti, quod nihil per ipsum poterit approbari. Tabellionis quidem extranei instrumentum, nisi a Barensibus fuerit subtestatum, Civitatis nostrae homines non offendit. Sed si Barensis erit notarius, licet sint testes extranei, ad probationem satis erit idoneum. Instrumenta siquidem dotalia ad matrimonii causam spectantia, ut Morgincapitis et Meffii, a quolibet notario scripta, extraneis etiam testibus subsignata, fidem faciunt congruentem. Privata vero scriptura, a quolibet confecta, si a Barensibus fuerit subsignata, instrumentum sive in aliud sit emissa, dum tamen extra provintiam sit confecta, tenebit, praeter si testamentum praecedens vel alia scriptura publicis tabellionis appareat; tunc enim privatae scripturae non stabitur.

RUBRICA XIV.

Qualiter filiusfamilias ex contractibus obligetur, et pater pro eo in delictis teneatur.

1. *Filiumfamilias ex omni contractu teneri praeter quam in mutuo, et iure et consuetudine comprobatur: non tamen filii obligatio tantae poterit esse virtutis, ut patrem in aliud, nisi secundum quod iura postulant, faciat obligatum. In delictis siquidem et intrare iuditium, et peculiariter arctari benigna patruum memoria comprobatur. Criminalem vero poenam, si delicti qualitas postulat, pater pro filio non subibit, cum et peccatum suos authores teneat, nec in talibus delinquentium personas trasgreditur: pro servis vero dominum in solidum nisi deditionem noxae desiderat, temporum diuturnitate firmatur.*

notaio, se non sarà confermato dal testimonio di Baresi, i nostri concittadini non offende: ma se Barese sia il notaio, tuttochè stranieri i testimoni, sarà desso ben acconcio alla prova. Gl'istrumenti dotali per lo contrario, che han riguardo al matrimonio, come del *Morgincap* e del *Meffio*, da qualvogliasi notaio scritti, ed anche da stranieri testimoni segnati, fanno fede abbastanza. Ma le private scritture da chiunque distese, se da'Baresi sieno state sottoscritte, quand'anche contraddicenti ad altro istrumento, purchè fornite fuor della provincia, avranno vigore; il qual cessa all'apparire di precedente testamento o altra scrittura di publico notaio; poichè allora alla privata scrittura non si starà.

Rubrica XIV.

Dell' obligazione del figlio di famiglia ne' contratti, e del padre ne' delitti di lui.

1. Esser tenuto il figlio di famiglia per ogni sorta di contratto, salvo che di mutuo, vien dalla legge comprovato e dalla consuetudine: non però l'obbligazion sua sarà di tanta virtù, che renda obbligato il padre oltre di quel che la legge dimandi. Ma pe'delitti il benigno costume de' nostri maggiori vuol ch' egli entri in giudizio e vi sia peculiarmente costretto. Però se la qualità del delitto ricerchi pena criminale, il padre non la porterà egli per il figliuolo; perchè il malefizio obbliga i soli autori di esso, non si trae oltre le persone de' delinquenti. De' servi poi è in solido tenuto il padrone, purchè con la dedizione di esso loro non voglia liberarsene, com'è fermato dalla diuturnità dell'uso.

Rubrica XV.

Si de restitutione rei depositae comodatae pignorique datae sit quaestio.

1. *Si res deposita, comodata, locata, vel pignori data, pignorata dicatur, vel si societas coita, vel mutui obligatio absque testibus proponatur, et qui convenitur rerum restitutionem vel debiti solutionem praetenderit, si secundum causae qualitatem iuraverit restitutum esse quod petitur, vel solutionem debiti celebratam, ab omni petitione defenditur. At si in contrahendo testes costiterit adfuisse, si restitutionem vel solutionem reus asserat, non auditur, nisi restitutionem vel solutionem testibus vel instrumento probaverit, non ideo consuetudini dicitur derogatum, quae cum quantitas excedit unciam, testes et eorum dicta repellit. Tunc enim illud incorrupte servabitur, cum conventus depositum sibi, comodatum, vel pignoratum, vel mutuum accepisse negaverit, et actor dixerit se testibus probaturum. Tunc enim si summa, de qua quaeritur excesserit unciam, minime testibus convincetur. At si reus cognoscendo depositum, vel rem sibi manifestaverit comodatam, vel mutuum accepisse se dixerit, et praedictorum restitutionem, vel solutionem praetenderit, non est audiendus, nisi restitutionem vel solutionem testibus approbaverit. Verum si in causa restitutionis fuerint res deperditae, sub iuramento conductoris, et creditoris, et comodatarii et depositarii aestimata res restituitur, testium probatione contra hos in huiusmodi causa semota, nisi res manifesta sit et notoria. Tunc enim deierare volentium propositum non admitti tam iuris quam aequitatis ratio comprobat. Cum res ubicumque deposita, amissa*

Rubrica XV.

Della restituzione delle cose date in deposito, in comodato, in pegno.

1. Intorno a cosa data in deposito, comodato, locazione, pegno, od a società stabilita, o ad obligazione di mutuo senza testimoni, se il convenuto asserirà la restituzion delle cose o il pagamento del debito, si difende egli da ogni petizione, giurando secondo la qualità della causa di aver restituito o pagato. Ma se costi d'esservi stati testimoni nella contrattazione, asserendo d'aver restituito o pagato, non gli si presta ascolto, se nol prova con testimonianze o scritture: nè ciò si dica, che deroghi alla consuetudine, la quale, quando la quantità ecceda un' oncia, rigetta il detto de' testimoni. Ella sarà inviolabilmente osservata, quando il convenuto neghi di aver ricevuto il deposito, il comodato, il pegno, il mutuo; e l'attore il voglia coi testimoni provare: perciocchè allora se la questione è di somma maggiore d' un' oncia, non bastano i testimoni al convincimento. Ma il convenuto riconoscendo il deposito, manifestando il comodato, confessando il mutuo, e pretendendo di aver restituito o pagato, s' ei nol prova con testimoni, non avrà ascolto. Che se in causa di restituzione le cose saranno perite, allora sotto giuramento e del conduttore, e creditore, e comodatario, e depositario, fattosene l' estimo, le si restituiscono in valore; nè contro loro ci ha mestieri del detto de' testimoni, salvo se la cosa manifesta e notoria non sia; perciocchè allora il proposito di coloro, che vogliano giurare, sì la ragion della legge e sì dell' equità concordemente non ap-

furto fuerit vel rapina, liberari depositarium aequitatis postulat argumentum. Sed si in disceptatione negabitur rem furto non esse deperditam, si a vicinis viris vel mulieribus verbotenus sine iuramento fuerit attestatum depositarium tempore furti facti clamasse, iurante solo depositario, liberatur, hoc ipso in re locata, et comodata, merito obtinente: idipsum in omni pignore eadem aequitate consulitur. Pignoribus vero amissis, uti restitutione pignorum creditor liberatur, sic a petitione crediti debitor se tuetur; sed si pro parte deperdita sint pignora, vel diminuta, pro parte non deperditi, vel non amissi pignoris creditori in debitis satisfiet. Si vero alio modo, et non furto praedictae res diminutae sint vel deperditae, si actor probare poterit, qualem culpam reum adhibuisse, quia de omni culpa tenetur, ad eorum restitutionem urgebitur. At si nec probatione nec alio modo fuerit manifestum, statim reo legitime iurante, quod nullam culpam adhibuit, liberatur.

Rubrica XVI.

De Banno et Bulla.

1. *Si praeconis voce orrida impositum bannum esse clamaverit, cum certae quantitatis summa non fuerit demonstrata, si quis in banno deliquerit, quadraginta ducalium aestimationem mulctabitur, nec si ad ignorantiae praesidium afflare tentaverit, poterit relevari. Eadem compositione in bulla ex proibitione iussu*

provano. Quando la cosa, ovunque depositata, siesi perduta per furto o rapina, l'argomento dell' equità vuol che se ne liberi il depositario. Ma se nella discettazione si neghi d'essersi perduta per furto, purchè uomini o donne del vicinato, anche senza giuramento, attestino di aver levate grida, il depositario nel tempo che il furto avveniva, egli giurando vien meritamente liberato, e così ancora della cosa locata e comodata: con la stessa equità si provvede in ogni sorta di pegni. Perduti poi i pegni, come il creditore è liberato dalla restituzione di essi, così dalla petizion del credito il debitore si difende; perduti in parte o scemati, in ragion del non perduto o scemato si soddisferà al creditore. Che se in altra guisa e non per furto siensi le predette cose diminuite o perdute, potendo l' attore provar la colpa del reo, poichè costui d' ogni colpa è tenuto, sarà costretto alla restituzione. Ma se nè per prova nè per altra maniera la colpa sarà chiarita, giurando legittimamente l'imputato di non aver punto colpato, se ne libera.

Rubrica XVI.

Della grida e del suggello.

1. Quando l' orrida voce del banditore abbia gridata pena, non diffinita da somma certa, il contravventore sarà multato di quaranta ducali; nè lo scusa ignoranza. La medesima composizione è del suggello non apposto per ordinanza del baiulo [1], se mai alcuno di sua autorità voglia apporlo: nel che sor-

[1] Il suggellar le porte della casa per ordinanza del baiulo era spedito modo di far pagare i pigionanti; poichè vi rimaneva chiuso, trovandosi dentro, non poteva rientrarvi di fuori, finchè non pagasse.

baiuli posita, obtinente: si ad usus quis ad ea fuerit machinatus, in quibus si dubitatio oritur, servientis assertioni sine sacramento fides imponitur. Notarius tamen et Curiae servientes in omni Baiulorum creatione iurabunt, ut nihil quod in Curiae contumeliam, vel aliquid iudicantium pudori possit assistere, attentabunt. Quod si debullatum, ut ita loquar, quemquam esse claruerit, praesumitur, nisi manifeste docere poterit, alium id fecisse, sed si domum, in qua bulla ponitur, per alios ingressus intraverit, si tamen per fores, ubi impressa bulla fuerit, ingredi non praesumpserit, in nullo tenebitur.

Rubrica XVII.

De pignoribus.

1. *Authoritate propria instrumentum vallatum munimine posse pignorari, dudum obtinuit, dum tamen equus, quem dominus vel alius eius nomine equitaverit, minime pignoretur, nisi mercenarius vel servus equitaverit, tunc enim equum sine poena pignorare licebit; sed nec equus, cum quis descendit in Curiam, poterit a Baiulo pignorari; quod si pignoratus a Baiulo vel creditore in Curia fuerit, incontinenti sine poena tamen debebit restitui. Sed nec ancilla, quae dominam sequitur, sine poena poterit pignorari. Si vero instrumenti praerogativa nudatus authoritate propria pignoraverit, furti poena videbitur obnoxius, praeter si invecta et illata pro pensionibus in domo tantum pignoraverit, pro macinatura ubicumque, pro terratico, dum tamen id in area fiat, pro furnatico in furno tantum posse fieri, authoritate morum obtinuit: aliter vero pignorantibus furti poena poterit imminere. Sed si se pignus dedisse debitor confitetur, in*

gendo alcun dubbio, alla non giurata asserzion del servente si aggiusta fede. Il notaio però ed i serventi della Curia, ad ogni creazione de' baiuli, dovranno giurare di non osar nulla, che in contumelia della Curia tornar possa, o in disdoro de' giudicanti. Che se sarà manifesto d'essere stato alcuno, per così dire, dissuggellato, si presume, se manifestamente non può provarsi, che sia stata opera altrui: nè cade in colpa il pigionante, se per altro ingresso e non per le porte suggellate si presuma d'essere entrato nella casa.

Rubrica XVII.

De' pegni.

1. A chi possegga istrumento debitamente autentico è dato di potere tor pegno di propria autorità, purchè non si pegnori il cavallo, che il padrone o altri in sua vece cavalchi; non così se cavalcato sia da mercenario o da servo, perchè allora senza pena gli sarà lecito di torselo a pegno. Ma neppure può pegnorarsi dal baiulo o dal creditore il cavallo, donde altri sia smontato per entrare in Curia; e se ciò avvenga, incontanente ma senza pena dovrà restituirsi. Non potrà neanche senza pena farsi pegno della serva, che segue la padrona. Chi sfornito della prerogativa d'istrumento pegnorerà d'autorità propria, incorre nella pena di furto; tranne le masserizie in casa per la pigione; per la macinatura, dovunque; per il terratico, purchè si faccia sull'aia; per l'infornatura, nel forno soltanto: ciò è conceduto dall'autorità delle consuetudini, ma a chi altrimenti faccia pegno, può sovrastare la pena del furto. Che se confes-

summa vero debiti cum creditore dissenserit, vel si solutionem debiti praetenderit, omnium testium probatione summota, vel pecuniae creditae vel solutionis factae, solius creditoris stabitur iuramento: sicut enim contra instrumentum testibus non probatur, sic contra possidentem pignora probatio testium non auditur. Sed si pignus se dedisse negaverit, tunc, personarum qualitate inspecta, ad Iudicis officium pertinebit, ut si utriusque persona honesta fuerit, tenenti rem soli deferatur iuramentum, praeterquam si per instrumenta creditor sibi dixerit obligata. Tunc enim illa licet possideat, sicut in rebus aliis pignori suppositis, non iurabit; quippe cum instrumentorum lectio non recitantes et tenentes, sed quem tenor scripturae designat, adiuvet. At si altera tantum honesta fuerit, ei deferat iuramentum, quae locum habere poterunt, cum res non geritur instrumentis, quibus existentibus, intactae consuetudinis cautela servabitur.

Rubrica XVIII.

De alienatione pignoris.

1. *Si instrumento creditori pignus fuerit obligatum, et tempus solutionis transierit, si alienandi potestas promissa sit creditori, sicut inter contrahentes steterit, observetur. At si venditionis pignoris nihil cautum est instrumento, sine authoritate Iudicis vendere non licebit. At si pignus datum fuerit, et sine instrumento est creditum, tunc sine Iudice pignoris alienatio praepeditur. Sed si authoritate propria instrumenti vallatus robore pignoraverit, ad instar pignoris transacti, quod de more non ob-*

sando il debitore d' aver egli dato il pegno, discordi dal creditore intorno alla somma del debito, ovvero pretenda d' aver pagato, posta dall' un de'lati la prova de' testimoni, o del fatto pagamento, si starà al giuramento di solo il creditore. Perciocchè siccome contro un istrumento non si prova con testimoni, così contro il possessore de' pegni il detto de' testimoni non si ascolta. Ma negandosi dal debitore di aver dato il pegno, allora sarà ufizio del giudice guardar la qualità delle persone, e trovatele entrambe oneste, deferire il giuramento solo a chi tiene la cosa; eccetto se il creditore dica d' essergli stata essa obbligata per istrumento. Perciocchè, sebbene egli possegga, come in tutte l' altre cose sottoposte a pegno, non giurerà; e la lettura dell' istrumento difenderà non chi cita o possegga, ma chi vien dal tenore di esso designato. Che se uno solo de' contendenti sarà persona onesta, a lui si deferirà il giuramento. Le quali cose potranno aver luogo, quando contendasi senza istrumenti; questi essendovi, serberassi intatta la consuetudine.

Rubrica XVIII.

Dell' alienazione del pegno.

1. Obbligato per istrumento al creditore il pegno, e data in esso la facultà di venderlo, trascorso che sia il tempo posto al pagamento, si osserverà la condizione fermata tra i contraenti. Se niente vi si è provveduto intorno alla vendita, non si potrà vendere senza l' autorità del giudice. Al contrario, se il pegno sia stato dato, ed il credito non sicurato da istrumento. Ma se di propria autorità in forza d' istrumento abbia il creditore pegnorato, alla guisa di pegno transatto (ciocchè non

tinet, post triginta dies alienare licebit: iuri et aequitati consentaneum est, tam rem mobilem quam immobilem sibi obligatam posse vendere creditorem. Sed rem solum per creditorem simplicem cautelam habentem pignoratam, sine sollemnitate Barensis curiae vendere non licebit, et distractio pignoris modis omnibus inhibetur: et contra praedictam formam alienantes, furti crimine subiacebunt.

Rubrica XIX.

De cessione bonorum.

1. *Licet cedendo bonis debitor liberetur, si tamen solutionis praestiterit iuramentum, etsi bonis velit cedere, et ad solutionem urgetur, et in carcerem detrudetur.*

Rubrica XX.

Si debitor pignoribus cedit, qualiter liberetur.

1. *Debitorem sine instrumento cedentem pignoribus liberari Consuetudo in hoc legi contraria comprobavit; at si cum instrumento debitum approbetur, etsi malit pignoribus cedere, minime liberatur.*

vien da consuetudine) dopo trenta giorni si potrà alienare, essendo consentaneo alla giustizia ed all' equità, che il creditore possa vendere cosa mobile o immobile che sia, la quale gli è stata obbligata. Ma cosa pegnorata per creditore, che abbia semplice cautela, non sarà lecito vendere senza il solenne rito della curia Barese, ed è vietata qualsivoglia altra maniera di distrazione del pegno: gli alienanti contro la forma predetta soggiaceranno alla pena del furto.

Rubrica XIX.

Della cessione de' beni.

1. Avvegnachè la cession de' beni, liberi il debitore; pure se sia precedentemente giurato del pagamento, eziandio che ceder voglia i beni, è costretto a pagare ed è cacciato in prigione.

Rubrica XX.

Del liberarsi di obbligo con la cessione de' pegni.

1. La consuetudine, contraria in ciò alla legge, approva, che il debitore senz' istrumento, cedendo i pegni, sia libero d' ogni obbligo; ma se con istrumento si provi il debito, non se ne libera punto.

Rubrica XXI.

Si quis pignorat authoritate propria, qualiter aliis creditoribus praeferatur.

1. *Authoritate propria pignorantem et aliis creditoribus ante pignorationem credentibus minime praeferendum innumeris authoritatibus declaratur, immo pro rata temporis vel debiti tam ipse quam creditores alii ad huius pignoris participium provocantur; post pignorationem vero credentibus qui pignoraverat, praefertur.*

Rubrica XXII.

De nautica pecunia.

1. *Si pecuniam nauticam creditor crediderit navigandam, licet simplex sit creditor, et licet merces ei non fuerint obligatae, eum tamen aliis creditoribus praeferendum, quibus generaliter vel expressim merces fuerint obligatae, navigantium privilegia decreverunt.*

Rubrica XXIII.

Si ex testamento agatur.

1. *Cum quid ex defuncti iuditio postulatur, si per scripturam non appareat, probatio testium reprobatur. Nec si haeredis fidem eligat, debet sacramentum negari: tunc haeredis sacramentum*

Rubrica XXI.

Della preferenza del pegnorante d' autorità propria sugli altri creditori,

1. Che il pegnorante di propria autorità non sia da preferire agli altri creditori precedenti al pegnoramento, vien da innumerevoli argomenti dichiarato; sì bene in ragion del tempo o del debito, tanto egli, quanto gli altri son chiamati a partirsi il pegno: ma ai creditori dopo il pegnoramento, è egli preferito.

Rubrica XXII.

Del danaro marittimo.

1. Se alcuno abbia allogatò danaro per la navigazione ai commercianti di mare, avvegnachè semplice creditore ei sia, e sulle merci non tenga verun'obbligo di sicurtà; pure i privilegi de'naviganti decretarono, che sia da preferire agli altri creditori, ai quali o in generale o specificatamente siensi le merci obbligate.

Rubrica XXIII.

Dell' azione per testamento.

1. A chi dimandi alcuna cosa, come dovutagli per volontà d' un trapassato, se da scrittura ciò non appaia, non si concede prova di testimoni. Ricorrendo egli alla fè dell'erede, non

eligitur, cum illud a testatore dicitur audivisse. Tunc enim haeres sibi iudex et testis eligitur, merito ipsius sacramento legitimo defenditur, quod nihil tale a testatore audierit.

Rubrica XXIV.

De emancipatione.

1. *Sine instrumento non posse emancipationem probari, innumeris authoritatibus constat esse consultum.*

Rubrica XXV.

De dilatione.

1. *In personam vel in rem actio dum dirigitur, dierum octo inducias in ius vocatis Consuetudo largitur. At si conventus authorem id est guarentem laudaverit, dierum trium dilatio, ut authorem exhibeat, condonatur. Verum si cum authorem laudaverit, non fuerit protestatus, ut si author per se non venerit, per Curiam in iudicium veniat et defendat, post diem tertium nullatenus per authorem poterit se tueri, ut si protestando reservaverit, ut si author per se non venerit, cogatur per iudicem, et tunc post diem tertium authoris sui defentio proderit, si tamen infra tres dies, qui authorem nominaverit, in iudicium venerit, et per se authorem non posse ducere allegabit. Si autem utraque pars iactaverit se rationibus praemunitam, vel renuntiare eas cogitur vel probare. Sed si rationes invenire se dicat, nec renuntiare nec probare tenetur. In delictis quidem conventus in praesenti cogitur respon-*

debbesi a questo negare il giuramento; il che avviene, quando dicasi di averlo udito dal testatore. Allora l'erede, scelto a giudice e testimone, ben può difendersi con legittimo giuramento di non aver niente di ciò udito dal testatore.

Rubrica XXIV.

Dell' emancipazione.

1. Che senza istrumento non possa provarsi l' emancipazione , costa per autorità innumerevoli.

Rubrica XXV.

Della dilazione.

1. Intentata un' azion personale o reale, la nostra Consuetudine ai chiamati in giudizio concede indugio di otto giorni. Che se il convenuto vorrà chiamarvi il mallevadore, gli si concedono tre giorni a presentarlo. Ma in tal caso , se non abbia protestato , che non volendo da sè venire il mallevadore , ve l'obblighi la Curia , scorso il terzo giorno , invano potrà egli per mallevadore difendersi, come farebbe , se protestato si fosse. Ed allora dopo i tre giorni può venire innanzi con la difesa del mallevadore, quando in quel periodo di tempo colui, che il mallevadore avrà nominato , sia venuto in giudizio , ed allegato abbia di non potervelo per sè menare. Se poi l' una e l' altra parte si vanterà d'essere premunita di ragioni, saranno costrette o a rinunziarvi o a provare. Ma dicendo di aver a trovare le ragioni, nè all'una nè all'altra cosa saranno tenute.

dere, nec ulla dilationis beneficia condonatur. Sed si quis in Siriae, Alexandriae, vel Constantinopolis partes praesto fuerit navigare, infra dies octo proximos sui motus, nullis restringitur actionibus respondere.

Rubrica XXVI.

De aleae lusu.

1. *Si in lusum aleae pecuniam constiterit mutuatam, nec debitum peti, nec pignus posse retineri ludentium ordo reprobus iudicavit.*

Rubrica XXVII.

De litigiosis.

1. *Cum simplex postulatio in iudicio fuerit celebrata, vel actionis forma sit in iuditiis demonstrata, nihil in praeiudicium creditoris de bonis suis alienare conceditur. Quare si res mobilis alienata fuerit, et petitori non fuerit satisfactum, si debitor mobile non habeat, cum quo debitori satisfiet, alienatam rem tamquam iure pignoris petitor poterit occupare. At si rem soli alienationis titulo in alium transtulerit, rem venditam velut obliga-*

Niun benefizio di dilazione si concede al convenuto per cagion di delitti, che risponder debbe di presente. Che se alcuno è per mettersi in mare alla volta della Siria, d'Alessandria, o di Costantinopoli, negli ultimi otto giorni precedenti al salpare, non sarà astretto rispondere a veruna azione.

Rubrica XXVI.

De' giuochi di rischio.

1. Costando d'essersi prestato danaro per giuoco di rischio, nè si può chiedere il debito, nè ritenersi il pegno, come ha giudicato il reprobo ordine de' giuocatori.

Rubrica XXVII.

Delle cose litigiose.

1. Fatta in giudizio la semplice dimanda, e dimostrata la forma dell'azione, non si permette alienar nulla de' beni in pregiudizio del creditore. Laonde alienatasi alcuna cosa mobile, senza soddisfarsi al creditore, e questi non ne veggendo altra, da potersene compensare, può egli come per diritto di pegno impadronirsi della cosa alienata. Ma se cosa stabile [1] abbia il debitore trasferita in altri a titolo di alienazione, non sod-

[1] Abbiam creduto tradurre per *cosa stabile* il *soli rem* del testo; perchè sembra consigliarlo la prescrizione precedente, e l' ultima conclusione; se pure il *soli* non sia un aggiuntivo, e debba dir *solo*, cioè *a solo titolo di alienazione*: ma non pare.

tam, si satisfactum non fuerit creditori, permittitur advocare. In iudiciis enim facta postulatio talem circa res debitoris sortitur effectum, qualem si debitoris arbitrio res propria obligata sibi fore monstretur.

Rubrica XXVIII.

De cautionibus renovandis.

1. *Cum instrumenti amissi in patria per iudicem renovatio postulatur, si viginti annorum curricula sint excessa, sive simplex, sive cum antepositione sit cautio, postulari non aliter poterit, nisi solus iurans praetenderit, et in patria calamitate fuisse deperditum, et cum inventum fuerit, annorum XX cursum expleverat. At si res instrumento mutui domus ante civitatis destructionem fuerit impignorata, iacente patria, debitum non poterat postulari; nisi creditorem constare poterit impignoratam domum minime tenuisse. Si vero antepositio fuerit, quandocumque debitum poterit postulari antepositionem constante patria tenuisse*[1]*; tunc enim, sicut supra notavimus, restitutionem patriae debitum expectabit. Si instrumentum debiti dicatur esse deperditum, licet scaeda appareat, nulla tamen instrumenti renovatio poterit postulari, nullumque ius post instrumenti confectionem per apparentem scaedam sibi audeat vindicare, nisi forte sciente iudice in curia sit deperditum instrumentum. Tunc enim authoritate iudicis renovatio vim obtinet praecedentis, ac si de stabili non in curia proponatur amissum, si ille, qui instrumentum ammiserit, in rerum possessione fuerit iuramento legitimo praestito, quod*

[1] Qui il senso non cammina, e sembra vi manchi qualche parola.

disfattosi al creditore, si permette a costui di trarla a suo prò, come a sè obbligata. Perciocchè ne'giudizi la fatta dimanda sortisce nelle cose del debitore il medesimo effetto, che se da esso lui si fossero di volontà obbligate.

Rubrica XXVIII.

Del rinnovar le cautele.

1. Non si può dopo venti anni altrimenti chiedere dal giudice la rinnovazione d'un istrumento in patria perduto, sia semplice cautela o con ipoteca, se non se giurando d'essersi perduto nella calamità della patria, e trovato dopo scorso quel periodo di tempo. Che se con istrumento di mutuo, prima della distruzione della città, siesi data in pegno una casa, in quella sciagura non si poteva il debito dimandare; salvo se potrà costare di non aver mai la casa tenuta il creditore. Ma convenutasi la ipoteca, in qualsivoglia tempo potrà il debito dimandarsi, se, salva la patria, abbia per tal diritto il creditore occupata la casa; perocchè allora, come sopra notammo, il debito aspetterà, che in piè ritorni la patria. Dicendosi d'essersi perduto un istrumento di debito, avvegnachè apparisca la bozza notarile, niuna rinnovazione si potrà dimandare, nè alcun diritto vendicare dopo l'istrumento per la dimostrata bozza rifatto, se per avventura non abbia il giudice contezza d'essersi perduto in curia. Perciocchè allora con la costui autorità la rinnovazione ha lo stesso vigore del precedente istrumento. Che se trattandosi di cosa stabile, propongasi d'essersi

ammiserit instrumentum, ostensis abbreviaturis iudicis officio renovatur. Si vero possessionem rerum non habeat, licet scaeda appareat, nulla tamen renovatio poterit a iudice postulari, nulla ex ea poterit probatio demonstrari, nisi, ut dictum est, in iudicio deperditum dicatur. Tunc enim per iudicem sicut in re mobili renovatur. Sed si obligatae dotis instrumentum dicatur esse deperditum, nisi epigraphium appareat speciale censura per apparentem scaedam, licet iam factum fuerit, renovatur iuramento tamen praestito, quod dotis ammiserit instrumentum. At si de ammissis apochis quaestio referatur, debitore iurante, quod ammiserit apocham per videntem scaedam iam ammisisse renovatio indulgetur. Sed et tabellione mortuo, qui scribere debuit instrumentum, abreviaturis ostensis iudici per alium notarium authoritate iudicis reformatur, si annorum XX transcurso curriculo cautio hipothecam continens non fuerit revocata, licet transcursione temporis petitio debiti sit exclusa. Si tamen creditor possideat hipothecam petentem dominum vel dominium, nisi debitum offeratur removebitur, salvo tamen in omnibus, quod de instrumentis ammissis in patria supra notavimus.

Rubrica XXIX.

Si vicini arbor in vicini fundum impendat, vel radices immittat.

1. *Cum Titii arbor sic terram Moevii praesserit, ut in eius fundum radices miserit, nostrae legis in hac parte rigore post-*

perduto non in curia, e colui, che perduto l'abbia, trovisi nel possesso di essa; dato legittimo giuramento della perdita, e presentate le bozze, per ufizio del giudice si rinnova. Ma non essendo egli in possesso, tuttochè apparisca la bozza, pure non potrà dal giudice dimandarne la rinnovazione, nè valersene per prova, se, come già s'è detto, non siesi in giudizio perduto l'istrumento: nel qual caso, come in cosa mobile, per il giudice si rinnova. Dicendosi poi perduto l'istrumento d'una obbligazion di dote, se per esame delle presentate bozze non appariscano le peculiari note, benchè precedentemente fatte, e'si rinnova, prestato però il giuramento di averlo perduto. Ma se propongasi questione di perduta quietanza, giurando il debitore d'averla perduta, per le presentate bozze gli si concede la rinnovazione. E morto il notaio, che doveva recare in iscrittura le cautele, mostratine al giudice gli appuntamenti, per autorità di costui da altro notaio si rinnova, se scorso il periodo de'vent'anni, la cautela contenente ipoteca non siesi rivocata, avvegnachè con lo scorrere di tal tempo la petizion del debito rimanga esclusa. Che se il creditore possegga ipoteca, e pretenda dominio, senza mostrare la ragion del debito, ne vien rimosso; salvo sempre le precedenti prescrizioni intorno agl'istrumenti in patria perduti.

Rubrica XXIX.

Degli alberi, che pendano sul podere vicino, o vi stendano le radici.

1. Quando l'arbore di Tizio sarà così dappresso al podere di Mevio, da profondarvi le radici, posto giù in questa parte

posito, solus Titius arboris dominus perseverat, in confinio vero plurium Titii arbore constituta cum in alienum fundum impendat, si per se et operante natura nata fuerit, decalvare vicinus non poterit. Et si Titius in vicini fundo fructus velit colligere, tam praetoris edicto, quam moris permittitur vetustate. At si hominis artificio plantata monstretur, et in vicini fundum impendat, totum quod impendit in vicino libere permittitur decalvare, nec fructus, si in vicini fundum impendat, sicut in superioribus colligere poterit, nisi annorum XXX curriculis fructus clamaverit collegisse.

Rubrica XXX.

Qualiter vectigal venditum [1] inter baiulos dividatur, et quando venditio dicitur contrahi.

1. *Si meae Baiulationis tempore res fuerit comparata, vel arrae fuerint praestitae, vel instrumentum appareat emptionis, licet res fuerit tradita, cum alius administrat vectigal, tamen inter me et alterum pro rata dividitur; venditionem vero solo consensu factam non tenere, nisi factum fuerit instrumentum venditionis, vel arrae fuerint praestitae, veterum constitutionibus declaratur.*

[1] Forse *venditionum*, se pure la voce *venditum* non è usata nel senso di *appaltato.*

il rigore della nostra legge, solo Tizio ne rimarrà padrone. Quando poi in sul confine, ma più dalla parte di Tizio, stia l'arbore e penda sul podere altrui, se spontaneamente nato, il vicino non potrà reciderne i rami; e se Tizio vorrà nel vicino podere coglierne le frutta, tanto per editto pretorio, quanto per vetustà di consuetudine gli è permesso. Ma dimostratosi d'essere piantato dalla mano dell'uomo, può liberamente il vicino troncarne i rami pendenti sul suo podere, nè è dato al padrone coglierne le frutta, se non abbia provato di averli colti per trent'anni [1].

Rubrica XXX.

Del come si dividano fra i baiuli i diritti per cosa venduta, e del quando la vendita dicasi contratta.

1. Se nel tempo della mia baiulazione siesi una cosa comperata, o date le caparre, o distesone l'istrumento di vendita, avvegnachè sia essa consegnata sotto il mio successore, pure fra me e lui se ne dividono i diritti. La vendita poi non tenersi per fatta col solo consenso delle parti, se non sarà stipulato l'istrumento, o date le caparre, è chiaro per le costituzioni degli antichi.

[1] Per legge greca gli ulivi ed i fichi doveansi piantare nove piedi distanti dal podere vicino, due gli altri alberi. Massilla.

Rubrica XXXI.

Cum quibus sit iudicandum.

1. *Cum ob hominum differentiam introductum sit iuramentum, si aliquem contigerit iuraturum, si summa, de qua quaeritur, minor octo ducalium reperitur, dexterae sacramento finitur: nam si octo ducalium vel maioris summae quaestio referatur, dum tamen medietatem unciae non excedat, solius iurantis sacramento super Evangelium terminatur; mediae vero unciae vel maioris quantitatis summa dum quaeritur, et iurabit in Evangeliis tertius et unus coniurantium in sacramenti obligatione pulsabitur; mulierem vero sua manu iurare debere, et nec ipsa aliis, nec alius ei posse pulsare veterum decretis obtinuit, hoc idem in extraneo obtinente. Si vero clericum iurare contigerit, iurabit solus, et sibi dabitur unicum iuramentum. Sacerdos vero praerogativa ordinis per personam subpositam faciat iuramentum, hoc idem in iudice obtinente, alii manu propria se defendant. Et si obligationis tempore proximum non pulsaverit, illum post modum non posse petere tam legum sententia, quam morum aequitate probatur; in his autem si quem solum contigerit iuraturum deliberationis tempore non indulto in praesenti iurare cogitur, quod negaverit, sed cum iuratoribus diei tertiae deliberatio condonatur, quod si iuramentum praestitum non esse clamaverit, si is qui iurare debuit infra annum sacramentum facere iudici, ut debuit, se minime praesentavit, et qui recipere debuit infra biennium se recipere demonstravit, qui recipere debuit, absque iuditiorum strepitu obtinuit. Cum autem qui iurare debuit, paratus iudici infra annum accesserit, absque iuramento devincit; sed si uter-*

Rubrica XXXI.

Delle persone, con cui sia da giudicare.

1. Per la differenza delle persone varia maniera di giurare s'è introdotta ne'giudizi. Se avverrà ch'abbia a giurare alcuno per somma minore di otto ducali, basta levare la mano destra; per questione di otto ducali o maggior somma, purchè non ecceda la metà dell' oncia, col giuramento di un solo sugli Evangelii si termina la contesa; per mezz'oncia o somma maggiore, giurar dee sugli Evangelii anche un terzo, ma uno solo de' congiuranti è convenuto in obbligazion di giuramento. La donna per decreto de'nostri maggiori dee giurar di sua mano, nè ella altri, nè altri lei può seco a giuramento convenire: tale è ancora d' uno straniero. Se poi accadrà di giurare un chierico, giurerà solo egli, ed unico giuramento gli si darà. Il sacerdote per prerogativa del suo Ordine può per supposta persona far giuramento, e così è del giudice; tutti gli altri in difendersi giureranno di mano propria. Chi al tempo dell' obbligazione non avrà richiesto un suo congiunto a giurar seco, nol potrà di poi tanto per sentenza di legge, quanto per equità di costumanza. In tutti questi casi se incontrerà che uno solo abbia a giurare, non concedutogli tempo a deliberazione, è costretto a giurar di presente ciò, che ha negato; se più sieno i giuranti, si concede termine di tre giorni a deliberare. In querela di non prestato giuramento, se il richiesto a giurare, come doveva, non siesi presentato al giudice infra l'anno, e colui, che aveva a riceverlo, abbia dimostrato di averlo ricevuto infra 'l biennio, vince questi senza strepito di giudizi; se

que infra annum ostenditur, neuter in causa succumbit. Cum vero qui tertius iurare debuit, tempore constituto iuramentum faciendi ostenderit se paratum, et qui recipere debuit eodem constituto se iudice minime praesentavit, solus et non cum sacramentalibus qui paratus est, in constituto venerit, in odium adversarii iuramentum praestabit, cumque speciali privilegio Ravallenses possunt delatum eis iusiurandum referre, sic et alius censura pari et aequitate simili datum sibi Ravallensi refert iuramentum. At qui in Curia Baiulo et Iudice praesentibus, authoritate propria, non Iudice vel Baiulo permittente, in Evangeliis iuraverit, unius regalis iactura, cuius summa sexdecim ducalium taxatione taxabitur, ferietur.

Rubrica XXXII.

Si convenitur quis, distingue quo nomine conveniatur.

1. *Contingit saepe aut de facto proprio* [1] *non numquam de haereditate aliquem conveniri, si proprii facti nomine convenitur, affirmare cogitur vel negare, et si ad inficiatoris decurrerit praesidium, sacramento legitimo se defendat. Haereditario quidem nomine si pulsatur, licet affirmare cogitur vel negare, quia tamen in alieni facti ignorantia tollerabilis est, terminus sibi quidem de more nostro inducitur, ut et possit revocare in dubium, quod si sibi elegerit, adversae parti dabitur iuramentum. Cum*

[1] Qui o è superfluo l'*aut*, o vi manca l'altra frase *aut haereditario nomine*.

quegli apparecchiato a giurare, siesi presentato al giudice, vince senza giuramento; presentandosi entrambi, niuno nella causa soccombe. Quando poi il terzo giurante, nel tempo stabilito, si mostrerà pronto al giuramento, e non chi aveva a riceverlo, solo egli e non coi *sacramentali* [1] giurerà contro l'avversario. Per peculiare privilegio possono i Ravallesi trasferire in altri il giuramento lor deferito, e così altri in loro con pari esame ed equità. A colui, che in curia, presenti essendo il baiulo ed il giudice, di autorità propria e non permettendolo quelli, avrà giurato sugli Evangelii, starà pena un reale [2] del valor di sedici *ducali*.

Rubrica XXXII.

Del nome, onde ciascuno sia convenuto.

1. Avviene sovente, che alcuno per fatto proprio o per causa di eredità sia convenuto in giudizio. Convenuto per fatto proprio debb'egli affermare o negare, e ricorrendo al presidio del negare, con legittimo giuramento difendersi. Se convenuto in nome ereditario, sebbene sia anche costretto ad affermare o negare, pure poichè è comportevole l'inscienza del fatto altrui, per nostro costume gli si concede un certo periodo di tempo, affinchè rivocando egli la cosa in dubbio, ed a tal

[1] Così diceansi i congiunti, e propriamente i consanguinei di parte paterna, che dal giurante potevano esser chiamati a sacramentar con esso lui. Massilla.

[2] Il *reale* o *augustale*, come dimostra il Diodati, p. 47 e seguenti, valeva la quarta parte dell'oncia, cioè carlini quindici.

autem infamis appareat, et debiti solutio praetendatur, si ei qui credidit, hoc a debitore obiicitur, solius creditoris iuramento firmabitur solutionem minime celebratam ; sed si creditoris haeredibus opponatur solutam esse pecuniam, secundum qualitatem ab haeredibus firmabitur iuramentum.

Rubrica XXXIII.

Si fideiussor convenitur, et non habet mobile, unde solvat.

1. *Cum fideiussor debitoris nomine convenitur, sacramento praestito secundum quod consuetudo postulat, quod mobile non habeat ut creditori satisfiat; et si debitor stabile eiusdem bonitatis et generis habeat, sicut fideiussoris stabile reperitur; aequitatis mensura non fideiussoris, sed debitoris stabile pro debito traditur creditori: quo casu in quantum fideiussor exiterat in tantum in traditione stabilis fideiussor pro defensione manebit, ut enim in eo fideiussori succurratur, ut non sua sed debitoris res propria tradidebat creditori, si*[1] *non aegre ferat, si in quantum fideiusserat pro defensione stabilis se faciat obligatum.*

[1] Il senso porta, che il *si* debba essere *sic*.

partito attenendosi, si dia il giuramento alla parte avversa. Quando poi apparisca persona di mala fama, che sostenga pagato il debito, e ciò al creditore opponga, col solo costui giuramento sarà fermato di non essersi fatto il pagamento, ma opponendo di aver pagato il danaro agli eredi del creditore, costoro secondo lor qualità giureranno.

Rubrica XXXIII.

Del fideiussorè convenuto, che non abbia cosa mobile, onde pagare.

1. Convenuto il fideiussore nel nome del debitore, e giurato, secondo richiede la consuetudine, di non aver cosa mobile, onde pagare al creditore; se si trova che il debitore ne possegga di stabili, e dello stesso genere e qualità che il fideiussore; vuol misura d'equità che non le cose stabili di costui, sì bene quelle del debitore sieno per il debito al creditore consegnate: nel qual caso esso fideiussore sarà tenuto della sicurtà per tanta parte, quanta aveva già egli guarentita. Perciocchè siccome a lui si provvede, che non la roba sua, ma quella del debitore sia al creditore trasferita, così non gli torni grave di rimanere per la sicurtà di essa obbligato.

Rubrica XXXIV.

Quod tempus praestatur ad probationem producendam, et si instrumenti obligavit probationem.

1. *Cum dubiae rei probatio postulatur, iudex aequitatis non immemor obligatae probationis ultra diem tertium indutias non praestabit, praeter si ille qui probationem obtulerit, maiores dilationes iusta causa noscitur pastulare, ut si testes dixerit abfuisse, quos licet alias non cogitur nominare, tunc tamen necessario nominare debebit; et si in constitutis probationem iuditio minime praesentavit, cum tamen pars altera probationem recipiendi in eodem termino ostenderit, separatam causam se noverit irrecuperabiliter amisisse. Cum vero qui probare debuit, se termino legitime praesentavit, et adversa pars eodem constituto se probationem recipere paratam minime demonstravit, qui probare debuit, probationem* (altri *probatione*) *necessitate solutus in causa, de qua quaeritur, obtinebit; sed si utraque pars negligentia laboraverit, et neutra pro ut oportuit se in constituto non obtulerit, et iure et consuetudine in hac parte facta concordia, uniuscuiusque negligentia mutua compensatione deletur. Sed si instrumenti probationem aliquam obligavit, et instrumentum a nullo vel ab uno constituto produxerit subtestatum, si illud, de quo quaeritur, duarum unciarum summam excesserit, tali productione proposita, a causa se noverit cecidisse, nisi in obliganda probatione expresse dixerit ab uno vel a nemine subtestatum, et oportuno loco et tempore subtestandi sibi reservaverit potestatem. Si vero ad praedictae summae cumulum res, de qua quaeritur, non ascendit, licet unus testis manu propria fuerit subtestatus, et*

Rubrica XXXIV.

Del tempo da concedersi a produrre le prove di testimoni, o d' istrumenti.

1. Chiedendosi prova di cosa dubbia, il giudice non immemore dell' equità concederà all' obbligata prova indugio non più di tre giorni, tranne se si conosca per giusta cagione chiedersi una dilazion più larga, come se si dicesse d' essere assenti i testimoni; i quali sebbene in altra circostanza non si è costretto a nominare, allora necessariamente nominar si vogliono: e se nel giorno assegnato l' una parte non siesi punto presentata in giudizio a dar le prove, mentre la parte avversa era pronta a riceverle, sappia d'avere irrecuperabilmente perduta la separata causa. Quando per lo contrario colui, che provar debba, siesi nel termine legale presentato, e l' altra parte non apparita a ricevere le apparecchiate prove, quegli di necessità sciolto d' ogni obbligo vince la causa. Ma se entrambe le parti mostrinsi negligenti, e niuna d' esse, come conveniva, siesi nel posto giorno presentata, per legge e consuetudine la scambievole negligenza compensata si cancella. Che se alcuno siesi obbligato alla prova d'istrumento, e ne produca tale, che o non porti veruna soscrizione, o sottoscritto sia da un solo, quando la somma, di che si contende, ecceda le due once, con tal prova sappia egli d' aver perduta la causa: tranne se nell' obbligarsi a produrla, non abbia espressamente detto d' essere l'istrumento da niuno o sottoscritto da uno solo, e riserbatasi la facoltà di farlo a tempo e luogo opportuno sottoscrivere. Quando poi la cosa, di cui si contende, non ascenda alla

constituto fuerit praesentatum, ad fidem tamen probationis talis instrumenti exhibitio sufficit. Sed si utraque parte iudici constituto praesentata, causam voluntate iudicis contigerit dilatari, in eo distinguitur, an iudex indulto tempore sic de causa voluit sicut in primis dilationibus obtineri, cum simpliciter secundae dilationis tempora condonavit: primo casu si res amittitur vel lucratur, sicut in primis terminis, vel amitti potuit vel lucrari; secundo vero non ideo causam dicitur amisisse, quod alterutra partium, ut debuit, se minime praesentavit.

RUBRICA XXXV.

Qualiter possit adita haereditas repudiari, et quando possit se exhaeredare vel bonis cedere, et in quibus solvatur.

1. *Ex rerum argumentis cognoscitur, et ex causis emergentibus denotatur saepe contingere, quosdam proprio nonnullos haereditario nomine conveniri. Quare si haereditario iure quem contigerit postulari, etiam post haereditatem aditam, etiam post sententiam, quandocumque sibi repudiare poterit vel licebit. Quicquid autem creditoribus haereditariis de suo solverit, quicquid necessario erogaverit, ex repudiata haereditate deducet, et cum aliis creditoribus concurret in creditum. Amplius ab ipso facta solutio illius crediti privilegio decoratur, pro quo et soluta dicitur, et erogata monstratur. Fructus vero percepti nec in compensationem sibi veniunt, nec actionis iure vel officio iudicis repetuntur. De ipsis vero haereditariis bonis si quaestio referatur, quod nihil ex ipsis habeat, legitime sacramentum praestabit. Si*

somma predetta, sebbene un solo testimone di sua mano abbia sottoscritto, pure l'esibizione di tale istrumento basta a far fede di prova. Allorchè avvenga, che, presentatesi al giudice ambe le parti nel tempo fermato, questi di sua volontà differisca la causa: è da distinguere, s'egli concedendo semplicemente il tempo della seconda dilazione, abbia voluto o no, che la causa rimanesse nello stesso stato di prima: nell'un caso, s'essa si perda o si vinca, come nel primo termine si poteva vincere o perdere; nell'altro non si dice d'essersi perduta, perchè l'una delle parti, com'era suo debito, non siesi presentata in giudizio.

Rubrica XXXV.

Del come si possa un' adìta eredità repudiare, quando da sè diseredarsi o cedere i beni, ed in quali cose disobbligarsi.

1. Da argomenti di fatto si conosce, e da cause emergenti si raccoglie avvenire sovente, che alcuni nel proprio nome, altri nel nome ereditario sieno chiamati in giudizio. Laonde se incontra, che alcuno per diritto ereditario vi sia chiamato, eziandio dopo adìta l'eredità, e dopo la sentenza, in ogni tempo gli sarà lecito di poter rinunziare. Ciò, che avrà pagato del suo ai creditori ereditarii, ovvero di necessità speso, dedurrà egli dall'eredità ripudiata, concorrendo cogli altri creditori. Che anzi il pagamento da lui fatto e documentato lo fornirà di privilegio su quel credito. Ma i frutti percepiti nè gli vengon posti in compensazione, nè per diritto d'azione od ufizio di giudice richiesti. Che se poi si questiona di essi beni ereditarii, gli gioverà il legittimo giuramento di nulla possedere. Ven-

dute però cose nell' eredità trovate, tanto per dettato di legge, quanto di consuetudine il prezzo tien luogo di esse.

2. È pertanto generalmente fermo, che citato colui, il quale ebbe cosa ereditaria, non è egli tenuto nè a rispondere nè a giurare; salvo se o l' abbia presentemente, o per dolo non più la possegga, o è convenuto colui, che la vendè; perciocchè allora raffermandosi la vendita, si tratta del solo prezzo.

3. Il condannato nel nome proprio o ereditario, senza scelta di debito, può da sè diseredarsi o cedere i beni, per affrancarsi dalla prigione: ma la cession de' beni potrà dimandarsi nella sola quantità del credito, altramente, come a compera o simili, benchè voglia cedere i beni, ei non se ne libera. Che se pretenda d' aver pagato il debito, di cui si contende, pria dovrà giurar l'attore di non essersi punto pagato; e se il convenuto si piega alla rinunzia dell'eredità o alla miserabile cessione, e pagar voglia, mentre prima pretendeva d' aver pagato, non gli è conceduto. Ma non dimandando il lugubre ausilio della diseredazione, nè il tristo suffragio della cessione, quando giura il creditore, dee star presente il prezzo deposto sugli Evangelii.

4. Avvegnachè per legge nostra regolarmente, malgrado il creditore, non possa darsi una cosa in cambio d'un'altra; pure per usanza in somma di debito minore di tre once, diasi il prezzo o altra cosa, tiensi per soddisfatto il creditore: ma contendendosi della somma di tre once o più, giurando il solo debitore di non aver cosa mobile, da pagar tutto o parte del debito, pagasi da cosa stabile estimata, sì veramente che non si provi d'esservi altra convenzione fra i contraenti; poichè dalla convenzione prendono legge i contratti. Ma a chi abbia ceduto i beni, o affermato di niuna cosa mobile possedere, affinchè

dicare cogatur, praesentis anni victum seminatum sibi suaeque familiae sufficientem, indumenta sua, et familiae, et domestica regimina, et apparatus sui officii non accedunt.

5. *At si secundum praedictum ordinem stabilis solutio celebratur, arbitrio creditoris relinquitur, quod debitoris stabile voluerit aestimatum. Sed cum debitoris inopia deferendum est in quibusdam, si a creditore, vel a curia debitore citato, legitime stabile traditum creditori, illud competenti spatio licebit recuperare soluto debito; si enim domus fuerit, usque ad festum S. Mariae mensis augusti terminus condonatur, si vineae vindemiarum tempus conceditur, si olivae S. Andreae apostoli festivitas expectatur, si praedia messium tempora largiuntur.*

6. *Sed cum quis exhaeredando paternis bonis se abdicaverit, vel bonis cesserit, quaecumque fuerint, et debiti quantitatem excesserit, repetitionem nunquam indebiti vel plus soluti debitor habere non poterit; licet, si cum bonis cesserit, et ad meliorem fortunam devenerit, convenitur, quod de bonis debitoris habuerit, in debitum compensato, reliqui manet integra repetitio. Debitor quidem mobile possidens, etsi velit in eo solvere, improbe praetii solutionem evitat; nam et vendere cogitur, ut satisfiat credito: si autem qui convenitur debitor qualiter ab illo sibi debetur, instrumenta possideat, quorum exactio appareat expedita, et a suis debitoribus exigere cogitur, et suis creditoribus numerare. Si vero aliqui eant iudici, et eorum actio ad praesens difficilis dignoscatur, instrumentis talibus apud sequestrem idonee collocatis, de stabili, ut praedictum est, solutio celebretur, et si postea talia instrumenta exigi valeant, creditoris voluntati relinquitur, an traditum sibi stabile retinere maluerit, an restituto eo, reddi sibi pecuniam postulaverit.*

affatto mendico non riducasi ad accattare, si lascia il frumento bastante per il presente anno a lui ed alla famiglia, le vesti sue e de' suoi, i domestici arnesi, e gli strumenti dell'arte.

5. Adempiendosi nella predetta guisa al pagamento con cose stabili, si lascia in balìa del creditore la scelta di quella, che sia da stimare. Ma poichè vuolsi aver benignità alla misera condizione del debitore; aggiudicata che la cosa sia, dopo citato il debitore da lui o dalla Curia, pagandosi il debito in un discreto spazio di tempo, sarà lecito ricuperarla. Se sarà una casa, si concede di tempo sino alla festa della Vergine Assunta; se una vigna, sino alla stagione della vendemmia; se un podere posto ad ulivi, si aspetta la festa di S. Andrea apostolo; se un campo, si largisce termine sino al ricolto della messe.

6. Chi avendo rinunziato all'eredità paterna, o ceduti i beni, quali che sieno, abbia oltrepassata la somma del debito, non potrà egli ripetere l'indebito o il più pagato: gli è lecito, quando si convenga, che ceduti i beni, ed a miglior condizione di fortuna venuto, abbiasi a compensare il debito, tenuta ragione de'beni ceduti, e rimanere integra la ripetizione del resto. Il debitore, che possegga cose mobili, quand'anche con esse voglia pagare, mal può cansare il pagamento del prezzo; perchè è costretto a vendere, per soddisfare al debito. Che se il debitore convenuto possegga contro altri istrumento di credito, la cui riscossione appaia spedita, debbe riscuotere dai suoi debitori, ed ai creditori numerare il danaro. Quando per lo contrario si presentino di tali al giudice, che l'azion contro di loro si conosca presentemente malagevole, affidati gli istrumenti presso idoneo consegnatario, eseguirassi (come si è detto innanzi) il pagamento con cosa stabile; e se poscia cotesti istrumenti valgano a riscuotere i crediti, è dato al talento del creditore o ritenerla, o restituendola, dimandare il danaro.

7. *In exhaeredatione tamen et bonorum cessione non veniunt, sed penes praedictos remanent ecclesiarum patrocinia, sepulchrorum iura et mundium; haec enim valde inseparabilia perseverant.*

Rubrica XXXVI.[1]

Qualiter a comunione navium discedi potest, si navis fuerit spoliata.

1. *Licet in communione nemo detenetur invitus in navibus, tamen si in coheunda societate nihil expressum fuerit, contrarium obtinebit; nec per licitationem ab eadem communione disceditur, nisi iusta litigandi causa cognoscitur, veluti cum aliquis sociis suis inferat molestiam, vel expensas in navi pro rata noluerit ministrare.*

2. *At cum de administratione contenditur, si administrationis rationem omnibus sociis vel maiori parti, cum alii praesentes non fuerint, vel praesentes summoti rationi adesse noluerint, magistrum, idest navis praepositum fecisse claruerit, nullam absentes, vel summoti praesentes rationem poterunt postulare; sed tantum celebratis inter socios rationibus permanere coguntur. Et si cum vel*

[1] Questa Rubrica è di così astrusa interpretazione, che lo stesso Pardessus, eruditissimo uomo e giureconsulto, nella sua celebratissima raccolta delle leggi marittime (*Collection de lois maritimes au XVIII siècle par I. M. Pardessus, Tom. VI pag. 625 — 626. Paris 1845*) se ne sconfidò; e le sue note gentilmente favoriteci dal dolcissimo nostro amico cav. Luigi Volpicella, e che qui trascriveremo, dànno poca luce. Onde non maraviglierai, o lettore, se noi tanto inferiori a quel dottissimo uomo per ingegno ed erudizione mal sapremo cavarne le mani.

7. Nel rilascio dell' eredità e nella cessione de' beni non entrano punto i patronati delle chiese, i diritti de' sepolcri gentilizi, ed il *mundio*; tutte cose affatto inalienabili.

Rubrica XXXVI.

Del trarsi fuori dalla comunione della nave, se è predata.

1. Avvegnachè niuno sia costretto a rimaner suo malgrado in comunione sulle navi, pure se nel fermarsi la società nulla siesi espresso, avverrà il contrario; nè per offerta di danaro si può da tal comunione uscire, se non si conosca esservi giusta ragion di contesa, come se alcuno inferisca molestia agli altri socii, o non voglia secondo sua rata portarne le spese.

2. In contesa d'amministrazione, chiaritosi d'essersi dal capitano, ossia da chi presiede alla nave, renduti i conti dell' amministrazione a tutti i socii, o alla maggior parte, se gli altri non sieno presenti, o non vogliano assistervi, cotesti assenti o non volenti non ne potranno più chiedere nuove ragioni. Che se l' *ordinato* [1] abbia rendute le ragioni dell' ammi-

[1] Sembra che per *ordinato* si voglia accennar colui che tenga le veci del capitano, o piuttosto lo *scrivano*, la cui scrittura giurata (anche secondo la tavola Amalfitana, num. XXV) valeva quanto una scrittura di pubblico notaio. Dai comentatori non se ne cava costrutto.

ordinatus fuerit, vel cum sociis, vel maiori parti, ut est expositum, rationem rediderit, et iurasse magistrum constiterit affuisse, ne et saepius iuretur, aliud iuramentum non quaeritur. At si apostasas in navibus constiterit affuisse, et sine notitia magister navis aliquid erogaverit, etiam si pro navis comodo fuerit erogatum, quia tunc apostasas consuetudo tacite videtur innui, ut ab ipsorum notitia non expendat, nec repetere poterit, nec in navis rationibus compensari: contra magistrum autem vel praepositum probationem congeries conquiescat, cum et totum suae fidei creditum videatur.

3. *Quia vero contingit saepe, quosdam de sociis navem ad certa navigandi loca velle submittere, alios in diversa, vel in nulla velle dirigere, aequitatis mensura obtinuit, ut ubi maior pars, in sortitione scilicet, navem voluerit navigare, illuc etiam invitis caeteris consortibus navis navigare debebit. Et si quid in navi iuste fuerit erogatum, si quid sui socii erogaverint, illud pro rata cum usurarum additamentis de sex in septem. Et si ab extraneo quid sub usuris acciperit, tam sortem, quam usuras pollicitas, cum et earum petitio subeant ad nolentem, et invito socio posse consequi usus maritimus constituit.*

4. *Sicque adversi casus solent in navibus evenire, si peregrinorum navem piratis constiterit spoliatam, vel si levandae navis gratia aliquorum res proiectas esse constiterit, dominorum tamen dispendio deputatur, nec in aliquo quis ex navi conferre debebit. Si vero navis fuerit mercialis, et aliquid praedictorum contigerit, si parabulusum* [1] *fuerit et magistri voluntate immissum,*

[1] Intorno alla voce *parabulusum* il Pardessus nota : Ce mot ne se trouve dans aucun glossaire. Le commentateur, tout en avouant qu'il ne le comprend pas, dit que peut-être il signifie *cibaria*. Ed intorno

nistrazione ai socii o alla maggior parte, come si è detto di sopra, e costi aver giurato d'esservi stato presente il capitano, per non aversi a giurar più volte, non si vuole altro giuramento. Ma essendo sulle navi gli *apostasi* [1], e senza darne notizia ad essi abbia il capitano fatte delle spese, eziandio che fossero per comodo della nave, poichè sembra tacitamente accennar la consuetudine di nulla spendersi alla costoro insaputa, non potrà egli ripeterle, nè compensarsene nei conti: contro poi il capitano o preposto taciono le prove, poichè tutto si tiene affidato alla sua fedeltà.

3. E perchè sovente incontra, che alcuni de'socii vogliano dirizzar la nave ad alcuni luoghi, altri ad altri, o a niun luogo determinato, così per misura d'equità s'è fermato, che, nel salpare, là dove vogliono la maggior parte, malgrado i rimanenti socii debba la nave indirizzarsi. Le ragionevoli spese, che i socii abbiano fatte nella nave, son da partire per rata con la giunta degl'interessi del sei o sette. Che se da persona estranea siesi perciò preso danaro ad usura, l'uso marittimo ha stabilito, che sì al capitale e sì ai promessi interessi restino obbligati anche i socii ritrosi.

4. Negli avversi casi che sogliono avvenir sul mare, qual se una nave di viaggiatori fosse da pirati spogliata, o per alleggerirla si facesse gitto delle cose di alcuni; il danno sarà de' soli padroni di esse, nè dovrà verun altro della nave parteciparvi. Se poi la nave fosse carica di merci, ed alcuno de'predetti casi avvenisse, e fossevi del sopraccarico e col voler del

[1] L'*apostasas* del testo è interpretato dal Massilla per lo *scrivano*. Il Pardessus nota : Ce mot n'est pas latin, et ne se trouve dans aucun glossaire de basse latinitè. Le commentateur (Massilla) paroît

nisi pacto cum piratis finem fecerint: tunc enim ad quaecumque in navi fuerunt, pro rata tenebitur. Si vero sine magistri voluntate conferre parabulusum in nave fuerit, in nullo nec illud em-

alla frase: *emptica tamen empticae conferet spoliatae*, aggiunge: Le texte est très-obscur, soit parce qu'il est corrompu, soit parce qu'il se réfère à d'anciens usages locaux. On voit seulment qu'il concerne la contribution aux pertes occasionées par le jet ou par le pillage des pirates. E così egli se ne sbriga. Fra tanto buio rechiamo ancor noi la nostra opinione, qual dessa sia. Crediamo che la voce *parabulusum* possa venire dal greco παραβάλλω, *sopraggiungere*, e che perciò significhi *sopraccarico*, non già nel senso di persona posta a custodia delle mercanzie per soprantendervi, sì bene nel senso della mercanzia, che s'imbarca oltre il carico ordinario. E quindi pare doversi intendere il testo: che se sopraccarico si recasse col consenso del capitano, la perdita di esso si partirebbe fra tutti; il contrario, se senza il costui consenso. Una nota del chiarissimo Cav. Luigi Volpicella alla Tavola Amalfitana (Capitula et Ordinationes ec. ec. Napoli 1844, pag. 36, nota 33), nella quale si reca un brano d'istrumento stipulato in S. Giovanni d'Acri ai 18 d'ottobre 1283, ci dà lume ad interpretare la voce *emptica*. Perciocchè quivi è detto, che un Agostino di Tripoli da Pisa dichiarava: *di aver ricevuto seicentocinquantotto bisanti d'oro in societate maris ad omne risicum et fortunam maris da Sebastiano Pisano, e promette di restituirglieli cum tribus partibus lucri inde provenientis infra dies quindecim postquam ipse de supradicto viagio Accon salve reversus fuerit vel dicta hentica aut maior pars dicte hentice Accon deducta fuerit.* Adunque *emptica* o *hentica*, ch'è lo stesso, sembra essere la merce acquistata col danaro preso ad uso marittimo: il che in essa Tavola è detto *società di mare*, e del lucro prendeva il creditore tre quarte parti: *Si datur* (pecunia) *in societate maris*, *de lucro creditor habebit tresquartas partes.* E ciò in certa guisa vien rifermato dalle parole della nostra consuetudine: *Et si expressum pro rata dixerit se illius empticam ablaturum, sed cum nautica pecunia* ec. ec.

capitano immessovi, quando non siesi a verun patto potuto riscattar dai pirati, qualunque esso sia, il danno si partirà fra tutti. Se poi il sopraccarico siesi immesso senza la volontà del

croire qu' il signifie *scriba navis;* j' en doute. Le mot *apostasas* me semble derivé de l'italien *appostare*, signifiant *placer*, et même *pròposer:* je crois donc que, dans l' idiome local, il designe des agens chargés de représenter, soit les intéressés au chargement ou au navire, soit même le patron dans son administration, ainsi qu' on l'a vu chapitre XLIX et suivant du statut de Zara. Nel quale statuto al capitolo indicato si trova scritto: *Si praepositus seu suprapostus aliquis positus fuerit per patronum in aliqua navi;* e così in altri luoghi del medesimo statuto. Pare acconcia l' interpretazione; se non che si vuol notare, che la voce *praepositus* è anche usata dal nostro testo nel senso di capitano della nave: *contra magistrum autem vel praepositum;* e quindi non era mestieri introdurvi l' *apostasas*, derivandola dall' italiano *appostare*. Venisse per avventura dal greco ἀποστάς derivato di ἀφίστημι *distaccare*, *dividere*, quasi indicasse i sovrastanti alle parti separate del carico; i quali sono chiamati *fattori* dalla tavola Amalfitana § XLVIII? ovvero da ἀποστέλλω, quasi *delegati*, *spediti* dai padroni delle merci ad averne cura in vece loro? veggalo il lettore.

pticae nec exemptica conferre debebit; emptica tamen empticae conferet spoliatae. Et si expressum pro rata dixerit, se illius empticam ablaturum, sed cum nautica pecunia creditorum periculo navigatur, si tamen cum navi pecuniam credidi navigandam, et debitor se alio navigio destinavit, creditorum pecuniarum eventus et periculum describitur debitori, nisi aliud inter contrahentes convenisse claruerit. Sed si certis locis credidi pecuniam navigandam, et in partes alias navigaverit, ad solum debitorem amissae pecuniae incommodum redundabit. Item si domi pecuniam reliquerit, casus adversus et fortuna navigii soli debitori describitur. Cum autem rugatiatorum vel pubatorum merx navigio vehitur, commodum et incommodum, quod in his evenerit, rugatiatorum vel pubatorum mercibus deputatur.

Rubrica XXXVII.

De iure prothomiseos.

1. *Dudum nostrae legis curiositate postposita vetustum prothomiseos ius quoddam increbuit, et qui a tribus partibus proximior reperitur, venditionis commodum totum sibi noverit acquisitum. Et cum partis mensura quantitate non numero diffinitur, in his tamen si tantum a tribus partibus licet permodice res vendita tangitur, hunc in controversia obtinere; et qui parte una, quae*

capitano, nè esso dovrà contribuire per le merci acquistate col danaro marittimo e perdute, nè queste per esso: le merei però contribuiranno per le merci, quand' anche siasi espressamente detto, che si farebbe il gitto per rata a danno di tutti. Che se vien fidato danaro a rischio de' creditori, ed il debitore mettasi in mare su di un' altra nave, allora l' evento ed il pericolo del danaro de' creditori si grava sul debitore, salvo se non apparisca d' esservi altra convenzione fra i contraenti. Tale è ancora del danaro fidato per alcuni determinati luoghi, quando ad altre parti siesi il corso della nave indirizzato. Del pari al solo debitore sono imputati i casi avversi e la fortuna del naviglio, s' egli il fidatogli danaro abbia a casa lasciato. Il lucro poi o la perdita delle merci proprie de' marinai o garzoni [1] è tutto loro.

Rubrica XXXVII.

Del diritto protomiseo.

1. Posta giù la diligenza della nostra legge, crebbe l' antico diritto protomiseo; e quegli, che con la sua possessione tocca l' altrui da tre lati, sa d' aver acquistato tutto il vantaggio della compera. E sebbene la misura delle parti si diffinisca dall' estensione non dal numero; pure in ciò se alcuno da tre lati, avvegnachè tenuissimamente, tocchi la cosa venduta, vince nella

[1] Così sembra potersi interpretare le due voci *rugatiatorum* e *pubatorum*; intorno a cui il Pardessus nota: Le commentateur (il Massilla) avoue qu' il ne sauroit expliquer ces deux mots. Ie ne les ai trouvés dans aucun glossaire. Ils doivent désigner une espèce particulière de personnes embarqueès sur un navire.

quantitate forte omnes exsuperat, debere succumbere rerum argumentis apparuit. Si vero in duabus vel in una particula consortem esse claruerit, geminae vel unius partis summam reportabit.

2. *Cumque de domibus litigatur, qui castrum habet in hoc iure habentem parietem superare intactae consuetudinis comprobatur exemplis. In rusticis vero praediis, qui canale vel limite iungitur, quia in alterum videtur esse connexus, alium, qui pariete tangitur, antecedit.*

3. *Sed cum inter praesentes et absentes aliquis debet esse delectus, si persona, quae ius prothomiseos appetit, constiterit abfuisse unius anni curriculo, repellitur, nec repetendae actionis per restitutionis beneficium, si probabilis causae merita suffragantur, habebit. Si vero praesens fuisse dignoscitur, et venditionem scivisse claruerit, quatuor mensium cursibus repelletur; quod si de eius scientia non costabit, sacramento legitimo praestito quod nescivit, anni beneficium sicut in absentia condonatur.*

4. *Et licet contestatione litis efficiatur perpetua actio temporalis, in huiusmodi tamen petitionibus, in singulis quatuor mensibus necessario erit contestatio facienda. Et cum iure Longobardorum litis contestatio et praescriptionis interruptio coram vicinis facta teneat, cum tamen de iure isto quaeritur, tantum coram iudice protestatio tenebit.*

5. *Et cum in venditionibus sint haec iura prodita, idem et in permutationibus est obtentum, cum aliquid mobile permutationis incrementum accessit.*

6. *Et licet haec singularia iura soli sint prodita, idem tamen in navibus obtinebunt.*

controversia, e vi soccombe colui, che toccandola da un lato solo, forse supera in estensione tutti gli altri, com'è manifesto da argomenti di fatto. Che se poi di uno o due lati la tocchi ugualmente che un altro, di tanto avrà diritto all' acquisto.

2. Contendendosi di case, quegli ch'è diviso per assito, ha preferenza su chi ne sia per muro, secondo è comprovato dagli esempi della intatta consuetudine. Ne' poderi poi, colui, che n' è diviso per canale o limite, sembrando a quelli connesso, entra innanzi a chi n' è diviso per parete.

3. Ma dovendo alcuno fra'presenti ed assenti essere prescelto, se costerà che la persona agognatrice del diritto protomiseo sia stata assente per il corso di un anno, ne vien respinta, nè avrà più facultà di ripetere l'azione per il benefizio della restituzione, quand' anche da sua parte sieno argomenti di causa probabile. Che se conoscasi d' essere stata presente, e sia chiaro d'aver avuta contezza della vendita, scorsi quattro mesi, è ella rigettata; non costando d'averla saputa, prestato legittimo giuramento d'ignorarla, le si condona benefizio di un anno, come nell' assenza.

4. Ed avvegnachè con la contestazione della lite si renda perpetua l' azion temporanea, pure in petizioni di tal sorta è mestieri rinnovare la contestazione ogni quattro mesi. Nè vale l' interrompimento della prescrizione fatta in presenza de' vicini, come vuole la ragion Longobarda; chè trattandosi di tale diritto, solo innanzi al giudice conviene protestarsi.

5. Queste prescrizioni, nate nelle vendite, estendonsi ancora alle permutazioni, quando nel permutare aggiungasi altra cosa mobile.

6. E sebbene riguardino esse propriamente il suolo, tutta volta avran vigore nelle navi.

7. *Ecclesia quippe ad haec iura nullatenus poterit aspirare, licet si sibi emerit contra eam, iura eadem servantur intacta, et sic quae privilegio solet esse munita, communi benefitio non utetur.*

8. *Sed si rem alicuius a fisco possideri contingerit, tanquam si dominium et possessionem rei quandam dominus obtineret, ad prothomiseos comoda poterit aspirare, cum et mundium poenes ipsum remaneat, licet sua retinentur a fisco.*

9. *Cumque in hac parte hominum parentelae defertur, si quis ex parentibus resque parentelae fuerit, voluerit comparare, si tamen re aliquatenus tangitur, in emendo poterit obtinere.*

10. *Et cum praedicto iure res vendita revocatur, fructus etiam iudicis offitio in restitutionem accedunt. Sed si emptor rem, quae iure prothomiseos tollitur, colendo fecerit meliorem, nullo iure contra aliquem expensarum rationem poterit postulare. Sed si specialiter prothomisis evictionem venditor promiserit, et emptoris res prothomisis tollitur, tunc tantum decimam, quam pro sportulis dependit, emptor a venditore de evictione cavente consequitur.*

11. *Et quae in venditionibus cauta sunt, taliter in pignoribus obtinebunt, ut praedicti temporis anni, vel mensium quatuor mensura negletta, quandocumque de possidente creditore hoc iure poterit avocari.*

12. *Sed si res, quae venditur, communis fuerit, licet partem minusculam aliquis eorum habuerit, iure tamen communitatis omnes extraneos et si prothomisim habeant, in solidum superabit, nisi, ut dictum est, res quae de parentela fuerit, venundatur.*

7. La Chiesa veramente non potrà aspirare a tali diritti, sebbene serbinsi intatti ad altrui contro di essa, se faccia acquisto; e così quella che suol essere munita di privilegio, non godrà del comun benefizio.

8. Ma se avvenga di possedersi dal fisco la cosa altrui, quasi il padrone avesse ancora dominio e possesso, al vantaggio del diritto protomiseo potrà aspirare; poichè il *mundio* [1] rimane presso di lui, tuttochè dal fisco si ritenga la cosa.

9. E poichè si vuole in questa parte aver riguardo al parentado, se alcuno de' parenti voglia comprar la possessione di famiglia, e la tocchi in menoma parte, avrà preferenza sugli altri.

10. Rivocata per tal diritto una vendita, s' aggiungono alla restituzione per ordinanza del giudice ancora i frutti. Nè delle spese portate a migliorar la possessione ritoltagli può il compratore chiedere risarcimento da chicchessia. Ma se il venditore abbia spezialmente promesso guarentigia dal diritto protomiseo, e per questo venga ritolta al compratore la cosa comprata, costui allora dal venditore consegue per disobbligo la decima parte del prezzo, che ha speso.

11. I medesimi provvedimenti, che per le vendite, varranno per le possessioni date in pegno; di sorte che senza guardare al periodo dell' anno o de' quattro mesi in ogni tempo si possono per tal diritto ritorre al creditor possessore.

12. In cosa, che si venda, posseduta in comune, avvegnachè alcuno de' comproprietari una menoma parte ne tenga, vince egli per diritto della comunanza tutti gli altri estranei, che hanno il protomiseo, tranne se, come si è detto, vendasi cosa di famiglia.

[1] Qui il *mundio* è nel senso di patrocinio o dominio.

13. *At si domorum, quae sunt intra patriam, venditio celebretur, tunc nec anni nec quatuor mensium spatium ius prothomiseos limitatur; sed nec cogi poterit, qui hoc ius habere dignoscitur, ut vel rem accipiat vel ius, quod habet, amittat.*

14. *Superficiarii vero et usufructuarii, licet domini locum obtineant, ad hoc tamen nullatenus aspirabunt.*

15. *Sed si quemquam uno tempore sitas res in diversis locis claruerit vendidisse, et aliquis tantum una re prothomisim tangit, quam eo iure nititur obtinere, ad aliaram etiam rerum emptionem, quibus non tangitur, si tantum primus emptor voluerit, invitus admittitur: aut enim universum accipere, aut totum, cum tantum primus emptor voluerit, debebit relinquere. Si vero rem singularem emerit, pone fundum, distinguitur, an emptor ius prothomiseos habeat nel non habeat; nam si habuerit, et alius iure prothomiseos rem appetit, non est in primi emptoris arbitrio, ut qui rem iure prothomiseos appetat, totum habeat, vel relinquat. Tantum enim habere sufficit, quantum prothomisis tangit. Si vero primus emptor ius prothomiseos non habuerit, et alius in eadem re ius prothomiseos non [1] habuerit, vel rem totam debebit accipere, vel universam relinquere.*

16. *Sed si venditor acceptis arrhis argenteis, re non dum tradita, eum qui prothomisim habet, in iudicio convenerit, ut vel rem accipiat, vel ius prothomiseos relinquat, incontinenti ius quod habet, amittere cogitur, reservato sibi octo dierum spatio, infra quod rem, si praetium offerat, poterit obtinere, sacramento a venditore praestito venditionem sine dolo tanto praetio celebratam.*

[1] Ci è paruto, che questo *non* fosse superfluo.

13. In vendita di case, poste nella città, non è limitato il diritto protomiseo dallo scorrer dell' anno o de' quattro mesi; nè colui, che si conosce di averlo, potrà esser costretto o a valersene o a rinunziarvi.

14. I superficiarii e gli usufruttuari, che pur tengono la vece del padrone, non potranno affatto a tal diritto aspirare.

15. Se sia chiaro di avere alcuno nel medesimo tempo vendute cose poste in diversi luoghi, ed altri avendo diritto protomiseo per una sola, desideri usarne; questi, se il primo compratore così voglia, può suo malgrado essere costretto a comperarle tutte, o a tutte lasciarle. Avendone poi comprata quegli una sola (pognamo un podere), è a distinguere, se il compratore abbia o no diritto protomiseo. Perciocchè avendolo, ed agognando altri per lo stesso diritto la cosa, non è nell' arbitrio del primo compratore obbligarlo ad acquistar tutto o lasciarlo; bastando che costui ne tolga tanto, quanto gliene spetta per il diritto protomiseo. Non avendolo poi egli, ed altri per lo contrario essendone fornito sulla cosa medesima, dovrà questi o tutta lasciarla, od acquistarla tutta.

16. Ma se il venditore, presasi la caparra, e non peranco consegnata la cosa, chiami in giudizio colui che ha il diritto protomiseo, perchè ne faccia l' acquisto, o vi rinunzi; debbe questi risolversi incontanente, riserbatogli spazio di otto giorni, entro cui offerendo il danaro, otterralla, dopo prestato giuramento dal venditore di aver senza dolo per tal prezzo fermata la vendita.

Rubrica XXXVIII.

De his qui possiderunt ante destructionem patriae.

1. *Si quemquam possessorem antequam nostra patria diminutionem capitis substineret, post eius miserabile infortunium claruerit possedisse*, licet [1] diversae partis dominium instrumentis fuerit approbatum et licet *diversae partis intentio fundata fuerit per scripturam, si tamen nunc possessor tertio iuratus dixerit, se petitae rei instrumentum dominii a parte, quam fundaverat, habuisse, idque in destructione patriae amisisse, in disceptando dominio poterit obtinere.*

Rubrica XXXIX.

De minoribus.

1. *Cum minor proprio vel haereditario nomine debito convenitur, respondendi et satisfaciendi creditoribus necessitas irrogatur. At si se exhaeredare vel bonis cedere praeoptaverit, vel non habens mobile, ut possit creditori satisfacere, de stabili, ut consuetudo postulat, solverit creditori, aetatis beneficio usque ad completum decimum octavum annum, soluto debito, haereditatem, a qua se exhaeredando abdicaverat, vel bona quibus cesserat, vel rem quam pro debito solverat, recuperare liberum ar-*

[1] Questa clausola manca nell'Angiola, e pare veramente che non vi debba essere.

Rubrica XXXVIII.

Di coloro, che possedettero prima della distruzione della patria.

1. Se sarà chiaro di aver alcuno posseduta cosa pria della capital ruina della patria, sebbene dopo quell' infortunio altri gliela contenda con buon fondamento di scrittura, purchè il terzo [1] possessore sotto giuramento avrà detto di aver avuto con istrumento il dominio della cosa richiesta dalla parte di colui, che intenta l' azione, ed averlo perduto nella distruzione della patria, nella discettazion del dominio può ben egli ritenerlo.

Rubrica XXXIX.

De' minori.

1. Il minore tratto in giudizio per debito proprio o ereditario, è mestieri che risponda e soddisfaccia ai creditori. Ma se egli avrà preferito di lasciare l' eredità, o cedere i beni, o non avendo cosa mobile da pòter soddisfare al creditore, avrà pagato, come vuol la consuetudine, con cosa stabile; per benefizio dell' età, sino al diciottesim'anno compiuto, gli è concesso libero arbitrio di ricuperare pagando il debito l' eredità, cui aveva rinunziata, o i beni che aveva ceduti, o la cosa,

[1] Sembra che il *tertio* del testo sia da riferire piuttosto a *possessor* che a *iuratus.*

bitrium condonatur: ultra vero praedicta tempora a iam dicti beneficii commodo efficitur alienus.

2. *Si minor dum contrahit, restitutionem, in quibus se laesum asserit, in quibus solet restitutio indulgeri, per iudicem postulaverit, usque ad expletum annum decimum nonum, si mas fuerit, de more tantum restitutio indulgetur, si mulier usque ad completum tertium decimum annum: post vero restitutionis auxilium sibi noverit esse reclusum.*

Rubrica XL.

Si mundualdum abesse contigerit, et quando mulier fructus rerum mariti sui imputat.

1. *Cum Mundualdum alicuis extra regnum domicilium habere contingerit, vel piraticam noscitur exercere, si continuo biennio abesse constiterit Mundualdum, in contractibus mulieris alienationibus necessariis, vel voluntate confectis illius sequentis tamquam Mundualdi consensus sufficit, qui de iure Mundualdus vocabitur. At si absens Mundualdus existeret, nisi absens eum in mundio praevenerit. Sed si mulierem mori contigerit, ad eius haereditatem tamquam Mundualdus vocabitur. At si absens Mundualdus redierit, et haereditatem mulieris recuperat, et gesta cum muliere cum eo, qui Mundualdi locum obtinuerat, immutabilia perseverant. At si mulier infra moras biennii contrahere vel alienare voluerit, in necessariis tantum alienationibus et contractibus illius, qui Mundualdi locum obtinet, consensus sufficiet. Sed si infra biennium mulierem mori contigerit, ad eius successionem praesens vocabitur, absenti si reversus fuerit, mulieris haereditate praestanda.*

onde aveva pagato: oltrepassata quest' età, si rende inatto a goder del vantaggio di tale benefizio.

2. Al minore, che per ufizio del giudice ricerchi la restituzione di cose, per cui querelasi leso nel contratto, e suol la restituzione concedersi, vien dato per costume il diritto sino al diciannovesimo anno compiuto, se maschio, al tredicesimo, se femina: dopo tale età gli è chiuso il rifugio della restituzione.

Rubrica XL.

Dell' assenza del mundualdo, e de' frutti che la donna tolga dai beni maritali.

1. Avvenendo, che il mundualdo abbia domicilio fuor del reame, o conoscendosi ch'egli vada contro a'pirati, se costerà della continua assenza di un biennio, ne' contratti ed alienazioni della donna necessariamente o di volontà forniti basta il consenso di colui, che per diritto sarebbe mundualdo, se l'assente non l' avesse prevenuto nel mundio. Che se avvenga la morte della donna, alla eredità di lei, come mundualdo, sarà egli chiamato. Ma ritornando il mundualdo assente, e ricuperando l' eredità, rimangono immutabili le cose operate dalla donna col consenso di chi aveva tenuta la vece di mundualdo. In fra'l biennio poi volendo la donna far contratti o alienazioni, basta il costui consenso solamente ne'contratti e nelle alienazioni necessarie. Morta in questo periodo del biennio la donna, egli ancora sarà chiamato a succederle con la condizione di aver a restituire l' eredità al mundualdo assente, in caso che ritorni.

2. *Vidua si de mariti rebus fructus percepit, in rationes suas consumptos, donec vidua fuerit, minime computabuntur.*

Rubrica XLI.

Quousque dies intelligatur.

1. *Diem usque ad horam noctis mediam esse intelligendum, et romanae legis curiositas, et consuetudo leges imitans censuerunt.*

Rubrica XLII.

Si mulier consenserit viro alienanti.

1. *Cum alienanti viro res proprias mulier convincitur consensisse, habeat vel non habeat filios, si verum vel profectitium praetium pro quarta susceperit; nec a muliere, nec ab eius haeredibus venditio revocatur: si autem consentiendo mulier donanti forte marito, praetium si pro quarta non acceperit, licet mulieri consentienti contra suum factum minime venire concedatur; mulieris tamen haeredibus, non obstante quod sic consenserit mulier, ratione quartae pro parte contractum moribus est concessum. At si mulier in quibusdam consenserit, in quibus poterit litigari, non ipsi sed haeredibus disputandi super contractibus licentia condonatur.*

2. Alla vedova, che percepisce i frutti delle cose maritali, consumati in proprio uso finchè dura lo stato di vedovanza, non saranno essi da imputar punto.

Rubrica XLI.

Del computarsi il periodo di un giorno.

1. Sì la diligenza della legge romana, e sì la consuetudine imitatrice della legge hanno stabilito, che il periodo di un giorno sia da intendere sino alla metà della notte.

Rubrica XLII.

Del consentir della donna alle alienazioni fatte dal marito.

1. Costando, che la moglie abbia consentito al marito di alienare le proprie cose, abbia o no figliuoli, e presosi il vero o profettizio prezzo della sua quarta; nè da lei, nè da'suoi eredi può rivocarsi la vendita: che se nel consentire forse alle donazioni fatte dal marito non s'abbia preso il prezzo della quarta; sebbene sia negato a lei di andar contro il fatto proprio, agli eredi suoi per consuetudine si concede il diritto a pretender la quarta di quelle. Ma prestando ella il consenso in alcune cose, in cui potrebbe litigare, neanco a lei, ma agli eredi è conceduta facultà di disputare intorno ai contratti.

Rubrica XLIII.

Soluto matrimonio, quid peti possit, et qualiter praescriptio doti non opponitur.

1. *Si alterius morte matrimonium fuerit dissolutum, si maritus praemoriatur, tam morgincapitis quam meffii mulieri integra petitio reservatur; idem et si mulier praemoriatur relictis quibuslibet descendentibus, observatur, sive enim primi, sive secundi matrimonii fuerint descendentes simile et ad utrumque petendum privilegium vendicabunt: sed si mulier praemortua nullos reliquerit descendentes, si muliere viva in iuditio lis pro meffio contestata, vel fuerit pignoratio subsequuta, mulieris haeredibus petendi alterutrum licentia condonatur, alias tantum morgincapitis exactio reservatur.*

2. *At si divortio fuerit dissolutum, tam mulieri quam eius haeredibus dotis morgincapitis et meffii, sicut si morte fuerit dissolutum, iura custodiantur intacta; ne tamen aliter matrimonio celebrata solutio mulierem damno vel compendiis afficere videatur, matrimonio soluto divortio exigendi alterum mulieris erit arbitrium, alterius vero pendebit iudicium, et si primo mulierem contingerit decessisse, contenta tamen de alterutro, quod accepit, reliqui petitio denegatur. At si mulier supervixerit, quod in pendenti fuerit, postulabit, cum et primo pendulium muliere superstite officiatur [1] purum.*

3. *Morgincap vero si non fuerit traditum, licet promissum ostendatur, tam legis sententia, quam morum consonantia, non*

[1] Forse *efficiatur*.

Rubrica XLIII.

Delle cose, che si possano chiedere, sciolto il matrimonio, e del non potersi opporre prescrizione alla dote.

1. Scioltosi il matrimonio per la morte di uno de' coniugi, se premuoia il marito, è serbata integra alla moglie la petizione tanto del *morgincap*, quanto del *meffio*. Del pari premorendo la moglie, quali che sieno i discendenti da lei rimasi, o del primo o del secondo matrimonio, avranno ugual privilegio a pretender l' uno e l' altro. Ma s' ella non abbia lasciato discendenti, e siesi, lei viva, contestata lite per il *meffio*, o sia seguito pegnoramento, si concede licenza a' suoi eredi di chiedere o l' uno o l' altro; in contrario la riscossione del solo *morgincap* è loro serbata.

2. Scioltosi per divorzio il matrimonio, tanto a lei, quanto agli eredi, come se per morte sciolto si fosse, custodisconsi illesi i diritti alla dote, al *morgincap*, ed al *meffio*. Ma perchè cotesta soluzion di matrimonio non appaia recare alla donna nè danno, nè vantaggio, sarà in suo arbitrio riscuotere l'una cosa, e penderà giudizio dell' altra. Perciocchè lei premorendo, contenta alla cosa già riscossa, sarà negata la petizione del resto; ma sopravvivendo, chiederà ciocchè rimase in sospeso; essendochè, superstita lei, ciò ch' era in sospeso, diventa inviolabile.

3. Del *morgincap*, se non si sarà dato, benchè si dimostri promesso, tanto per sentenza di legge, quanto per consonanza

petitur, nisi de tradendo morgincapite in iudicio facta contestatio demostretur, in hoc siquidem sic de promisso morgincapite contestatio operatur, quantum et ipsius traditio corporalis.

4. *Sed si matrimonium ante civitatis interitum monstrabitur perpetratum, si instrumenta dotalia ad matrimonii causam spectantia et morgincapitis et meffii a muliere vel eius haeredibus dicantur in destructionem amissa, de morgincapite tam mulier, quam haeredes iurabunt legitime, et quod traditum fuerat et amissum; de meffio autem et dotibus personarum qualitate et substantiae quantitate induita, taxante iudice, mulier vel haeredes legitime sacramentum praestabunt, ad minus tantum esse, quantum a iudice est taxatum, et ne saepius iuretur, additur quod instrumenta, ut asserunt, sunt amissa.*

5. *De dote vero, quae vulgo* priichium *dicitur, si a viro vel ipsius haeredibus praetenditur, vel in destructionem amissa, vel usu fuisse consumpta, mulieris vel haeredum legitimo sacramento defenditur, quod nec taliter sint amissa, nec utendo sint diminuta vel deperdita; sed de ea maritus suam exercuit voluntatem, nisi et res talis sit, quae consumpta praesumitur, et iudicis officio comprobatur.*

6. *Dos vero cuiuscumque fuerit summae, si de eius repetitione quaeratur, nisi per scripturam legitimam nullam probatione mostrabitur, iurasse tantum debet legitime, quod non praestita fuerit vel soluta, eo tamen quod de dote matrimonii ante destructionem patriae contracti supra notavimus in suo robore duraturo.*

7. *Temporis quidem angustiis nec exactio dotis tardatur, nec petitioni vel repetitioni dotium ulla temporis praescriptio opponetur. Morgincapitis et meffii post solutum matrimonium tricennalis licentia vel exceptio impedit et retardat, et eorum petitionem excludit.*

di consuetudine non è da fare petizione, salvo se in giudizio sia stata fatta contestazione per la consegna di esso; nel qual caso la contestazione opera quanto la tradizione reale.

4. Dimostrandosi d'essersi il matrimonio innanzi alla ruina della città celebrato, se si dica dalla donna o da'suoi eredi d'essersi nel disfacimento perduti gl' istrumenti nuziali attenenti alla dote, al *morgincap*, ed al *meffio*; quanto al *morgincap* sì la donna e sì gli eredi giureranno legittimamente d'essere stato dato e perduto; del *meffio* e delle doti, tassandoli il giudice secondo la qualità delle persone e la quantità delle sustanze, la stessa donna o gli eredi presteranno ancora legittimo giuramento di tali essere almeno, quali dal giudice sono stati tassati; e per non ripetere giuramenti, s' aggiunge, come asseriscono, d' essersi gl' istrumenti perduti.

5. Il corredo, detto volgarmente *priichio*, se dal marito o suoi eredi si pretenda perduto nella distruzione, ovvero consumato dall' uso, la donna o i costei eredi si possono con legittimo giuramento difendere di non essersi così perduto, nè scemato con l' uso o distrutto; ma d' averne fatto il marito il voler suo; tranne se non sieno cose, che si presumano consumate, e tali le sentenzii il giudice.

6. Ricercandosi poi la dote, di qualunque somma ella sia, se per niuna legittima scrittura si prova, deesi solo legittimamente giurare di non essere stata data o pagata; lasciando sempre in vigore tutto ciò che di sopra notammo intorno alla dote di matrimonio contratto innanzi alla distruzione della patria.

7. La riscossione della dote veramente non vien tardata da limiti di tempo, nè alla petizione o ripetizione di essa alcuna prescrizion di tempo si oppone. L'eccezione degli scorsi trent'anni dopo sciolto il matrimonio impedisce e ritarda la riscossione del *morgincap* e del *meffio*, e ne esclude la petizione.

8. *Dos autem nec hypothecam habebit tacitam, nec alio privilegio se tuetur.*

Rubrica XLIV.

De iuditio divisorio.

1. *Si fratres ad divisionis iudicium aspiraverint, et sunt eorum substantiae olivae, vineae, terrae, et domus extra menia habeantur, si duo tantum fuerint, in minoris voluntate relinquitur, ut alter tantum rustica praedia, videlicet, omnia quae mobilia, si qua sunt, dividat, minori electione servata eligendi. Minore vero urbana praedia dividente, maioris in eligendo servatur arbitrium. Sed si minor rustica dividere, ut maior urbana dividat, affectaverit; et tunc ipsius voluntate in tali divisione descenditur. Si vero olivarum tantum et vinearum fuerint possessores, debebit maior, ut alter eligat secundum minoris arbitrium, vineas vel olivas dividere, reliquum dividente minore, maiore in eligendo praeponitur.*

2. *Sed si olivas terras et vineas in commune habuerint, et in his minoris voluntas servabitur, ut si minor elegerit, maior unum ex praedictis, quod pro praevalentia reliqua in quantitate praecellit, dividit; duo vero, quae remanserint, dividenda minori, maiori eligendi quod voluerit potestas libera permictatur. At si minor unum ex his, quod praevalet dividere peroptaverit, ipso hoc dividente, et reliqua dividente maiore, minor in eligendo praeponitur.*

3. *At si tres fratres pluresve supersint, maior unum ex patrimoniis mobile* [1], *et si quod est, debebit dividere; secundus aliud*

[1] Qui dovrà dire piuttosto *immobile*?

8. La dote poi nè avrà tacita ipoteca, nè d'altro privilegio si guarentirà.

Rubrica XLIV.

Del giudizio divisorio.

1. Aspirando due fratelli a giudizio di divisione, ed essendo le lor sostanze uliveti, vigne, terre, e case poste fuor delle mura; lasciasi nella volontà del minore, che dividendosi dall'altro solamente i predii rustici, e con essi anche tutte le cose mobili, se ve ne sieno, si serbi egli la facultà della scelta: e così dividendo egli i predii urbani, si lasci la scelta al maggiore. Che se per lo contrario il minore desidererà dividere i rustici, perchè l'altro divida gli urbani, secondo la volontà di lui si scende alla divisione. Se poi saran dessi solamente possessori d'uliveti e di vigne, dovrà l'una cosa, anche a talento del fratello, il maggiore dividere, e quegli scegliere; e questi dividendo l'altra, lasciasi la scelta al maggiore.

2. Ancor quando in comune tengan' eglino gli uliveti, le vigne, le terre, si starà al voler del minore; il quale serbando a sè la scelta, divide il maggiore quello de' tre poderi, che in estensione avanza gli altri; i rimanenti due sono da dividere dal minore, e si permette la libera podestà di scegliere al maggior fratello. Che se quegli desidererà dividere il più esteso podere, il faccia; e dividendosi dall'altro fratello i rimanenti, è preposto sempre nella scelta il minore.

3. Ma se tre o più sieno i fratelli, il maggiore dovrà dividere una delle cose mobili del patrimonio, sè vi sarà; il secondo quel-

quod ultimum quantitate exuperat, tertio patrimonium, quod remanserat, dividendi necessitas irrogatur ; in eligendo vero haec ordinis cautela servatur. Minor namque in divisione a maiore fratre confecta in eligendo praeponitur, post eum secundo servatur electio, maiori tertia portio relaxatur. In divisione vero a secundo fratre confecta talis ordo spectabitur : primo maioris in eligendo servatur arbitrium, secundo minoris erit electio, tertio relinquitur dividenti. At cum minor dividit, ad electionem primo secundus admictitur, post maior, portione tertia remanente minori.

4. *Inter maiores minoresve facta divisio, et celebrata legitime, et in scriptis redacta tenebit, nec adequatio poterit postulari, tam in divisione inter fratres et proximos, quam inter extraneos celebrata. At cum olivas, terras, et domos in diversis locis aliqui possiderint in commune, ut singulis commoda possit divisio celebrari, res singulae dividantur, quae si opportune celebrari non poterint, iudicis officium imploretur : hoc ipso in divisione morgincapitis obtinente.*

RUBRICA XLV.

De praescriptionibus, et qualiter in domo propria licet hostia aperire.

1. *Cum ius omne et omnis actio in rem vel in personam sit prodita, mobilis vel res soli sit, de qua quaeritur, triginta annorum praescriptione, excepta petitione dotium, sopietur ; nec in talibus de more titulus affectatur, si tamen bona fide possi-*

la, che avanzi in quantità l'ultima, al terzo per necessità è dato di dividere il rimanente patrimonio. Or ecco l' ordine della scelta. Il minore è preferito nello scegliere fra le parti fatte dal maggiore; dopo lui sceglie il secondo; al maggiore si lascia la terza porzione. Nella partizione fatta dal secondo si osserverà quest'ordine. Primamente sceglie il maggiore, indi sarà del minore la scelta, la terza porzione si lascia al dividente. Quando poi divide il minore, si ammette alla scelta in primo luogo il secondo, poi il maggiore, del minore è la rimanente porzione.

4. Fatta così la divisione fra maggiori e minori fratelli, e legittimamente celebrata, e recata in iscrittura, rimane salda; nè si può chiedere migliore uguaglianza di parti: e ciò tanto in divisione tra fratelli e congiunti, quanto fra estranei. Ma se gli oliveti, le terre, le case, poste in luoghi diversi, alcuni possedessero in comune, affinchè più comoda per tutti possa farsi la divisione, ciascuna cosa separatamente si partirà; il che non potendosi acconciamente eseguire, s'implorerà l'ufizio del giudice: il medesimo tenore si vuol serbare nella divisione del *morgincap*.

Rubrica XLV.

Delle prescrizioni, e dell' aprir vani nella propria casa.

1. Ogni diritto ed azione contro persona o cosa, e sia questa mobile o immobile, cessa con la prescrizione di trent' anni, salvo la petizione delle doti: nè in ciò suole accagionarsi il titolo, se in buona fè si possiede. Ma se contro la Chiesa,

detur. Sed si contra Ecclesiam, vel erga fratres et proximos de praescriptione contenditur, tum annis XL praescribitur, et bona fides et titulus postulatur. Servitutem vero quamlibet tricennali spatio posse acquiri similiter et admitti antiqua Cardarfera comprobavit, nisi contra Ecclesiam, vel erga fratrem et proximum de iure servitutum quaeratur. Tunc enim XL annorum curricula obtinebunt.

2. *Sed nec in domo propria balcones vel hostia quis poterit aperire, nisi extra domum ad minus tantum suae terrae reliquerit, ut inter vicinum et se duorum palmorum diversitas possit superesse.*

3. *Cum autem debita cautio quaeritur, illud specialiter observatur, ut si debiti cautio in singulis XX annis renovata non fuerit, vel in iudicio contestata, debiti petitio expirabit.*

4. *Contra fiscum autem legibus indulta praescriptio non mutatur, eo etiam quod de sacramento diximus obtinente.*

5. *At si rem ab aliquo contigerit vendicari, et possessor rem illam a vendicante emisse dixerit, si petitor praestitisse probaverit, obtinebit: quod si probare non poterit, et possessionem quinquennio claruerit possedisse, tali praescriptione tuebitur.*

o i fratelli, o i congiunti si contenda della prescrizione; allora si prescrive con quarant' anni, e richiedesi buona fede e titolo. In ugual modo con lo spazio trentenario potersi acquistare ed ammettere qualsivoglia servitù è comprovato da antica *cardarfera* [1], sì veramente che del diritto di servitù non si disputi contro la Chiesa, o il fratello, o il congiunto, perchè allora si vuol prescrizione di quarant' anni.

2. Niuno nella casa propria potrà aprire balconi o porte, se fuor di essa non vi lascerà tanto di suolo, che tra lui e 'l vicino interceda almeno lo spazio di due palmi.

3. Quando si cerca la debita cauzione, ci ha questa osservanza, che se la cauzione non sarà ogni vent' anni rinnovata, o in giudizio contestata, la petizion del debito si spegnerà.

4. La prescrizione poi dalle leggi concessa contro il Fisco non si muta; il simigliante è, come dicemmo, del giuramento [2].

5. Che se incontra di aver altri a rivendicare alcuna cosa, ed il possessore di essa sostenga di averla comprata da lui, questi dimostrando di averla solamente prestata, vincerà: ma ciò provar non potendo egli, ed essendo chiaro di averla il possessore posseduta per un quinquennio, con tale prescrizione questi si difenderà.

[1] Il nostro Angiola spiega la parola *cardarfera* per *consuetudine*, senza addurre altra ragione, che del senso del concetto.

[2] Le leggi Longobarde concedeano prescrizione di sessant' anni contro il Fisco. Pecchia, Storia, lib. 1, cap. XXXVI.

Rubrica XLVI.

Si a patre dos promittatur, ad quid teneatur haeres.

1. *Cum pater dotem pro filia promiserit inter vivos, si obligationis tempore usque ad quartam seu septimam pro numero spoponderit liberorum, licet postea adeo labatur facultatibus, quod promissum excedit legitimam obligatam patre vivo, tam ab ipso, quam a fideiussoribus solidum extorquetur. Eo vero mortuo, nec haeredes* [1] *fideiussor ultra legitimam conveniuntur, nisi post obligationem adeo facultatibus creverit, vel ad meliorem fortunam pervenerit, ut litis tempore, quod promiserit, non excedat. Nam tunc universae dotis petitio incolumis perseverat; sed si ultra quam lege permittitur dotis causa obligatur, et solutum fuerit, nulla de eo ab haeredibus petitio reservatur.*

2. *Sed si ultimis voluntatibus dotem pater plus, quam partio sit sive quantitas ultra legitimam dereliquit, haeredes, quod excedit legitimam, non praestabunt.*

3. *At cum mater alicuius marito dotanti filiam de pirrichio suo dare officio concesserit pietatis, renuente etiam filio donatio rata erit.*

[1] Qui manca la disgiunzion negativa *nec*.

Rubrica XLVI.

Dell' obbligo dell' erede per la promessa di dote fatta dal padre.

1. Promessa dal padre la dote alla figlia, sino alla quarta o settima parte de' beni posseduti al tempo dell' obbligazione, secondo il numero de' figliuoli, sebbene il padre sia poi così scaduto nelle sue facultà, che la fatta promessa ecceda la porzion legittima, pure sì egli e sì il fideiussore sono tenuti dell' intero. Morto il padre, nè gli eredi, nè il fideiussore possono essere oltre la parte legittima convenuti, salvo se dopo l'obbligazione sieno tanto cresciute le facultà, ed a tanto miglior fortuna pervenute, che al tempo della lite la promessa non ecceda la porzion legittima. Perciocchè allora incolume rimane la petizione dell' intera dote: che anzi, se oltre a quel che la legge permette, siesi per dote obbligato, e già pagato, di ciò non è serbata agli eredi petizione veruna.

2. Se poi nell' ultima sua volontà il padre abbia promessa una dote eccedente la porzion legittima, gli eredi non presteranno l' eccesso.

3. Che se l'amor materno alla figliuola dotata dal padre abbia promesso il suo corredo; anche a malgrado del figliuolo, la donazione resterà salda.

RUBRICA XLVII.

Quid habeat uxor de rebus, quas maritus usufructuario modo tenet.

1. *Licet in rebus alterius contracti matrimonii tempore maritus habeat usumfructum, uxor tamen singulari iure, si proprietarium maritum putaverit, in his etiam quartam proprietatis consequitur; et qui suarum rerum tantum concesserit usumfructum proprietatis quarta multabitur.*

RUBRICA XLVIII.

Absente marito quid possit uxor accipere mutuo.

1. *Cum maritus taxidio* [1] *vel exercitu commorans noscitur elongatus, eius uxor usque ad duas uncias poterit recipere mutuum, ad quod solvendum, tamquam si ipse contraxisset, maritus urgebitur; cum tamen talis fuerit mulier, ut praedicta quan-*

[1] Il *taxidio* del testo è interpretato dal Massilla, a cui s'acconcia l'Angiola, per *mercimonium setae, a taxis greco-latine, seta.* Il de Rossi irridendo alla data interpretazione, avvisa che la voce *taxidium* non altro denota, che *quanto appartiensi all'esercito;* ed appoggiasi così all'Arnoldo nel lessico alla voce ταχτιχος, come al contesto della rubrica. Ma a noi pare, che meglio venga da Τάξις, *ordo, acies, agmen, pugnandi locus, statio, centuria;* la qual voce da Plutarco è usata anche per *ufizio, incarico* ec.

Rubrica XLVII.

Di ciò che spetti alla moglie sulle cose tenute in usufrutto dal marito.

1. Comechè il marito al tempo del contratto matrimonio abbia l'usufrutto di cose altrui; pure la moglie per peculiare diritto, se ne avrà creduto proprietario il marito, eziandio in esse ottien la sua *quarta*; e chi delle sue cose solo l'usufrutto concesse, porterà la pena della quarta parte della proprietà.

Rubrica XLVIII.

Dell' obbligazione di mutuo fatta dalla moglie nell' assenza del marito.

1. Conoscendosi l'assenza del marito per servigio militare, potrà la moglie torre a mutuo sino a due once, ed il marito, come se egli medesimo avesse contratto il debito, sarà stretto a pagarlo: ciò quando la donna sia tale, da presumersi a lei,

titas necessaria praesumatur, alioquin persona mulieris intuita, mariti facultatibus circumspectis, iudicis officio moderatur.

Rubrica XLIX.

Cum mulier per se vel per alium alienat.

1. *Si alienare mulier, vel aliquem contractum celebrare desiderat, dum per se tantum contrahit, tota iuris sollemnitas observatur. Et si coniugata vel sine viro sit mulier, praesentia iudicis exploratur, nisi velata domi permanens suarum rerum tertiam voluerit iudicare. Tunc enim habeat, vel non habeat filios, tam iuris sententia, quam aequitate morum, invitis etiam filiis, pro anima sua permittitur iudicare. At si non per se, sed eius rogatu alius alienat, ut si coniugata fuerit maritus uxore ipsa rogante, si sine viro, quilibet mulieris rogatu alienaverit rerum suarum particulam, etiam sine iudice venundare licebit, nisi filios masculos, patrem, vel fratrem habuerit mulier. His enim personis existentibus, mulier rogando alium minime poterit venundare, nisi his personis alienantibus ipsius rogatu mulier consentiat emptioni. Tunc enim tanquam legitima venditio irrevocabilis perseverat. At si pro dotanda filia pietatis officio cuiuslibet mulieris rogatu patre vel filiis existentibus, mulieris res alienare licebit.*

necessaria la predetta somma; in contrario, consideratane la condizione, e riguardate le sustanze del marito, sarà il mutuo moderato per ufizio del giudice.

Rubrica XLIX.

Delle alienazioni, che da sè, o per mezzo d' altri faccia la donna.

1. Se la donna desidera alienare o celebrare qualche contratto, quando per sè sola il faccia, è da osservar tutta la solennità della legge. S' ella sia maritata o no, lo investiga di presenza il giudice; tranne se velata e permanendo in casa vorrà disporre della terza parte delle sue cose. Poichè allora, abbia o non abbia figliuoli, così per sentenza di legge, come per equità di consuetudine, anche malgrado loro, le si permette disporre per l' anima sua. Quando poi non da sè, ma a sua preghiera alieni un altro, e maritata ella essendo, il marito, o senza questo, qualvogliasi altra persona pregata da lei abbia alienato picciola parte delle sue cose, sarà lecito farlo eziandio senza l'intervento del giudice; purchè figliuoli maschi ella non abbia, nè padre, o fratello. Perciocchè nella costoro esistenza, la donna pregando altra persona non potrà punto vendere; ma essi alienando a preghiera sua, e consentendo ella al contratto, la vendita come legittima diventa irrevocabile. Pure per dotar la figliuola, in grazia dell' amoroso ufizio, pregatane qualunque persona, anche essendovi il padre o i figliuoli, è lecito a lei alienar le cose sue.

Rubrica L.

Cum quis mulieris rogatu obligatus fuerit.

1. *Cum quis mulieris rogatu obligationis videtur obnoxius, primo mulier ad satisfaciendum urgebitur; quae si non solvendo constituta probetur, in subsidium qui se pro muliere obligaverat, ad solvendum arctabitur, hoc ipso cum quis pro ecclesiis vel monasteriis obligaverat obtinente.*

Rubrica LI.

Si creditor possidet res debitoris, qui bonis cesserit.

1. *Si cedentis bonis vel debitoris mortui res a creditore possessae fuerint et obtentae, cum vel haeres non appareat, vel exhaeredatus existat, haec distinctionis cautela servabitur: si quidem creditor habeat res antepositas, et alter earumdem rerum posteriorem possessionem praetendat, vel simplicem sive antepositionem habeat cautionem, creditori, qui primo rem habuit obligatam de eadem antepositione, in quantum erit debitum, satisfiet: reliquum aliis creditoribus vel simplicibus, vel quibus res secundo fuerant obbligatae, dimittet, nec creditori habenti antepositionem proficit, si velit, secundum quod iura postulant, offeratur. At si impignatas res habet, tunc legum inde loquentium seriem obser-*

Rubrica L.

Di chi si obblighi per preghiera della donna.

1. Quando altri appaia gravato di obbligazione a preghiera di donna, costei primamente sarà costretta a pagare; convenuta ella in giudizio e non pagando, sarà tenuto in sussidio chi si obbligò per lei: tale è pure di chi siesi obbligato per chiese o monasteri.

Rubrica LI.

Del creditore, che possegga cosa di debitore, che abbia ceduto i beni.

1. Possedute od ottenute da un creditore cose di un debitore, che ha ceduto i suoi beni o è morto, non apparendo eredi, o avendo costoro rinunziato all' eredità, è da osservar questa distinzione: se esso creditore possegga le cose già ipotecate [1], ed altri pretenda una posterior possessione delle cose medesime, sia che abbia semplice cauzione, sia ipotecaria; innanzi a tutti si vuol soddisfare a chi dapprima essi beni furono obbligati, per quanto sarà il debito; il rimanente lasciare agli altri creditori semplici, ovvero a cui furono le cose in secondo luogo obbligate: nè altro vantaggio ne porta il creditore, che aveva l' antecedente ipoteca, il quale se le cose voglia per sè, offerir

[1] Pare la voce *antepositas* non essere adoperata in altro senso, che d' *ipotecate*.

vaturus, ut nisi sibi debitum rerum possessionem non deserat. At cum simplex fuerit creditor, et per iudicem rerum debitoris possessionem habuerit, quandocumque, salvis tamen praescriptionibus, creditores alii postulantes in eandem possessionem concurrent, nullo praeiudicio generando, quod unius ex creditoribus rerum possessionem primo per iudicem occupavit.

Rubrica LII.

Si paries sit in confinio soli olivarum et vinearum, cui adjicitur.

1. *Si inter olivarum soli et vinearum confinia paries sit praefixus, si de parietis proprietate quaeratur, eius proprietas legitime probanti creditur: si vero ambigua sit dominii probatio, licet in confinio fuerit paries constitutus, licet prima facie praesumatur communis totius, tamen paries praesumitur vinearum.*

2. *Si ablata furto vel perperam res fuerit pignorata, et a fure dominus rem susceperit, nec in receptione furti actionem reservaverit, non posse dominum actionem furti intendere, cum ex tali videatur delicto poenitenti furi ignoscens fieri, consuetudo in hoc iuri contraria comprobavit.*

debbe, come impongono le leggi, di soddisfare agli altri. Ma possedendole egli come pegno, allora osservandosi il tenor della legge, non le lascerà, se non soddisfatto del suo credito. Che se sia creditor semplice, ed abbia ottenuto dal giudice il possesso delle cose del debitore; in ogni tempo, salvo però le prescrizioni, i creditori postulanti concorreranno al medesimo possesso, in nulla pregiudicando, che l'un d'essi ne abbia prima per ordinanza di giudice avuta la possessione.

Rubrica LII.

Della proprietà d' una parete posta fra un oliveto ed una vigna.

1. Se sul confine d' un oliveto e d' una vigna sia impiantata una parete, disputandosi della proprietà di questa, aggiudicasi a chi presenti legittima prova. Ma ambigua essendo la prova del dominio, avvegnacchè la parete stia sul confine de' poderi, ed a prima vista sembri comune, pure si presume appartenere alla vigna.

2. Se una cosa tolta furtivamente, od illegalmente pegnorata, il padrone abbia ritolta al ladro, nè ricuperandola abbiasi riserbata l' azion di furto; la consuetudine in ciò contraria alla legge approva, ch' egli non possa più intentare tale azione, perchè sembra d' aver perdonato al ladro pentito [1].

FINE.

[1] Questa seconda parte non ha niuna attenenza alla prima, ed è proprio fuor di luogo.